

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 <sup>a</sup> Senato) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII) .....	»	19
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	33
DIFESA (IV) .....	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	42
FINANZE (VI) .....	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	58
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	66
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	90
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	98
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	146

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	<i>Pag.</i>	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	»	173
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI . . . . .	»	180
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	189

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*)

3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza  
del presidente Stefano CECCANTI.

#### La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,  
esaminato il disegno di legge n. 3146  
e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 67 articoli, per un totale di 215 commi, appare

riconducibile alla finalità unitaria di semplificare le procedure connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC); in tal senso, esso si prefigura come un "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però si ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si riempie dei contenuti definitivi più vari, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, potrebbe pertanto risultare "in concreto non pertinente"; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 215 commi, 23 richiedono l'ado-

zione di provvedimenti attuativi: si tratta di 4 DPCM, di 9 decreti ministeriali, di 10 provvedimenti di altra natura; in 3 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; in 2 casi è previsto il parere del Garante per la protezione dei dati personali; in 2 casi l'efficacia della norma è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR; in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR, le misure urgenti in materia di semplificazione dei contratti pubblici e delle norme ambientali, l'istituzione della cabina di regia per l'attuazione del Piano e le modalità di monitoraggio del Piano, tutte misure di cui il PNRR prevede l'adozione con decreto-legge entro il mese di maggio 2021;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 2, che istituisce la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio per il PNRR, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare il carattere di deroga che l'articolo appare assumere rispetto alle disposizioni in materia di comitati ministeriali di cui alla legge n. 400 del 1988; andrebbe inoltre precisato se nei confronti della cabina di regia trovi applicazione l'articolo 6, comma 3, della legge n. 400 che prevede che il Presidente del Consiglio possa deferire singole questioni relative al lavoro dei comitati ministeriali al Consiglio dei ministri; potrebbe essere infine oggetto di approfondimento il coordinamento tra i compiti di elaborazione di "indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR" della cabina di regia (articolo 2, comma 2, lettera a) e la generale funzione di indirizzo del Consiglio dei ministri, anche con riferimento all'azione amministrativa, stabilita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 400 del 1988; l'articolo 4, comma 1, precisa che la Se-

greteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio ha una durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; identica formulazione è prevista all'articolo 5 con riferimento all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione; al riguardo, anche in questo caso si opera una deroga implicita a quanto previsto in via generale dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il quale dispone che le strutture di missione della Presidenza del Consiglio per compiti specifici hanno una durata temporanea comunque non superiore a quella del Governo che le istituisce; ciò premesso andrebbe chiarito se, con la formulazione adottata, si intenda anche derogare, come la relazione illustrativa afferma con riferimento all'articolo 4 ma non all'articolo 5, alle disposizioni in materia di *spoils system* (si richiama in particolare l'articolo 31 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i decreti di conferimento di incarichi se non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del nuovo governo cessano di avere effetto; si rileva comunque la singolarità di questa eventuale deroga); con riferimento all'articolo 5 andrebbero altresì approfondite le modalità di coordinamento tra le attività dell'istituenda Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e la già esistente (art. 1, co. 22-*bis*, del decreto-legge n. 181 del 2006) Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, richiamata anche dal comma 5 dell'articolo 5; all'articolo 8, comma 4, il riferimento errato all'articolo 7, comma 13, andrebbe sostituito con quello, corretto, all'articolo 7, comma 8; all'articolo 9, comma 3, si valuti l'opportunità di precisare meglio "i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile" a cui gli atti di attuazione del PNRR saranno comunque sottoposti; l'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio in caso di inadempimento di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR; al riguardo, si valuti l'opportunità di una maggiore specificazione, al comma 4, delle fat-

tispecie di casi “in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità”, fattispecie che giustificano l’esercizio dei poteri sostitutivi; al comma 5 andrebbero maggiormente specificati “i principi generali dell’ordinamento” e “i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea” di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi (si richiama in proposito il parere reso dal Comitato nella seduta dell’11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, cd. sbloccacantieri); il comma 6 stabilisce poi che “di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti”; al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire se si intende prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al momento dell’attivazione del potere sostitutivo o anche, con una sorta di singolare responsabilità oggettiva, successivamente; il comma 1 dell’articolo 14 prevede che le disposizioni del provvedimento trovino applicazione anche al piano nazionale complementare (PNC) mentre l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021 relativo a tale piano e attualmente all’esame del Senato (S. 2207) prevede che, per il PNC, l’applicazione delle misure previste per il PNRR solo in quanto compatibili; la lettera *b*) del comma 1 dell’articolo 19, in ordine all’applicazione della disciplina consultiva anche ai progetti connessi al PNRR e al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, appare riprodurre quanto già previsto dall’articolo 8, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 17; con riferimento all’allegato III introdotto dall’articolo 35, si segnala che il codice 07 02 17 relativo ai rifiuti contenenti silicani è presente due volte, in un caso con l’asterisco (che indica i rifiuti pericolosi), nell’altro caso no; all’articolo 39, comma 1, lettera *d*), si prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’interno “d’intesa” con altri ministri anziché “di concerto”, come richiesto dal paragrafo 4, lettera *p*) della circo-

lare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; il comma 1 dell’articolo 47 (pari opportunità di genere e generazionali nei contratti pubblici PNRR e PNC) e il comma 1 dell’articolo 50 (semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC) appaiono privi di effettivo contenuto normativo in quanto volti unicamente a indicare le finalità dei due articoli; il comma 2 dell’articolo 50, nel disciplinare i poteri sostitutivi nell’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, prevede che tali poteri siano esercitati entro un termine pari alla metà dei termini originariamente previsti; al riguardo andrebbe specificato se per “termini originariamente previsti” si intendano quelli previsti in via generale dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) ovvero quelli stabiliti in deroga da norme successive; all’articolo 55 potrebbe risultare opportuno circoscrivere meglio gli “interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR” e ai quali si applicano le misure di semplificazione previste dall’articolo; all’articolo 63 potrebbe risultare opportuno adeguare al nuovo termine introdotto per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni il termine correlato di cui all’articolo 21-*nonies*, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990; l’articolo 65, comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *f*) prevede che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) “provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011”, senza tuttavia modificare tale ultima disposizione che prevede che tale classificazione sia fatta dal Ministro delle infrastrutture;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

con riferimento alle iniziative di semplificazione normativa prospettate in par-

ticolare dall'articolo 5, si segnala la necessità di individuare forme di interlocuzione costante con il Parlamento, in particolare con il Comitato per la legislazione e con la Commissione parlamentare per la semplificazione, all'interno di un più ampio dialogo, da strutturare adeguatamente, tra Governo e Parlamento sull'attuazione del PNRR;

l'articolo 7, comma 5, prevede la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia con l'atto atipico del DPCM, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, cioè in deroga alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione; si tratta di un modo di procedere oggetto in passato di censura da parte del Comitato in quanto esempio di "fuga dal regolamento" (si veda da ultimo proprio il parere reso dal Comitato nella seduta del 10 marzo 2021 sul disegno di legge C. 2915 del decreto-legge n. 22 del 2021);

l'articolo 37 prevede, tra le altre cose, l'adozione di due decreti dei quali viene esplicitata la natura "non regolamentare" in contrasto con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale che ha qualificato tali decreti "atti dall'indefinibile natura giuridica";

l'articolo 57 prevede che il Commissario straordinario delle zone economiche speciali sia nominato con l'atto atipico del DPCM, sopprimendo la normativa previgente che invece correttamente richiamava la procedura prevista dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 (nomina con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri);

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 2 e dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa a sopprimere, all'articolo 37, comma 1, lettera h) numero 1) e numero 10), capoverso 9-*quater*, le parole: "di natura non regolamentare";

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4; dell'articolo 5; dell'articolo 8, comma 4; dell'articolo 9, comma 3; dell'articolo 14, comma 1; dell'articolo 19, comma 1, lettera b); dell'allegato III di cui all'articolo 35; dell'articolo 39, comma 1, lettera d); dell'articolo 47, comma 1; dell'articolo 50, commi 1 e 2; dell'articolo 55; dell'articolo 63 e dell'articolo 65, comma 1, lettera b), capoverso lettera f);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 7, comma 5, e l'articolo 57. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.45.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (Doc. IV-ter, n. 3) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	9

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21).**

*(Esame e rinvio).*

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21). Ricorda che nella seduta del 26 maggio 2021 il

relatore, deputato Catello Vitiello, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Ricorda, inoltre, che – come annunciato nella medesima seduta – oggi si procederà ad ascoltare la deputata Barbara Saltamartini, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Invita la deputata Barbara Saltamartini a entrare in aula.

*(Viene introdotta la deputata Barbara Saltamartini)*

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 21, fa presente che la deputata Barbara Saltamartini è invitata ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni e che, al termine dell'intervento dell'audita, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) riferisce che i chiarimenti che intende fornire riguardano essenzialmente il contesto temporale della vicenda e lo stretto collegamento della stessa con la sua attività parlamentare. Evidenzia che le sue dichiarazioni sono state la risposta politica di una parlamentare nei

confronti di un *post* pubblicato su *Facebook* da un giornalista della RAI che appariva essere un intervento politico scomposto e fuori luogo, un violento attacco, sul piano politico e personale, portato nei confronti del senatore Salvini, nel quale sono stati persino tirati in ballo, in modo particolarmente inappropriato, tre minori, tra cui la figlia del senatore Salvini. Sottolinea che la sua risposta stigmatizzava l'attacco personale, reagendo ad esso con durezza, ma sottolineava soprattutto la gravità di un intervento di tipo politico e ultra-partigiano da parte di un giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo, che attaccava le scelte politiche e parlamentari della Lega. Evidenzia che le dichiarazioni del Sanfilippo sono strettamente connesse, anche in termini temporali, con il passaggio istituzionale dal primo Governo Conte, nel quale il senatore Salvini era Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'interno, al secondo Governo Conte, che vide il passaggio della Lega all'opposizione. Il *post* è infatti del 4 settembre 2019, il giorno antecedente a quello del giuramento del secondo Governo Conte. Fa notare che nel suo scritto, di dubbia legittimità e non a caso all'origine di un provvedimento disciplinare da parte della RAI, il giornalista ha attaccato le prese di posizione politiche e parlamentari della Lega e del senatore Salvini, che lei ha inteso difendere e rispetto alle quali ha voluto rivendicare la propria adesione convinta. Evidenzia il fatto che non avrebbe potuto svolgere nella sede parlamentare la sua risposta politica all'attacco politico del Sanfilippo perché la Camera non si riuniva dai primi di agosto – con una sola seduta « tecnica » il 21 del mese solo per l'annuncio delle dimissioni del Governo – e non si sarebbe riunita che il 9 settembre, cinque giorni dopo il suo *post*, per le comunicazioni del nuovo Governo e la votazione sulla fiducia. Ritiene pertanto che le sue dichiarazioni vadano correttamente inquadrare nell'ambito della prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nella prospettiva della manifestazione esterna dei suoi due voti di fiducia, quello favorevole al primo Governo Conte e quello contrario che avrebbe espresso pochi giorni dopo la pubblicazione del *post* nei confronti del secondo Governo Conte, che proprio in

quelle ore prendeva forma. Tali voti sono stati evidentemente dati nell'esercizio della sua funzione di parlamentare, di cui rappresentano, probabilmente per eccellenza, la manifestazione politica e istituzionale. Deposita agli atti una memoria nella quale sono approfondite le argomentazioni appena svolte.

Alfredo BAZOLI (PD) rileva che, come evidenziato dall'on. Saltamartini, la Camera non era convocata nei giorni in cui furono pubblicati i *post* del giornalista e della deputata. Chiede se, successivamente, vi sia stata una iniziativa parlamentare della deputata Saltamartini o del gruppo Lega in relazione alle dichiarazioni del Sanfilippo.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) rappresenta che in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il gruppo Lega ha posto un quesito al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI, a prima firma del deputato Capitano, e che, al detto quesito, è stata data risposta, nella quale si annunciava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del giornalista.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, chiede di sapere se lo screzio sui *social media* con il giornalista Sanfilippo rappresenti un *unicum* oppure vi fosse una pregressa inimicizia. Chiede inoltre di conoscere quali ruoli istituzionali o di partito ricoprisse l'on. Saltamartini al momento in cui si è svolta la vicenda. Chiede infine di sapere se l'on. Saltamartini abbia presentato o svolto atti di sindacato ispettivo o altre attività parlamentari relativi all'attività del primo Governo Conte, nel quale il senatore Salvini era Ministro dell'interno e Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) risponde che non conosceva il giornalista prima della vicenda in esame, all'epoca della quale ricopriva notoriamente l'incarico di presidente della X Commissione permanente, Attività produttive, commercio e turismo, della Camera dei deputati. Non aveva allora incarichi partitici, ma ne avrebbe assunto uno in un tempo immediatamente suc-

cessivo. Riferisce infine che sono numerosi gli atti di deputati del gruppo della Lega, e anche suoi propri, a sostegno dell'azione del primo Governo Conte e, soprattutto, di quella del ministro Salvini, in particolare relativi ai temi dell'immigrazione e della sicurezza.

Manuela GAGLIARDI (CI) chiede di sapere se la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi abbia espresso una censura formale nei confronti del giornalista Sanfilippo.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) riferisce che, per quanto a sua conoscenza, la Commissione ha esaminato il caso e lo ha poi ritenuto superato a seguito della sanzione disciplinare inflitta dalla RAI al giornalista per il suo comportamento deontologicamente scorretto.

*(La deputata Barbara Saltamartini si allontana dall'aula)*

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (Doc. IV-ter, n. 3).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 giugno 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'e-

poca dei fatti, pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (Doc. IV-ter, n. 3). Ricorda che nella seduta del 22 dicembre 2020 la relatrice, deputata Giuditta Pini, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 9 marzo scorso la Giunta ha ascoltato l'ex deputata Monica Faenzi ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera; nella seduta del 9 giugno scorso la relatrice ha formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità. Chiede se vi siano interventi per dichiarazioni di voto.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito democratico alla proposta della relatrice, della quale condivide le motivazioni poiché non si riscontra alcun legame tra l'attività parlamentare dell'on. Faenzi e la vicenda in esame.

Catello VITIELLO (IV) annuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva, rimettendosi alla valutazione scrupolosa svolta dalla relatrice. Evidenzia che l'episodio in esame ha un aspetto esclusivamente personale e si pone fuori dall'alveo dell'attività parlamentare.

Eugenio SAITTA (M5S) annuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 stelle alla proposta della relatrice.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti oggetto della richiesta non sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta della relatrice, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento non si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato alla relatrice di predisporre il documento per l'Assemblea.

**La seduta termina alle 9.30.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni ..... 10

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente della 6<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Luciano D'ALFONSO.*

#### La seduta comincia alle 20.

**Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.**

#### Sui lavori delle Commissioni.

Luciano D'ALFONSO, *presidente*, introduce la seduta, dedicata ai lavori delle Commissioni.

Interviene quindi Luigi MARATTIN, *presidente delle VI Commissione Finanze della Camera*, in relazione ai temi oggetto della discussione.

Prendono quindi la parola, a più riprese, i deputati Massimo UNGARO (IV), Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) e Gian Mario FRAGOMELI (PD), il senatore Andrea DE BERTOLDI (FdI), il deputato Alessandro CATTANEO (FI), i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e Emiliano FENU (M5S), i deputati Sestino GIACOMONI (FI) e Raffaele TRANO (Misto – L'A. – C'È) e il senatore Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'AZ).

Intervengono quindi conclusivamente Luciano D'ALFONSO, *presidente*, e Luigi MARATTIN, *presidente delle VI Commissione Finanze della Camera*.

Luciano D'ALFONSO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione sui lavori delle Commissioni alla seduta già convocata per il 23 giugno 2021.

#### La seduta termina alle 22.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per la ricostruzione post sismica, dott. Giovanni Legnini, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ISPRA-SNPA – Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (FEDERPARCHI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per la ricostruzione post sismica, dott. Giovanni Legnini, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ISPRA-SNPA – Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (FEDERPARCHI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.40 alle 18.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19 alle 19.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 20.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni, nonché definizione della nozione di ambiente. C. 1744 D'Ippolito (*Esame e rinvio*) ..... 13

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alesia ROTTA. — Intervengono, da remoto, i sottosegretari alla transizione ecologica, Ilaria Fontana, e alla giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 15.45.

**Modifiche al codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni, nonché definizione della nozione di ambiente.**

**C. 1744 D'Ippolito.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore per la VIII Commissione*, in qualità di relatore per la VIII Commissione, riferisce sulle prime tre disposizioni dalla proposta di legge in esame, lasciando alla collega della Commissione Giustizia l'illustrazione dei successivi articoli della proposta di legge.

I primi tre articoli sono accomunati dalla esigenza di dare maggiore risalto nel nostro ordinamento alla tutela dell'ambiente, declinandone le caratteristiche ge-

nerali. A tal riguardo, nella relazione illustrativa viene opportunamente evidenziato come la proposta di legge in esame effettui l'ambizioso tentativo di introdurre nell'ordinamento nazionale la nozione di « ambiente ».

Anche alla luce del rilievo che tale bene giuridico assume in tutte le politiche settoriali, sia interne che sovranazionali, appare estremamente singolare che resista questa grave lacuna del nostro ordinamento. Infatti, pur essendo menzionato in Costituzione, non si rinviene nell'attuale panorama legislativo una vera e propria definizione di questo concetto, neppure nel cosiddetto codice dell'ambiente, ovvero nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che viene integrato dal testo in esame.

Da un lato, quindi, l'articolo 1 integra il citato decreto n. 152 proprio al fine di chiarire che la disciplina da esso recata è attuativa anche dell'articolo 117 della Costituzione che, come noto reca nella sua ultima formulazione – alla lettera s) del secondo comma – affida allo Stato la legislazione esclusiva nella materia della « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ».

Dall'altro lato, la definizione di ambiente è esplicitata all'articolo 2 che, novellando anch'esso il decreto n. 152 del 2006, si riferisce « al sistema di relazioni

tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici ». L'articolo in commento reca anche un'elencazione non esaustiva degli elementi che possono essere ricompresi in tale ambito, elenco che si riferisce al patrimonio naturalistico (paesaggi, bacini idrici, parchi, fauna e flora, eccetera) ma anche a concetti come il suono e gli odori, nonché ad attività umane come l'agricoltura e le pratiche agricole.

Il comma 2 dispone che i beni compresi nella definizione di ambiente appartengono alla categoria dei beni comuni, ovvero nella nuova classificazione di beni introdotta nel codice civile da questa medesima proposta di legge, sulle cui caratteristiche fa presente che riferirà la collega relatrice della Commissione Giustizia.

L'articolo 3 inserisce nel cosiddetto codice dell'ambiente una nuova disposizione (articolo 3-septies) che aggiunge ai principi sulla produzione del diritto ambientale già previsti dagli articoli 3-bis e seguenti quello di non regressione: nell'esercizio delle proprie potestà e competenze, le pubbliche amministrazioni rispettano il principio di non regressione, in base al quale la protezione dell'ambiente, garantita dall'ordinamento internazionale e dall'Unione europea, dalle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, può solo essere oggetto di un costante miglioramento, tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.

Conclusivamente, evidenzia che il 9 giugno scorso il Senato ha approvato in prima lettura all'unanimità la proposta di legge costituzionale n. 83, che modifica la Carta costituzionale proprio per specificare agli articoli 9, 41 e 117 come la tutela dell'ambiente – unitamente alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità – costituisca un bene fondamentale per il nostro sistema giuridico e valoriale. Ritengo che tale circostanza renda ancora più evidente la necessità di promuovere una definizione legislativa della nozione di ambiente.

Lascia quindi la parola alla collega Cristina per l'illustrazione delle modifiche e

integrazioni al Codice civile disposte dagli articoli da 4 a 8.

Mirella CRISTINA (FI), *relatrice per la II Commissione*, nel proseguire nell'illustrazione del provvedimento, fa presente che i successivi articoli da 4 a 8 recano modifiche al codice civile.

In particolare, sottolinea che l'articolo 4 interviene sulla nozione di bene, di cui all'articolo 810 del codice civile, che apre il Capo I, dedicato ai beni in generale e, con esso, il Libro III *Della proprietà*. La novella introdotta dall'articolo in esame è volta a valorizzare la dimensione funzionale dei beni, specificando che la nozione di bene comprende sia le cose materiali che quelle immateriali e che oggetto di diritti non sono più le cose ma le utilità derivanti dalle stesse. In proposito, rammenta che la dottrina prevalente concorda circa la validità e l'autonomia sistematica della categoria dei beni immateriali, pur evidenziando come essa ricomprenda fattispecie molto differenti come i diritti della personalità, i diritti di credito, le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali, l'impresa intesa come attività. Beni immateriali tradizionali sono innanzitutto le opere dell'ingegno, ossia i frutti dell'attività creativa letteraria o artistica, oggetto del diritto di autore secondo l'articolo 2575, autonomamente disciplinate dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore. Beni immateriali sono anche le invenzioni industriali ex articolo 2584 ossia le creazioni intellettuali realizzate nell'esercizio dell'attività economica, che determinano in capo al soggetto la proprietà industriale dei beni prodotti, purché dotati dei requisiti di originalità, novità e riproducibilità. Tra i beni immateriali si annoverano ora anche le banche dati e bene immateriale dotato di autonoma tutela è considerato anche il software, espressamente disciplinato dalla citata legge sul diritto d'autore, a seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo n. 518 del 1992, che ha profondamente modificato e integrato l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore.

Evidenzia che l'articolo 5 della proposta in esame introduce un nuovo comma all'articolo 812 del codice civile che reca la

disciplina della distinzione tra beni immobili e beni mobili. Rammento che attualmente beni mobili e beni immobili possono essere appartenenti alle categorie di beni pubblici e beni privati a seconda del soggetto titolare degli stessi. Con la novella in esame si introduce, accanto ai beni pubblici e ai beni privati, la nuova categoria dei beni comuni la cui definizione e la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 812-*bis* introdotto nel codice civile dall'articolo 6 della proposta in esame.

Sottolinea che il citato articolo 6 introduce, oltre all'articolo 812-*bis* codice civile, relativo ai beni comuni, anche gli articoli 812-*ter* (beni pubblici), 812-*quater* (disposizioni comuni ai beni pubblici) e 812-*quinquies* (beni privati). Con riguardo alla definizione di beni comuni, il nuovo articolo 812-*bis* individua come tali quelli le cui utilità sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona umana e alla salvaguardia dell'ambiente. Come già ricordato dal collega D'Ippolito, relatrice per la VIII Commissione, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 2 della proposta in esame, appartengono alla categoria dei beni comuni – tra gli altri – i beni compresi nella definizione di ambiente, così come introdotta dal medesimo articolo 2. L'articolo 812-*bis*, inoltre, stabilisce, con riguardo alla titolarità dei beni comuni, che la stessa possa essere attribuita a persone giuridiche pubbliche o a privati. In proposito, rammenta che la nozione di bene comune è stata recepita per la prima volta a livello giurisprudenziale con la sentenza n. 3665 del 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In tale sentenza la Corte ha sottolineato come oggi non sia più possibile limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici e collettivi, all'esame della sola normativa codicistica, ma bisogna necessariamente riferirsi anche alle norme costituzionali che, pur non contemplando alcuna definizione dei beni pubblici, e non ponendo in essere alcun tipo di classificazione o tassonomia al riguardo, comunque stabiliscono una serie di principi rilevanti. In questo modo, partendo dagli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione e dalla loro diretta applicabilità,

le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che il principio della tutela della personalità e del suo corretto svolgimento all'interno dello Stato sociale, si realizza « ... anche nell'ambito del "paesaggio", con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della "proprietà" dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultano, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività ». La stessa Corte invita a « ...guardare al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica. Ciò comporta che ... più che allo Stato-apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato-collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi ». In conseguenza di ciò la Corte supera la tradizionale dicotomia « beni pubblici-beni privati », modellata sull'individuazione della titolarità giuridica del bene, per valorizzarne invece anche la relativa funzione sociale e gli interessi collettivi che i singoli beni possono soddisfare. Pertanto, concludono le Sezioni Unite, « ... là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell'ormai datata prospettiva del *dominium* romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini ».

Ricorda che l'articolo 812-*bis*, inoltre, specifica che, in ogni caso, deve essere garantita la fruizione collettiva dei beni comuni a prescindere dalla titolarità degli

stessi, demandando tuttavia l'individuazione dei limiti e delle modalità della fruizione stessa a successive norme di rango primario ed introduce specifiche disposizioni che riguardano esclusivamente i beni comuni la cui titolarità sia in capo a persone giuridiche pubbliche. Per tali beni si prevede: la collocazione «fuori commercio»; la gestione da parte di soggetti pubblici garantendo la partecipazione della comunità secondo i limiti e le modalità fissati da successiva norma di rango primario; la circolazione nei soli casi previsti dalla legge. L'articolo 812-*bis* demanda dunque a un successivo intervento legislativo l'individuazione di elementi sostanziali della disciplina dei beni comuni a titolarità pubblica, quali i limiti e la modalità della partecipazione della comunità alla gestione dei beni, sia la definizione dei casi in cui il bene può circolare. Peraltro, la proposta non contiene alcun riferimento alla disciplina dei beni comuni a titolarità privata. L'articolo 812-*bis*, inoltre, demanda a un successivo intervento legislativo il coordinamento della disciplina dei beni comuni con quella degli usi civici. Infine, ricorda che il nuovo articolo 812-*bis* in esame prevede specifiche disposizioni per la tutela giurisdizionale dei beni comuni e stabilisce, in particolare: il riconoscimento a chiunque del diritto di agire giurisdizionalmente per la tutela dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni; la legittimazione dello Stato in via esclusiva all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune, salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti e di interessi; la legittimazione dello Stato all'azione per la riversione dei profitti; è demandata a futuro intervento con norma di rango primario la definizione dei presupposti e delle modalità di esercizio di tale azione.

Fa presente che l'articolo 812-*ter* ridisegna la disciplina dei beni pubblici, superando le attuali categorie di beni demaniali e beni patrimoniali. In particolare, tale nuovo articolo, distingue i beni di titolarità pubblica a seconda della loro finalità, individuando le seguenti tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici sociali; beni pubblici fruttiferi. In

particolare, il secondo comma dell'articolo 812-*ter* definisce beni ad appartenenza pubblica necessaria quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali; la proposta fornisce un elenco a carattere non esaustivo, includendovi le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale. Con riguardo al regime di circolazione, la disposizione specifica che i beni ad appartenenza pubblica necessaria non sono né usucapibili né alienabili e che la loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Con riguardo alla tutela giurisdizionale, la titolarità dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria è attribuita allo Stato e agli enti pubblici territoriali; ai medesimi enti è attribuita la titolarità di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità per la cui definizione si rinvia ad un successivo provvedimento legislativo.

Evidenzia che la seconda categoria di beni pubblici individuata dal terzo comma del nuovo articolo 812-*ter* è quella dei beni pubblici sociali, definiti come quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti a diritti civili e sociali della persona. Anche in questo caso la proposta fornisce un elenco a carattere non esaustivo, includendovi le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, gli istituti di istruzione e gli asili nido; le reti locali di servizio pubblico. Sottolineo che la categoria dei beni pubblici sociali ricalca solo in parte quella dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni. Con riguardo al regime di circolazione dei beni pubblici sociali, la proposta specifica che tali beni non sono usucapibili. Centrale rispetto alla disciplina dei beni pubblici sociali è la garanzia della destinazione pubblica con riguardo alla quale si dispone che: è in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica; la circolazione dei beni è ammessa con mantenimento del vincolo; la cessa-

zione del vincolo è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati.

Con riguardo infine alla tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali, ricorda che viene rinviata a successivo intervento legislativo l'individuazione: dei casi e delle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale in via amministrativa da parte dello Stato e degli enti pubblici anche non territoriali; delle modalità e delle condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni.

Sottolinea che il quarto comma dell'articolo 812-ter, infine, prevede che rientrano nel novero dei beni pubblici, i beni pubblici fruttiferi. Si tratta di una categoria residuale comprendente tutti i beni pubblici non classificabili nelle precedenti categorie. Con riguardo al regime di circolazione si specifica che gli stessi: sono gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato; sono alienabili solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. Il nuovo articolo 812-quater, contiene alcune specifiche disposizioni comuni a tutti i beni pubblici. In particolare si stabilisce che tali beni: non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano; possono essere utilizzati da parte di un soggetto privato a fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte; nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si deve in ogni caso tenere conto dell'impatto sociale e ambientale dell'utilizzazione; devono essere gestiti assicurando un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio.

Osserva, infine, che l'articolo 6 della proposta di legge introduce anche il nuovo articolo 812-quinquies del codice civile che

contiene una definizione residuale di beni privati, che sono i beni che non rientrano nelle categorie dei beni comuni e dei beni pubblici. L'articolo 7 della proposta di legge, in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina dei beni comuni e dei beni pubblici, abroga la disciplina attuale concernente: i beni appartenenti al demanio pubblico (articolo 822 e articolo 824 del codice civile), la loro condizione giuridica (articolo 823 del codice civile) e i diritti demaniali su beni altrui (articolo 825 del codice civile); i beni appartenenti al patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni (articolo 826 del codice civile), i beni immobili vacanti (articolo 827 del codice civile), la loro condizione giuridica (articolo 828 del codice civile); il passaggio di beni dal demanio al patrimonio (articolo 829 del codice civile); i beni degli enti pubblici non territoriali (articolo 830 del codice civile). Fa presente che vengono quindi abrogati tutti gli articoli del Capo II (*Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici*), con eccezione dell'articolo 831 che contiene la disciplina dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici.

Rileva, inoltre, che l'articolo 8 prevede alcune modifiche al codice civile, in funzione di coordinamento con la nuova classificazione introdotta dagli articoli 4-6. In particolare, la disposizione assoggetta al regime dei beni comuni le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (modificando l'articolo 839 del codice civile). Come già ricordato, in base al nuovo articolo 812-bis del codice civile, anche per i beni comuni a titolarità privata deve essere garantita la fruizione collettiva. Spetterà alla legge determinarne le modalità. La disposizione sostituisce il riferimento ai beni demaniali con quello ai beni comuni per quanto riguarda: i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra (articolo 942 del codice civile, primo comma); i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni (articolo 942 del codice civile, terzo comma); le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti

(articolo 945 del codice civile); il terreno (alveo) abbandonato dal fiume o dal torrente, che hanno formato un nuovo letto (articolo 946 del codice civile). Inoltre, modificando l'articolo 879 del codice civile, l'articolo 8 esclude che tutti i beni pubblici possano essere soggetti agli obblighi di vicinato ed alla comunione forzosa (oggi l'esclusione opera solo rispetto ai beni demaniali ed ai beni soggetti allo stesso regime). Infine, la disposizione interviene sull'articolo 1145 del codice civile, in base al quale il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà (cosiddetta *res extra commercium*, tipicamente i beni demaniali) è senza effetto. Rammento che il principio sancito dal primo comma dell'articolo 1145, esclude la configurabilità di un possesso *ad usucapionem* relativamente a tutti i beni demaniali o comunque soggetti al regime proprio del demanio pubblico. Si può, pertanto, configurare un possesso del privato utile all'usucapione solo nel caso in cui i suddetti beni cessino di essere demaniali (C. 4811/1992), anche per il solo tramite di una sdemanializzazione tacita (C. 4811/1992). La riforma: ammette nei rapporti tra privati la tutela possessoria, nelle forme dell'azione di spoglio, rispetto ai beni pubblici e ai beni comuni di titolarità pubblica (attualmente tale tutela è consentita per i beni appartenenti al demanio pubblico); consente l'azione di manutenzione in rife-

rimento all'esercizio di facoltà che possono formare oggetto di attribuzioni amministrative. Ricordo che attualmente il terzo comma dell'articolo 1145 fa riferimento a concessioni amministrative e il mutamento lessicale pare determinato dall'abbandono della categoria dei beni demaniali.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 10 prevede che le modifiche al codice civile – di cui agli articoli da 4 a 8 della proposta – entrino in vigore decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale. Presumibilmente tale termine dovrebbe consentire al legislatore di approvare la disciplina legislativa cui le modifiche al codice civile fanno ampiamente rinvio. Gli articoli da 1 a 3 della proposta, relativi alle modifiche al Codice dell'ambiente, sono invece destinati ad entrare in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta*.

I sottosegretari Ilaria FONTANA e Francesco Paolo SISTO, collegati da remoto, si riservano di intervenire in una successiva seduta.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

- 7-00659 Di Stasio: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).
- 7-00667 Fassino: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).
- 7-00679 Delmastro delle Vedove: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp) (*Discussione congiunta e rinvio*) ..... 19

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**7-00659 Di Stasio: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).**

**7-00667 Fassino: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).**

**7-00679 Delmastro delle Vedove: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno discusse congiuntamente.

Ricorda che in merito alla controversia tra Italia e Libia per lo sfruttamento ittico del Golfo della Sirte le Commissioni riunite III e XIII hanno svolto, il 12 maggio scorso, l'audizione del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, e che, a conclusione di tale audizione, si era convenuto da parte dei colleghi allora presenti di predisporre un atto di indirizzo ispirato agli spunti e agli elementi emersi durante il dibattito.

Iolanda DI STASIO (M5S), ringraziando i colleghi Pignatone, Rizzo e Gallinella per aver sottoscritto la risoluzione a sua prima firma, ricorda la cronologia degli eventi e degli elementi di fatto che hanno indotto alla elaborazione di questo atto di indirizzo, indicati nella parte in premessa. Dopo avere evidenziato, in particolare, che nel 2017 l'Italia ha riaperto la sua sede diplomatica a Tripoli, sottolinea che nel 2009 la Libia aveva proclamato una zona economica esclusiva (ZEE), inclusiva della Zona protetta di pesca (ZPP), già dichiarata nel

2005, pur non avendo mai ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Segnala che un ruolo particolare è svolto dall'Unione europea, che esercita, tra l'altro, una competenza esclusiva per la gestione e la conservazione della pesca nel Mediterraneo. Al riguardo, segnala che la Commissione europea sembra riconoscere la ZEE e la ZPP libica, avendo espresso al contempo la propria intenzione di « sviluppare attivamente, attraverso un accordo quadro, una base comune per un dialogo strutturato con la Libia su questioni di reciproco interesse Libia-UE ».

Sulla base di questi presupposti, la risoluzione in titolo impegna il Governo in più direzioni per, da un lato, dirimere la controversia internazionale e, dall'altro lato, dare sostegno ai pescatori italiani anche attraverso la istituzione di un tavolo tecnico interministeriale e la promozione della collaborazione bilaterale nel settore della pesca tra l'Italia e la Libia. In conclusione, auspica che le Commissioni possano addiventare all'approvazione di un testo condiviso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo da remoto in qualità di cofirmataria della risoluzione n. 7-00667, ribadendo che l'atto di indirizzo nasce dalle istanze emerse nel corso della richiamata audizione del sindaco di Mazara del Vallo illustra l'atto in titolo di cui segnala in particolare la parte dispositiva evidenziando in particolare l'impegno affinché il Governo si adoperi in sede di Unione europea per la definizione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Libia; affinché le autorità libiche ratifichino la convenzione UNCLOS e per avviare la riflessione sull'opportunità di organizzare una « Conferenza mediterranea », con la partecipazione di tutti i Paesi rivieraschi, per fare il punto, tra le altre cose, sul tema della giurisdizione delle acque.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) sottolinea che la risoluzione a sua prima firma prende le mosse da presup-

posti completamente diversi da quelli degli altri atti di indirizzo in esame. A suo avviso, il nostro Paese deve adoperarsi, anche in sede di Unione europea, innanzitutto per contestare formalmente le autoproclamate Zona economica esclusiva e Zona protetta di pesca libiche, che ledono in maniera significativa gli interessi nazionali e quelli economici dei pescatori. Pur condividendo l'invito al Governo a rendere strutturali i sussidi di natura economica per le imprese e le famiglie danneggiate dall'interruzione delle attività di pesca, ritiene inaccettabile avviare un negoziato con un Paese – la Libia – che ha unilateralmente e predatorialmente imposto la propria giurisdizione su una ampia porzione nelle acque del Mediterraneo, avendo peraltro stipulato un accordo di spartizione con la Turchia che alimenta le spinte egemoniche di Ankara. Respinge, dunque, con fermezza la prospettiva, contenuta nella proposta di risoluzione n. 7-00659 Di Stasio, di promuovere negoziati finalizzati alla collaborazione bilaterale nel settore della pesca tra l'Italia e la Libia, evidenziando che l'ordinamento internazionale prevede appositi strumenti per comporre i diversi interessi nazionali, senza ricorrere a decisioni unilaterali quali quelle adottate dalle autorità libiche.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, al fine di chiarire i termini del dibattito, precisa che la dichiarazione unilaterale della Libia sulla Zona protetta di pesca del 2009 è prevista dalla stessa Convenzione UNCLOS, che la subordina all'accordo con gli altri Stati rivieraschi. Peraltro, osserva che per la sua configurazione il Mediterraneo non consente di stabilire il limite delle acque territoriali a 200 o 400 miglia: pertanto ogni delimitazione delle zone di giurisdizione deve essere concertata tra gli Stati rivieraschi. In questo senso, la recente approvazione della legge relativa alla istituzione di una zona economica esclusiva, a prima firma dell'onorevole Di Stasio, fornirà al nostro Paese un utile strumento nei negoziati in corso, a partire da quelli con l'Algeria, con cui sono al momento in essere ben tre tavoli tecnici tematici. Ribadendo che né l'Italia né l'Unione europea hanno mai contestato la decisione unilate-

rale della Libia di delimitare le acque del Golfo della Sirte, sottolinea che come in casi consimili ogni istanza andrà negoziata con le autorità di Tripoli, tenendo presente che in quell'area non sussistono diritti storici di pesca paragonabili a quelli che hanno consentito di stipulare un analogo accordo con la Grecia, favorevole per le nostre imprese ittiche. Sulla base di queste premesse, sottolinea la necessità di consigliare grande prudenza ai pescherecci italiani che intendono svolgere attività nelle acque libiche, prevedendo nel contempo adeguati sostegni economici per coloro che devono sospendere l'attività.

Auspica, conclusivamente, che procedano in maniera rapida e proficua i negoziati in sede di Commissione Tecnica Eco-

nomica Congiunta italo-libica (CECI), da lui stesso presieduta, e all'interno della quale il tema della pesca è oggetto di un tavolo *ad hoc*, per addivenire ad una soluzione condivisa con le autorità di Tripoli.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, anche in considerazione dell'intenzione segnalata dal gruppo della Lega di presentare nei prossimi giorni un proprio atto di indirizzo sulla materia in titolo e nell'auspicio di pervenire ad un testo unificato delle risoluzioni presentate, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno (*Seguito esame e rinvio*) ..... 22

#### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ..... 24

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Esame e rinvio*) ..... 24

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 28

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (*Seguito esame e rinvio*) ..... 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 32

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.**

**C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 3058 Di Sarno e C. 2741 Bitonci recanti disposizioni in materia di equo compenso, rinviato nella seduta del 9 giugno scorso. Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Bisa, aveva chiesto di poter disporre di ulteriore tempo ai fini della definizione della proposta di testo base. Se non vi sono richieste di intervento, chiede alla relatrice se oggi è nelle condizioni di formulare la proposta di testo base.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2192 Morrone.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel rammentare che nella scorsa seduta la relatrice aveva avanzato la richiesta, accolta dal presidente, di disporre di più tempo al fine di consentire le necessarie interlocuzioni con i diversi gruppi in vista della formulazione di una proposta di testo base, fa presente che, per quanto riguarda il gruppo Fratelli d'Italia, sono intercorsi soltanto brevi scambi informali nelle giornate di ieri e di oggi. Ricordando che la proposta di legge in materia di equo compenso C. 301 della collega Meloni è iscritta nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione per il giorno 28 giugno, dichiara di apprendere nella seduta odierna la volontà della relatrice con riguardo alla proposta di testo base. Pertanto, per intuitive ragioni, su cui reputa superfluo soffermarsi, manifesta l'indisponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia ad accogliere la proposta della relatrice. Chiede di conseguenza al presidente di procedere alla revoca degli abbinamenti, in modo da proseguire l'esame in sede referente della proposta di legge C. 301 Meloni.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che la proposta di legge Morrone C. 2192 sia più articolata e più completa rispetto alle altre proposte di legge in materia di equo compenso all'esame della Commissione. Pertanto reputa che l'adozione di tale proposta di legge come testo base per il prosieguo dei lavori possa avere fondamento, pur non sfuggendogli le ragioni dell'opposizione che, facendo leva sulla quota di provvedimenti che le è riservata, ha chiesto di calendarizzare in Assemblea l'esame del provvedimento e che pertanto ha una legittima aspettativa ad essere tenuta in considerazione anche nell'individuazione del testo da adottare come testo base. Sottolinea quindi come, sebbene il perimetro delle proposte di legge sia leggermente diverso, gli obiettivi che tali proposte mirano a perseguire siano i medesimi. Si interroga, pertanto, al fine di evitare che l'esame delle stesse prosegua su

due binari paralleli, se non sia opportuno prendersi del tempo per svolgere delle ulteriori verifiche ed individuare una soluzione tecnica e politica che eviti il disabbinamento di proposte di legge che dovrebbero più ragionevolmente essere esaminate insieme.

Alfonso BONAFEDE (M5S), riconducendo il dibattito alla mera valenza politica, rileva che le difficoltà incontrate dalla Commissione Giustizia su un tema così importante come quello in esame sono legate alla questione di chi si debba intestare la battaglia sull'equo compenso. Nel sottolineare che anche il Movimento 5 Stelle si è fatto promotore di una proposta di legge in materia, caratterizzata peraltro da un più ampio perimetro normativo, ritiene che non sia opportuno presentarsi divisi all'esame dell'Assemblea sul tema dell'equo compenso, considerato che obiettivi e principi generali dell'intervento sono ampiamente comuni. Nel far presente che al gruppo Movimento 5 Stelle interessa non tanto di chi sia la prima firma sul provvedimento quanto piuttosto che l'intero emiciclo converga su un testo comune, rileva come vada tenuto in considerazione chi ha assunto l'iniziativa politica di promuovere la calendarizzazione dei provvedimenti in Assemblea, ma anche chi in questi anni si è impegnato sul tema dell'equo compenso. Nel ritenere che la proposta della relatrice si basi sulla convinzione che il testo del collega Morrone sia il frutto di un più ampio confronto, propone di rinviare l'esame di qualche giorno al fine di addivenire ad un testo condiviso e di dare all'avvocatura il segnale di compattezza della politica di cui ha tanto bisogno. Nell'evidenziare come l'obiettivo del Movimento 5 Stelle non sia quello di adottare strategie politiche per mettere in difficoltà il centro-destra, le cui tensioni interne hanno determinato l'attuale situazione, ribadisce la sollecitazione ad arrivare compatti all'esame dell'Assemblea, rinviando a quella sede la rivendicazione delle rispettive iniziative in materia di equo compenso.

Ingrid BISA (LEGA), all'esito del dibattito fin qui svoltosi, manifesta la propria

disponibilità a rinviare di qualche giorno l'adozione del testo base, rimettendosi alle decisioni della presidenza con riguardo all'organizzazione dei lavori.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), con riferimento alla richiesta di rinvio avanzata dai colleghi, ritiene che la Commissione Giustizia dovrebbe preventivamente definire la portata della propria proposta, chiedendo se l'intervento vada esteso a tutte le professioni o se al contrario si intenda concentrarsi sul settore legale, modificando esclusivamente l'articolo 13-*bis* della legge professionale forense. Esprime infatti la convinzione che, soltanto dopo aver chiarito l'ambito dell'intervento normativo, si possa individuare il percorso migliore da seguire per raggiungere l'obiettivo prefissatosi.

Eugenio SAITTA (M5S), con riguardo alle considerazioni del deputato Colletti, precisa in primo luogo che il Movimento 5 Stelle ha privilegiato un intervento normativo dal perimetro più ampio, sottolineando nel contempo la natura onnicomprensiva della proposta di legge C. 2192 Morrone. Fa presente inoltre che l'invito dei colleghi Bonafede e Bazoli è rivolto a tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione, al fine di raggiungere un risultato politico comune. Manifesta dunque la disponibilità del Movimento 5 Stelle a fare un passo indietro, eventualmente traducendo i contenuti della proposta di legge del collega Di Sarno in emendamenti al futuro testo base.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel far presente che anche la proposta di legge C. Meloni ha un'ampia portata, abbracciando i diversi ambiti professionali, evita di entrare nel merito, ritenendo che si stia ora affrontando una questione di metodo. Prende atto dell'intervento della relatrice, dichiarando tuttavia di non aver compreso pienamente l'obiettivo del rinvio e con quali modalità si dovrebbe addivenire alla definizione di un testo unificato, sul quale dichiara sin d'ora la disponibilità del gruppo Fratelli d'Italia, che non ha alcuna intenzione di fare del tema dell'equo compenso

una bandiera politica. Nel sottrarsi all'eventualità di un braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Lega, chiede tuttavia che le venga chiarito come si intenda procedere a seguito della proposta di rinvio dell'adozione del testo base.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara, anche alla luce della personale e notoria disponibilità a favorire il dialogo, di non avere alcuna remora a rinviare l'adozione del testo base. Nel rammentare tuttavia che le proposte di legge in oggetto sono iscritte nel calendario dell'Assemblea per il 28 giugno e che di conseguenza i tempi per il prosieguo dell'esame sono molto limitati, chiede a tutti i componenti la Commissione la massima disponibilità, preannunciando l'intenzione di fissare per le ore 10.30 di martedì 22 giugno la seduta per l'adozione del testo base.

Non ravvisando obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nelle sedute pomeridiane in sede consultiva e in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento**

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

**C. 3146 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Esame e rinvio).

Mario PERANTONI, *presidente* avverte che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I e VIII, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ». Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento.

In sostituzione del relatore, onorevole Ferraresi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala che, come indicato nell'articolo 1, il provvedimento è volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti: dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che il Governo ha inviato alla Commissione europea il 30 aprile scorso; dal Piano nazionale degli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR; dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 che recepisce le novità contenute nel cosiddetto decreto-legge clima (decreto-legge n. 111 del 2019) nonché quelle sugli investimenti per il *Green New Deal* previste nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Evidenzia che a tal fine il provvedimento, composto da 67 articoli, delinea nella prima parte il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, definendo inoltre misure in materia di poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie; nella seconda parte interviene tra l'altro in materia di: velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico; transizione digitale; contratti pubblici; in-

vestimenti e interventi nel Mezzogiorno, oltre ad introdurre modifiche al procedimento amministrativo (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241) e a dettare misure di rafforzamento della capacità amministrativa. Segnala inoltre che, con riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte del provvedimento e in particolare dall'istituzione delle strutture di *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si provvede tra l'altro, come stabilito dall'articolo 16, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente. A tale scopo si fa ricorso anche all'accantonamento del Ministero della giustizia, per 348.000 euro per il 2021 e 696.000 euro per il 2022. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, in questa sede mi soffermerò sui profili di interesse della Commissione Giustizia. Segnala pertanto, oltre agli interventi di cui agli articoli 48 in tema di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, 50 in tema di semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, 51 riguardante modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 e 52 riguardante proroghe e modifiche riguardanti il decreto-legge n. 32 del 2019 in materia di contratti pubblici, in primo luogo l'articolo 49 che introduce modifiche alla disciplina del subappalto, intervenendo sull'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.

Sottolinea, a tale proposito, che la nuova disciplina generale degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni e dei relativi contratti pubblici è stata introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che reca attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, provvedendo nel contempo al riordino complessivo della disciplina vigente, in attuazione dei criteri e principi di delega dettati dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11. Tale disciplina è stata successivamente modificata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), cosiddetto sbloccacantieri. La nuova disciplina è intervenuta

in maniera sostanziale su tutte le fasi del contratto apportando una serie di innovazioni di rilievo in parte riconducibili all'attuazione delle direttive europee, in parte al riordino della normativa. Rientrano tra le novità più importanti legate al recepimento della normativa europea: l'adeguamento e l'introduzione di nuove procedure di scelta del contraente, tra le quali la procedura competitiva con negoziazione e il partenariato per l'innovazione; la previsione del documento di gara unico europeo; la valorizzazione dei criteri sociali e ambientali; la preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle comunicazioni. Tra le novità più rilevanti, che rientrano invece nel riordino della normativa, rientrano: la qualificazione delle stazioni appaltanti; l'obbligo di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; l'istituzione di un albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici; la qualificazione degli operatori economici attraverso l'istituzione di un sistema del rating di impresa connesso a criteri reputazionali; la nuova disciplina del subappalto; la ridefinizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, che non devono più essere destinati alla progettazione, ma esclusivamente ad altre attività tra le quali la programmazione, la direzione dei lavori e il collaudo.

Con riguardo alle modifiche introdotte dall'articolo 49, fa presente che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento evidenzia, in linea generale, che « la proposta è volta ad apportare delle modifiche all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/2273, in particolare con riferimento alla criticità della disposizione contenuta nell'articolo 105 che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti ». L'Autorità nazionale anticorruzione ha raccomandato l'adozione di un intervento legislativo

organico nella materia del subappalto « mediante una opportuna "compensazione" tra i diritti di libertà riconosciuti a livello europeo e le esigenze nazionali di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica, che sono sempre stati alla base della limitazione all'utilizzo dell'istituto ».

Nell'ambito delle modifiche recate alla disciplina del subappalto, con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia segnala che la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 49 sostituisce il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, dove è attualmente previsto il limite percentuale al subappalto. La modifica così introdotta – che entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 2021 – elimina per il subappalto il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e affida alle stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a concorrere, il compito di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione tra l'altro dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge Severino), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

A tale proposito rammenta che la richiamata disposizione della legge n. 190 del 2012 obbliga le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, le società o imprese comunque controllate dallo Stato, i contraenti generali nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di stipulare contratti per una serie di specifiche attività ritenute maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, ad acquisire sempre la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, a prescindere dalle

soglie stabilite dal cosiddetto codice antimafia (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Tali verifiche antimafia devono essere svolte attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, tenuto da ogni prefettura, alla quale spetta l'effettuazione di verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Per quanto riguarda invece l'Anagrafe antimafia degli esecutori, rammento che la richiamata disposizione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nelle zone interessate dal sisma dell'Italia centrale, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, denominato anagrafe antimafia degli esecutori. L'elenco, denominato appunto anagrafe antimafia degli esecutori, è tenuto da una apposita struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno per coordinare le attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Spetta a tale struttura, in deroga alle procedure previste dal codice antimafia, eseguire le verifiche e rilasciare l'informazione antimafia, in coordinamento con le prefetture e mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Ricorda che l'articolo 51 del provvedimento in esame reca una serie di modifiche al cosiddetto decreto-legge semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala in primo luogo la lettera c) del comma 1 che proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità. I suddetti commi consentono alle pubbliche amministrazioni: di

corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva; di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. La lettera h) del comma 1 del medesimo articolo 51 proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di responsabilità erariale. Tale disposizione prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. Il comma 1 dell'articolo 54 del provvedimento al nostro esame prevede che l'anagrafe antimafia degli esecutori operi anche per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito la regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, estendendo in tal modo la disciplina prevista in relazione al sisma che, nel 2016, ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Si prevede pertanto che gli operatori economici interessati, a qualunque titolo, agli interventi di ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo del 2009, debbano essere iscritti a tale anagrafe. Sono di conseguenza abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), che recavano specifiche disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione

Abruzzo. Al fine di evitare inutili duplicazioni di banche dati, il comma 2 dell'articolo 54 del provvedimento in esame abroga infine il comma 33 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (come convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) che, al fine di estendere il sistema dell'anagrafe anche ai lavori di ricostruzione privata successivi al terremoto de L'Aquila del 2009, aveva istituito una sezione speciale dell'anagrafe antimafia degli esecutori. Gli operatori economici già iscritti in tale sezione speciale confluiscono, a cura della prefettura dell'Aquila, nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 54.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

**C. 3132 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ».

Nel ricordare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, si è convenuto di esprimere il prescritto parere nella seduta di domani, evidenzia come, non ravvisandosi la necessità che la Commissione si esprima nel corso della presente settimana e in considerazione della modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per domani, l'espressione del prescritto parere possa essere rinviata alla prossima settimana.

In sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, che a causa di un impedimento improvviso non può essere presente, ricorda che il provvedimento, composto di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli, reca: al Titolo I, misure di sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi; al Titolo II, misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese, al Titolo III, misure per la tutela della salute; al Titolo IV, disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali; al Titolo V, interventi a favore degli enti territoriali; al Titolo VI, disposizioni relative ai giovani, alla scuola e alla ricerca; al Titolo VII, interventi nel settore della cultura; al Titolo VIII, misure in materia di agricoltura e trasporti; e, infine, al Titolo IX, disposizioni finali e finanziarie.

In particolare, con riferimento alle disposizioni di stretto interesse della II Commissione, segnala l'articolo 74 che dispone la proroga del contingente « Strade sicure » e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria. Nel dettaglio, i commi 1 e 2 dell'articolo 74 prorogano dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Il comma 3 destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali. Il comma 4 destina risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale. Il comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinaria.

rio connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza). Siffatte previsioni concernono il periodo di attività ricompreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021. Il comma 5 ed il comma 8 dell'articolo 74 destinano risorse per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e delle Prefetture. Il comma 7 destina risorse per fare fronte alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno. Il comma 6 destina risorse (per circa 4,6 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco. L'articolo 74, comma 10, prevede uno stanziamento a favore del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del COVID-19.

Sottolinea che il comma 11, di stretto interesse per la Commissione giustizia, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.494.951,00 euro per l'anno 2021 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. In particolare, tali risorse sono così destinate: per una quota pari ad euro 3.427.635,00 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per una quota pari a euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. In proposito, rammento che l'articolo 32-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto-legge ristori), al comma 5, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 e che, successivamente l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ha autorizzato la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021, destinati per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; e per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 75 reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il comma 1 estende ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili e limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria previste dai seguenti articoli: articoli 23-*bis* e 24 del decreto-legge n. 137 del 2020. Rammento che il citato articolo 23-*bis* interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. A sua volta l'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020; articolo 37-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.

Ricorda che tale disposizione è volta a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d'ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica. Il comma 2 dell'articolo 75 dispone che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto

utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello (articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 137/2020) e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa (struttura omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia nell'ambito del processo penale ordinario) d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il comma 3 prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario. A garanzia della regolarità dell'invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l'indirizzo certificato di invio risulti dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia incluso in un provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Il comma 3 in esame rinvia, infine, al sopra citato provvedimento, da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il comma 4 rappresenta una clausola di salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26

luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.

Fa inoltre presente che, ai fini della competenza della Commissione Giustizia, anche l'articolo 66, che reca disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, al comma 17, dispone alcune modificazioni al decreto legislativo n. 182 del 1997. Tra queste, alla lettera a), numero 2), introduce tre nuovi commi dopo il comma 15-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto legislativo. Il nuovo comma 15-*quinquies* dispone che il datore di lavoro di lavoratori dello spettacolo o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.

Pierantonio ZANETTIN (FI), desidera intervenire su una questione già affrontata dalla Commissione, relativa alla proroga del blocco degli sfratti per morosità. Sottolinea come attualmente sia prevista la proroga del blocco fino al 30 settembre prossimo per gli sfratti convalidati entro il 28 febbraio 2020, data di inizio della pandemia. Fa presente di aver presentato presso la Commissione di merito alcune proposte emendative, in particolare riferite all'articolo 4, volte a prevedere la revoca a partire dal prossimo 30 settembre del blocco degli sfratti, facendo riferimento non alla convalida degli stessi alla data del 28 febbraio 2020, ma alle morosità maturate fino al 28 febbraio 2020. Rammenta, quindi, che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 183

del 2020 aveva già presentato un emendamento che distingueva gli sfratti per morosità maturata *ante* periodo COVID da quelli per morosità maturata successivamente, e che aveva deciso di ritirare tale proposta emendativa in quanto il Governo, appena insediato, aveva chiesto una ulteriore riflessione. Ricorda inoltre che in quell'occasione, insieme alla collega D'Orso e agli altri capigruppo della maggioranza, aveva presentato un ordine del giorno sulla materia. Ritiene che le proposte emendative da lui presentate al provvedimento in esame presso la Commissione di merito rappresentino ora un giusto compromesso. Pone all'attenzione della Commissione, inoltre, la questione relativa al mantenimento del blocco dei rilasci degli immobili acquisiti a seguito di aste immobiliari. Ritiene infatti inaccettabile che gli aggiudicatari di tali immobili, dopo aver versato il prezzo di acquisto, oltre agli oneri fiscali, non possano entrare in possesso del loro immobile. Sottolinea come, dal momento che il Paese si avvia verso il ritorno alla normalità dopo la pandemia, il mantenimento di tali previsioni sia ingiustificato.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il tema del blocco degli sfratti è stato sempre all'attenzione della Commissione e si augura che la questione possa trovare una soluzione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.**

**C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C.2965 Licatini, recanti « Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità ». Ricorda che nell'ultima seduta è stato conferito al relatore, onorevole Morrone, l'incarico di individuare un testo da proporre

come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Constatata, quindi, l'assenza del relatore, avverte che la presidenza si riserva di fissare un'altra seduta per proseguire nell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 <sup>a</sup> sessione. C. 2666 CNEL ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a</i> ) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; <i>b</i> ) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 3043 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 3044 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00644 Spadoni: Sulla definizione in sede G20 di una <i>roadmap</i> per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI, indi del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Paolo FORMENTINI, *presidente*, comunica che a far data da oggi per il gruppo

Misto è uscita dalla Commissione l'onorevole Elisa Siragusa ed è tornata a farne parte, in sua sostituzione, l'onorevole Yana Chiara Ehm.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89<sup>a</sup> sessione.**

**C. 2666 CNEL.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame è stato svolto un ciclo di audizioni informali e segnala che un consistente numero di audizioni è stato svolto anche dalla Commissione Agricoltura, assegnataria del provvedimento in sede consultiva, che ha già espresso un parere favorevole. Segnala che anche la Commissione Bilancio ne ha già avviato l'esame in sede consultiva ed è in attesa di ricevere elementi informativi dal Governo a conferma della clausola di invarianza finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.**

**C. 3039 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, intervenendo da remoto, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, riguarda tre atti adottati nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro: la Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, risalente al giugno 1981, il relativo Protocollo del 2002 e infine la Convenzione n. 187, sul quadro promozionale

per la salute e la sicurezza sul lavoro, del giugno 2006.

Segnala che un disegno di legge di ratifica d'identico contenuto (A.S. 2072) era già stato esaminato ed approvato nell'ottobre 2017 dalla Commissione Affari esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame, in Senato e poi alla Camera dei deputati, a causa della conclusione della XVII legislatura.

Rileva che in questa legislatura è stata presentata la proposta di legge C. 1103, d'iniziativa dell'onorevole Quartapelle Procopio, anch'essa concernente l'autorizzazione alla ratifica dei tre strumenti adottati in seno all'OIL.

Sottolinea che l'intento sotteso ai tre atti internazionali in via di ratifica è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.

In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Evidenzia che, nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, composta di trenta articoli, definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione, al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (articoli 4-7). Il documento chiede, altresì, agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15).

Osserva che la Convenzione definisce, inoltre, gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro, ma anche alla collaborazione fra rappresen-

tanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene (articoli 16-21).

Segnala che il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di dodici articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale. A suo avviso, si tratta di un progresso molto significativo, dal momento che – secondo il celebre motto « *no data, no problem, no policy* » – in assenza di dati precisi risulta assai complessa l'individuazione delle carenze e delle relative soluzioni normative.

Rileva che la Convenzione n. 187 del 2006, composta di quattordici articoli, fornisce indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.

Sottolinea che la Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale (articolo 3) volta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Il testo convenzionale prevede, altresì, che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, le autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché le misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione fra le parti (articolo 4).

Evidenzia che gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori (articolo 5).

Sottolinea che, se la ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde dunque all'esigenza meramente tecnico-giuridica di

conformarsi agli obblighi derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'OIL senza ulteriori adeguamenti normativi, assai rilevante è la sua approvazione sul piano politico, poiché pienamente funzionale alla promozione di una cultura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.

In conclusione, pur evidenziando che l'ordinamento italiano è già conforme alle Convenzioni in esame, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame, dal momento che le morti sul lavoro rappresentano ancora una grave piaga sociale, che il nostro Paese non è riuscito a sanare. Ricordando l'emozione collettiva suscitata dalla tragica morte sul lavoro di Luana D'Orazio, giovane addetta di una impresa tessile, ricorda che nei primi tre mesi del 2021 l'INAIL ha registrato 185 casi di morti sul lavoro, 19 in più dello stesso periodo del 2020. Si tratta di una media di due decessi al giorno, un incremento certamente legato anche al contagio da COVID-19, ma che segnala la drammatica condizione di alcuni luoghi di lavoro in termini di sicurezza. Al riguardo, rileva che gli sforzi per promuovere il rilancio delle attività economiche, dopo la crisi dovuta la pandemia, non possono in alcun modo andare a scapito della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Non a caso, tutte le forze sociali invocano più controlli e la promozione di una cultura della prevenzione, principi che sono alla base dei tre atti oggetto della ratifica.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione

dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.**

**C. 3043 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame è destinato a sostituire una precedente intesa di settore risalente al 1953.

Segnala che il testo, composto da venti articoli, si propone di fornire un quadro giuridico ed una base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia in rilevanti settori, al fine di rinsaldare ed intensificare ulteriormente i legami di amicizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.

L'intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3).

Rileva che i successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli uni-

versitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

Precisa che l'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12).

Osserva che ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14).

A suo avviso, di rilievo è anche l'articolo 15, relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali, che consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Evidenzia che ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Sottolinea che ad una Commissione mista, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Affari esteri, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19).

Segnala che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato all'unanimità dal Senato il 20 aprile scorso, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri

economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 del provvedimento li valuta in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e in 188.300 euro annui a decorrere del 2023, nonché in ulteriori 78.840 euro, a decorrere dall'anno 2021. Rileva che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Conclusivamente, raccomanda la definitiva adozione del disegno di legge in esame poiché la ratifica di questo Accordo bilaterale darà avvio ad una proficua collaborazione in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile che affranchi definitivamente il Paese dall'isolamento politico ed economico cui lo avevano spinto la passata dittatura.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.**

**C. 3044 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Graziano DELRIO (PD), *relatore*, ricorda che la Carta europea delle autonomie locali, approvata nell'ottobre del 1985 in seno al Consiglio d'Europa e ratificata

ad oggi da tutti gli Stati membri dell'organismo continentale, obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale.

Rileva che il Protocollo addizionale in esame prevede che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta anche un'altra dimensione, quella relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale.

Composto da un Preambolo e da sette articoli, il Protocollo – firmato nel 2009 e ratificato ad oggi da venti Stati membri del Consiglio d'Europa, fra cui Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera –, dopo aver sintetizzato i suoi obiettivi e stabilito i conseguenti obblighi per gli Stati che l'abbiano ratificato (articolo 1), stabilisce l'impegno delle Parti contraenti ad adottare tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di ogni persona a partecipare agli affari delle collettività locali, conferendo a queste ultime le necessarie competenze e definendo le conseguenti ed opportune procedure per l'attuazione di tale diritto (articolo 2).

Rileva che ulteriori disposizioni prevedono che il Protocollo si applichi a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, pur facendo salva la possibilità per le Parti contraenti, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni al campo di applicazione (articolo 3). Il testo contempla, inoltre, la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione, garantendo la possibilità di una sua estensione anche in momenti successivi (articolo 4).

Osserva che, da ultimi, gli articoli 5, 6 e 7 del Protocollo, concernono l'entrata in vigore del testo, la procedura di denuncia e

le notifiche a cura del Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.

Sottolinea che il disegno di legge, già approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, all'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conclusivamente, ne auspica la definitiva approvazione, poiché il Protocollo costituisce il punto di approdo di un lavoro ultraventennale in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale; inoltre, nella prospettiva dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è auspicabile che siano adeguatamente coinvolti tanto le autonomie locali quanto gli stessi cittadini.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00644 Spadoni: Sulla definizione in sede G20 di una roadmap per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'atto in titolo segnalando che esso trae origine dalla *Leader's Declaration* dell'ultimo G20 a presidenza saudita, in particolare dallo *statement* numero 25 in materia di *Women's Empowerment*, che sancisce la necessità di creare una *roadmap* nel corso della successiva Presidenza italiana del G20 per promuovere le politiche per l'uguaglianza di genere in tutti i Paesi partecipanti. Sottolineando la forte sensibilità del Governo su questa materia, propone di riformulare il testo della risoluzione nei seguenti termini: nel primo punto della parte in premessa, dopo le parole « dell'occupazione femminile entro il 2025, chiedendo », sopprimere la parola « infine » ed inserire il seguente passaggio « di portare avanti la definizione di una *roadmap* per un più rapido raggiungimento dell'obiettivo di Brisbane »; inoltre, dopo le parole « per sostenere i progressi », sostituire le parole « svolti e attendendo la *roadmap* della Presidenza italiana » con le seguenti: « via via conseguiti »; nel terzo punto della premessa, propone di inserire, dopo le parole « settore sia pubblico che privato », le parole « il contrasto alla violenza di genere e domestica ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformularla in questi termini: « ad attivarsi, in sede G20 affinché venga rispettato quanto deciso nella *Leader's Declaration* dell'ultima presidenza in Arabia Saudita, in particolare per quanto riguarda le previsioni contenute nello *statement* n. 25 *Women's Empowerment* in cui viene indicata la necessità di proseguire nella promozione della parità di genere, nel contrasto agli stereotipi, nella riduzione del *gap* salariale e di promuovere misure a favore di una più equa distribuzione del lavoro di cura non remunerato e delle responsabilità di cura tra donne e uomini; inoltre, di delineare sotto la Presidenza italiana, una *roadmap* comune per accelerare i progressi per il raggiungimento dell'obiettivo di Brisbane, anche attraverso l'adozione di misure per rimuovere le barriere alla parte-

cipazione economica e all'imprenditorialità delle donne ».

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Laura BOLDRINI (PD), intervenendo da remoto in qualità di cofirmataria della proposta di risoluzione, ringrazia la collega Spadoni per l'iniziativa assunta, nella consapevolezza che occorre realizzare una efficace azione di sensibilizzazione del consesso G20 in materia di parità di genere. Peraltro, come evidenziato in sede di discussione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il nostro Paese registra ancora gravi carenze, non solo in tema di accesso delle donne al mondo del lavoro, ma in

tutte le politiche che afferiscono alla promozione della parità. Auspica, quindi, che la presidenza italiana del G20 sappia rilanciare la riflessione su questo tema, che ha molto a che fare con il benessere ed il progresso delle società.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 40

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione del Presidente del Comitato militare dell'UE, Generale Claudio Graziano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 41

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari ..... 41

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco ..... 41

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che l'onorevole Dall'Osso cessa di far parte della Commissione.

**Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produ-**

**zione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.**

**Audizione del Presidente del Comitato militare dell'UE, Generale Claudio Graziano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio GRAZIANO, *Presidente del Comitato militare dell'UE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppina OCCHIONERO (IV), Giovanni RUSSO (Misto), Alberto PAGANI (PD), Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) e Giovanni Luca ARESTA (M5S).

Claudio GRAZIANO, *Presidente del Comitato militare dell'UE*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

**Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.**  
**C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.40 alle 17.45.

**Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.**  
**C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.45 alle 17.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

#### La seduta comincia alle 15.25.

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**  
C. 3132 Governo.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta del 15 giugno 2021. Al riguardo la presidenza, alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi medesimi, nonché a seguito di un'ulteriore valutazione dei testi, riammette le seguenti proposte emendative:

Comaroli 3.01, in quanto connesso, al pari di altri emendamenti già dichiarati

ammissibili, alle misure a sostegno dello sport, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 10 del provvedimento;

Cattaneo 4.065, Del Barba 9.07, Bellachioma 9.037, Martinciglio 9.062, nonché gli identici Lollobrigida 9.074, Lupi 9.099, Gagliardi 9.02 e Mazzetti 9.098, volti a favorire attraverso meccanismi di definizione agevolata il pagamento dei carichi contributivi pregressi;

gli identici Pezzopane 6.5, Butti 6.21, Polidori 6.25, Mandelli 6.28, Giacomoni 6.30, Lucchini 6.8, nonché Fregolent 6.014 e gli identici Baldini 6.041, Moretto 6.016, Manzo 6.034 e Zucconi 6.045, che, recando modifiche alle disposizioni in materia di esclusione dalla corresponsione della Tari delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, appaiono suscettibili di determinare benefici per le imprese interessate;

De Micheli 7.54 e 7.50, Buratti 7.53, 7.51 e 7.055, Mandelli 11.095, nonché gli identici Polidori 11.086, Trano 11.0111, Del Barba 11.016 e Polidori 11.087, Grimaldi 11.065, Andreuzza 25.010 e Pastorino 73.061, che intervengono sulla disciplina dei canoni demaniali marittimi, in quanto suscet-

tibili di determinare benefici a vantaggio dei concessionari;

Rotta 7.06, che consente interventi di recupero e riconversione di beni demaniali anche ai fini della successiva assegnazione in concessione, in quanto di contenuto analogo all'emendamento Braga 7.05, già dichiarato ammissibile;

gli identici Torto 9.072, Terzoni 9.040 e Trancassini 9.085, gli identici Pezzopane 74.03 e Patassini 74.05, nonché Pella 76.027, che recano disposizioni relative alle spese di funzionamento di alcune Strutture di missione del Ministero dell'interno, in quanto afferenti al monitoraggio degli interventi nelle aree colpite dal sisma 2016;

Capitanio 11.06, che dispone una dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G, in quanto di contenuto analogo ad altri emendamenti, tra cui Bruno Bossio 13.14, già dichiarati ammissibili;

Buratti 13.055, Prisco 16.011, nonché gli identici Giacomoni 11.0100 e Bellachioma 11.068, che, intervenendo sulla disciplina del credito al consumo, appaiono volti al sostegno della liquidità;

Fusacchia 14.02, limitatamente alla lettera *b*), e Carabetta 14.023, limitatamente al numero 2), finalizzati alla riduzione degli oneri per la costituzione di *start up* innovative, ferma restando l'inammissibilità rispettivamente della lettera *a*) e del numero 1);

gli identici Pella 17.4 e Buratti 17.3, che modificando la disciplina degli investimenti in titoli di Stato con fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa, appaiono volti al sostegno della liquidità delle imprese;

Fassina 23.05 e Vignaroli 56.07, che prevedono una deroga alla norma che prevede la liquidazione delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dagli enti locali che abbiano un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, in quanto

volti a tenere conto degli effetti sui bilanci 2020-2021 dell'emergenza pandemica;

gli identici Patassini 52.029, Pella 52.0108, Ripani 52.085, Buratti 52.050 e Ruffino 52.09, che prevedendo, la sospensione, per il 2020 e 2021, delle norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere aumenti di capitale nelle società in perdita negli ultimi tre anni e impongono alle amministrazioni l'adozione di piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni possedute, appaiono volti a tenere conto degli effetti sui bilanci 2020-2021 dell'emergenza pandemica;

gli identici Lorenzin 34.16, Del Barba 34.24, Boldi 34.19, Stumpo 34.51 e Manzo 34.36, nonché Bagnasco 27.04, che intervengono in materia di acquisizione dei dati individuali, in forma anonimizzata, in relazione al consumo di tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche al fine di supportare l'analisi epidemiologica dei cittadini nell'attuale contesto pandemico;

Grimaldi 34.35, in quanto reca misure atte a favorire l'impiego di farmaci equivalenti, risultando di contenuto identico all'articolo aggiuntivo Fioramonti 56.01, già dichiarato ammissibile;

gli identici Rostan 35.01, Del Barba 35.05, Ianaro 35.010, Bellachioma 35.014, Stumpo 35.021 e Lorenzin 35.02, che modificano la normativa vigente riguardante il Fondo per il rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi, prevedendo un aumento delle risorse a fronte del prevedibile incremento della spesa dovuta alle maggiori diagnosi di cancro attese nel 2021, conseguente alla riduzione degli esami di screening registrato nel 2020 a causa della pandemia;

Mura 37.05 e Tripiedi 50.027, che prevedono la modifica dei parametri per l'accesso alla tutela INAIL, al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psicofisica subiti dal lavoratore anche a seguito di contagio da Sars-Cov-2;

Ferro 37.015, che, riducendo l'IVA sui prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza, rappresenta un incentivo al consumo e un sostegno alle imprese del settore;

Quartapelle Procopio 42.5, che, nel prevedere per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS specifici criteri di calcolo dell'indennità relativa ai congedi di maternità e di paternità per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, è volto a garantire l'integrità dell'indennità per le lavoratrici e i lavoratori che hanno subito una riduzione degli introiti anche a causa del rallentamento dell'attività economica connesso alla pandemia;

Ruffino 50.01, 50.02, 50.03 e 50.04, che configurano un incentivo al consumo e un sostegno alle imprese del settore, in quanto volti ad abolire o a ridurre l'IVA sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile;

Trancassini 57.021 e Cancellieri 8.017, che intervengono sulla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 819 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

Zordan 67.19, nonché gli identici Pellicani 67.49, Ruffino 67.51, Lattanzio 67.52, Fornaro 67.83, Pella 67.89, Casciello 67.102, Gariglio 67.12, Napoli 67.17 e Trancassini 67.67, che consentono alle emittenti radio-televisive locali di utilizzare marchi, denominazioni o testate che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, purché appartenenti alla medesima società o gruppo, consentendo così a tali imprese di valorizzare in maniera più efficiente i propri *asset*;

Golinelli 68.44, nonché gli identici Gagliardi 68.16 e Critelli 68.3, che modificano la disciplina concernente l'autorizzazione a compensare gli aiuti europei con i contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole al fine di rendere più agevole l'utilizzo di tale meccanismo di compensazione;

Marco Di Maio 68.35, che interviene sulle modalità di accesso al credito per le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata, al fine di consentirne un più agevole accesso al credito;

Golinelli 68.41 e gli identici Incerti 68.11, Nevi 68.72 e Gadda 68.33, limitatamente al comma 15-*quater*, che intervengono ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, intendendo salvaguardare il mantenimento della predetta qualifica e il conseguente trattamento fiscale agevolato;

Manzato 68.010, che istituisce l'accordo integrato di filiera, recando misure per la crescita del settore agricolo e agro-alimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti *made in Italy*;

Parentela 68.019, che, introducendo modifiche alla disciplina in materia di apicoltura, di cui all'articolo 34 della legge n. 154 del 2016, reca misure di sostegno per gli imprenditori apistici;

Ubaldo Pagano 70.02, che consente ai piccoli birrifici artigianali di mantenere l'accisa con un'aliquota agevolata, prorogando al 1° gennaio 2022 alcuni adempimenti onerosi che invece condizionavano il mantenimento del predetto beneficio;

Cenni 71.3, che, recando interventi compensativi in favore di aziende agricole danneggiate da eventi naturali avversi, presenta comunque finalità riconducibili all'articolo 71 del provvedimento;

Gadda 71.11, che modifica la disciplina in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente relativamente alle cooperative agricole, prevedendo che la valutazione dei due esercizi nei quali si registra l'assenza dei requisiti previsti, ai fini della conseguente decadenza dalla predetta qualifica, decorra dalla cessazione dello stato di emergenza;

gli identici Bagnasco 73.071, Pastorino 73.062, Polidori 73.067, Del Barba

73.015, Di Muro 73.041, Paita 73.022, Traversi 73.048 e Rixi 73.030 nonché Rixi 73.035, che, disponendo l'irrilevanza ai fini fiscali dei contributi erogati agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate in relazione al crollo del viadotto Polcevera, appaiono configurare un sostegno alle imprese del settore;

Ubaldo Pagano 77.2, in quanto, istituendo un Fondo, con una dotazione di 5 milioni per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, è volto al riconoscimento di un indennizzo alle famiglie e alle imprese per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

Considerato inoltre il consenso unanime dei gruppi, avverte che vengono altresì riammesse le seguenti proposte emendative:

Fassina 23.04, che disciplina gli effetti della morte del socio nelle banche di credito cooperativo;

Fassina 23.03, che reca norme in materia di partecipazione azionaria alle banche popolari;

Viscomi 37.03, gli identici Viscomi 37.07 e Tucci 37.021, nonché Ferro 37.014, che recano disposizioni per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili;

Cannizzaro 50.052 e 50.056, volti a prevedere la realizzazione di tirocini di inclusione sociale nell'ambito della regione Calabria;

Cannizzaro 50.051, 50.053, 50.054, 50.055, 50.057, 50.058, 50.059, 50.061, 50.062, 50.063 e 50.064, che prevedono assunzioni a tempo determinato presso diverse amministrazioni statali con sede nella regione Calabria.

Avverte, infine, che, a seguito di ulteriore valutazione, deve considerarsi inammissibile l'emendamento Magi 30.5, in quanto di contenuto sostanzialmente ana-

logo a quello dell'emendamento Noja 33.09, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel manifestare perplessità in merito all'adozione, nella presente circostanza, di criteri a suo avviso eccessivamente rigorosi ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, rispetto a quelli adottati in occasione dell'esame del precedente decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, invita la presidenza a compiere un'ulteriore valutazione di talune proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia dichiarate inammissibili e che, a suo giudizio, risultano invece coerenti rispetto agli ambiti di intervento e alle finalità perseguite dal provvedimento. In particolare, richiama l'attenzione della presidenza sulle proposte emendative Bucalo 1.010, Trancassini 7.62, Foti 27.015, De Toma 34.010, Meloni 51.08, Zucconi 55.6, Bucalo 58.69, Frassinetti 58.70, Bucalo 58.71, Frassinetti 58.72, Bucalo 59.011 e Frassinetti 59.82. In particolare, richiama l'attenzione sull'articolo aggiuntivo Meloni 51.08, che interviene sulla questione di indubbia rilevanza legata alle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite a Roma Capitale, che sembra potersi comunque ricondurre, tra l'altro, alle disposizioni relative alle città d'arte, presenti all'articolo 7 del decreto-legge in discussione. Ritiene in conclusione che, come dimostra tra le altre anche la riammissione dell'emendamento Ubaldo Pagano 77.2, di cui pure condivide pienamente le finalità, la presidenza debba necessariamente applicare nel vaglio di ammissibilità, secondo un approccio improntato alla reciproca collaborazione, un certo margine di elasticità e buon senso.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel prendere atto delle richieste avanzate dall'onorevole Trancassini ai fini di una ulteriore valutazione delle proposte emendative dallo stesso richiamate, osserva tuttavia come i contenuti del presente decreto-legge non siano del tutto sovrapponibili a quelli del precedente decreto-legge cosiddetto Sostegni, fermo restando che, soprattutto per

quanto riguarda le proposte emendative di carattere prevalentemente ordinamentale dichiarate inammissibili, le stesse potrebbero eventualmente essere più utilmente ripresentate nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 77 del 2021, cosiddetto Semplificazioni, ora all'esame del Parlamento (C. 3146).

Vanessa CATTOI (LEGA) invita la presidenza a voler riconsiderare l'inammissibilità degli identici articoli aggiuntivi 54.03 a sua prima firma e Plangger 54.02, volti ad allineare la scadenza delle concessioni concernenti le grandi derivazioni idroelettriche nella regione Trentino-Alto Adige a quella prevista a normativa vigente per le restanti regioni ordinarie, tenuto conto dell'urgente necessità, per le imprese coinvolte, di procedere ad una programmazione delle relative attività.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) si associa alla richiesta di riesame testé formulata dalla collega Vanessa Cattoi.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla presidenza un chiarimento in ordine alle proposte emendative citate nella parte conclusiva dello *speech*, che risulterebbero riammesse sulla base del consenso unanime in proposito espresso dai gruppi, dal momento che, almeno per quanto personalmente lo riguarda, si è limitato a manifestare in proposito, quando interpellato per le vie brevi dai gruppi interessati, una disponibilità di massima, riservandosi invece una valutazione conclusiva solo al momento dell'acquisizione del quadro completo delle proposte emendative da riammettere sulla base della predetta unanimità.

Fabio MELILLI, *presidente*, assicura che le proposte emendative riammesse sulla base del consenso unanime tra i gruppi rappresentano il frutto di una concorde, esplicita indicazione in tal senso a lui pervenuta dai gruppi medesimi, fermo restando che, qualora la predetta unanimità dovesse per qualche ragione ora venire

meno, le medesime proposte emendative sarebbero da intendersi naturalmente non più riammesse. Per quanto concerne invece la richiesta di riesame formulata dall'onorevole Vanessa Cattoi, conferma l'inammissibilità degli identici articoli aggiuntivi 54.03 a sua prima firma e Plangger 54.02, sia perché esse recano modifiche allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, che non possono evidentemente essere ritenute ammissibili nell'ambito di un provvedimento d'urgenza, sia in considerazione delle specifiche finalità perseguite dal decreto-legge in discussione.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) chiede un chiarimento in merito alle proposte emendative riammesse sulla base del consenso unanime dei gruppi ed aventi ad oggetto assunzioni o misure comunque relative al personale di enti pubblici, dal momento che altri emendamenti a sua firma, analogamente vertenti sul medesimo tema, sono stati invece giudicati inammissibili.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel sottolineare come, sulla base dei criteri adottati e degli specifici contenuti del provvedimento in esame, non siano state considerate ammissibili in via generale le proposte emendative aventi ad oggetto assunzioni di personale, ribadisce che la riammissione degli emendamenti Viscomi 37.03, identici Viscomi 37.07 e Tucci 37.021, Ferro 37.014, Cannizzaro 50.052 e 50.056, nonché Cannizzaro 50.051, 50.053, 50.054, 50.055, 50.057, 50.058, 50.059, 50.061, 50.062, 50.063 e 50.064, è stata stabilita sulla base del consenso unanime sul punto manifestato dai gruppi, atteso il rilievo particolare delle tematiche dagli stessi affrontate ed in considerazione della particolare urgenza sociale ai medesimi sottesa, fermo restando che, come già in precedenza precisato, qualora la predetta unanimità dovesse ora venire meno, gli emendamenti in argomento sarebbero conseguentemente da intendersi inammissibili.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo da remoto, nel ringraziare preliminarmente la presidenza per il notevole

lavoro svolto, soprattutto a fronte dell'assai rilevante numero di proposte emendative presentate, chiede tuttavia una più attenta valutazione circa l'inammissibilità dell'emendamento a sua prima firma 77.4, esclusivamente finalizzato a precisare gli istituti di studi giuridici beneficiari del contributo finanziario già stanziato dall'articolo 1, comma 573, della legge di bilancio per il 2021, onde superare le difficoltà attuative incontrate dalla citata disposizione legislativa.

Ubaldo PAGANO (PD), con riferimento all'emendamento a sua prima firma 77.2, diano richiamato dall'onorevole Trancassini, si limita ad osservare che la finalità dello stesso è essenzialmente quella di assicurare ai proprietari degli immobili che hanno subito danni dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto, in favore dei quali sia stata emessa una sentenza definitiva di risarcimento dei danni a carico di ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, l'effettivo percepimento delle somme dovute.

Mauro DEL BARBA (IV) chiede un'ulteriore valutazione dell'emendamento Annibaldi 45.2, volto ad incrementare di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, da destinare all'avvio di una campagna di comunicazione istituzionale di prevenzione e contrasto della violenza economica sulle donne, nonché alla valorizzazione dei percorsi di autonomia ed emancipazione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel riconoscere che molte delle proposte emendative, di cui è stato chiesto un riesame, sono apprezzabili nel merito e difendono cause rilevanti, menzionando in particolare l'emendamento Prestigiacoio 77.4 che prevede un contributo per due istituti di ricerca in materie giuridiche, rileva tuttavia che la Commissione non sta esaminando il disegno di legge di bilancio e che dichiarare ammissibili proposte che prevedono un contributo specifico implicherebbe riammet-

tere un numero estremamente elevato di proposte emendative. Sottolinea inoltre che il giudizio di ammissibilità ha comportato un lavoro complesso a causa dell'ingente numero di proposte emendative presentate e ricorda in breve i criteri di ammissibilità adottati dalla presidenza basati sulla stretta attinenza al contenuto del decreto-legge o alle sue finalità, sulla introduzione di misure di rilancio dell'economia oppure di misure di indennizzo o ristoro per i soggetti colpiti dall'emergenza pandemica. Si sofferma quindi su altri criteri di esclusione che la presidenza ha tenuto presenti in relazione a determinati ambiti: in materia fiscale non sono stati ritenuti ammissibili interventi di riforma organica, per quanto concerne le misure a favore della famiglia, tra le altre, le proposte emendative di sostegno al terzo figlio sono state giudicate estranee al contenuto del decreto-legge. Sono stati ritenuti invece ammissibili gli emendamenti recanti interventi nel settore sanitario legati alla pandemia in corso nonché misure connesse all'emergenza abitativa e, in fine, le proposte emendative relative agli eventi sismici che hanno colpito, negli scorsi anni, il territorio nazionale.

Replicando quindi all'onorevole Trancassini, fa presente che l'emendamento Trancassini 7.62, che consente un piano aggiuntivo di assunzioni da parte dell'ENIT, non può essere considerato ammissibile come tutte le proposte di assunzione di personale escluse per le ragioni già ricordate e con l'eccezione, per consenso unanime dei gruppi, delle assunzioni presso gli uffici periferici delle amministrazioni statali nella regione Calabria. Allo stesso modo non ritiene ammissibili le proposte emendative concernenti le cause di esclusione dalle gare di appalto, come l'articolo aggiuntivo Foti 27.015, né quelle che, in materia di imposta di soggiorno, prevedono l'esonero dalla trasmissione telematica al comune dei dati relativi ai pernottamenti, come l'emendamento Zucconi 55.6.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni formulate dai presentatori nonché a seguito di un'ulteriore valutazione degli emendamenti, riammette le proposte emendative Meloni 51.08, Baldino 52.055 e Salafia

52.061, che riguardano Roma Capitale, analogamente a quanto già avvenuto in occasione dell'esame di provvedimenti di ampio contenuto aventi incidenza sul sistema economico nazionale. Ritiene, infine, di riammettere l'emendamento Bucalo 58.69, che dall'anno scolastico 2021/2022 prevede l'incremento della dotazione organica dei docenti, per consentire la riduzione del numero di alunni per classe come misura di contrasto alla diffusione dell'epidemia, a differenza delle altre proposte in materia di personale scolastico che non hanno diretta attinenza con l'emergenza.

Paolo TRANCASSINI (FDI), alla luce degli esiti conclusivi del riesame delle proposte emendative inammissibili, esprime a

nome del proprio gruppo l'assenso alla riammissione delle proposte emendative citate all'inizio della seduta dalla presidenza in merito alle quali era stata prospettata, dalla presidenza medesima, l'esistenza di un consenso unanime da parte dei gruppi.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15 e dalle 17.40 alle 17.55.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	49
Sulla pubblicità dei lavori .....	49
5-05978 Martinciglio: Semplificazione delle procedure per l'accesso all'agevolazione fiscale del « Superbonus » ed estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento .....	50
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	54
5-06048 Nardi: Regime di tassazione per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti .....	50
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	56

#### RISOLUZIONI:

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo ( <i>Discussione e rinvio</i> )	50
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53
---	----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo .....	53
--	----

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che il deputato Guido Della Frera entra a far parte della Commissione e che i depu-

tati Lucia Albano e Raphael Raduzzi cessano di farne parte.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei

deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte altresì che l'interrogazione Martinciglio n. 5-05978 è stata sottoscritta dal deputato Zanichelli e che l'interrogazione Nardi n. 5-06048 è stata sottoscritta dal deputato Topo.

**5-05978 Martinciglio: Semplificazione delle procedure per l'accesso all'agevolazione fiscale del « Superbonus » ed estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento.**

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda quindi come le categorie interessate richiedano indicazioni certe sulla proroga dell'agevolazione e maggiore chiarezza sulle sue modalità applicative.

Si impegna quindi a lavorare per contribuire al miglioramento di questo strumento, di particolare importanza per la ripresa economica del Paese.

**5-06048 Nardi: Regime di tassazione per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti.**

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele TOPO (PD) prende atto della possibilità, espressa dal rappresentante del Governo, di un intervento legislativo chiarificatore e confida in una sua rapida adozione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

## RISOLUZIONI

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione dell'atto di indirizzo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi la discussione della risoluzione Buratti n. 7-00668, in materia di iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

Avverte poi che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Umberto BURATTI (PD) evidenzia che la risoluzione ha ad oggetto le banche di credito cooperativo, dette anche banche di comunità. Si tratta di una presenza storica e importante nel nostro Paese, che ha avuto origine dalle vecchie banche artigiane. Rammenta poi la riforma attuata con il decreto-legge n. 18 del 2016, che ha comportato la costituzione dei gruppi bancari cooperativi e la conseguente applicazione della normativa bancaria europea, che impone regole, obblighi e adempimenti introdotti per banche di dimensioni notevolmente superiori rispetto a quelle delle singole banche di credito cooperativo. Ne conseguono, per queste ultime, costi e difficoltà di gestione.

Ricorda quindi come molte famiglie e imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, ottengano credito da queste banche. Evidenzia pertanto la necessità di ri-

pensare il sistema, magari ispirandosi alle banche di comunità di origine anglosassone, che stanno conquistando il ruolo che gli spetta. Rileva quindi come sia fondamentale che in ogni piccolo centro siano presenti sportelli bancari, anche per evitare il ricorso al credito illegale.

Conclude sottolineando che con la risoluzione in oggetto si chiede al Governo di adottare tutte le opportune iniziative in sede europea per un adeguamento della normativa di settore in modo tale che queste banche possano accrescere il proprio contributo alla ripresa dell'economia del nostro Paese.

Segnala infine che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 142 del 2019, relativo alla Banca popolare di Bari, erano state presentate proposte emendative volte a far fronte alla situazione illustrata nella risoluzione.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, si riserva di valutare la possibilità di una convergenza sulla risoluzione presentata dal collega Burratti o, in alternativa, di presentare una nuova risoluzione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che è stato convenuto in Ufficio di Presidenza di svolgere alcune audizioni sulla tematica oggetto della risoluzione. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e VII).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di lunedì 21 giugno prossimo e che le Commissioni riunite Giustizia e Cultura ne concluderanno l'esame nella giornata di domani. La Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il parere di competenza entro la seduta odierna.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e VII Cultura, del disegno di legge recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (C. 2751, Governo), come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, consta di 5 articoli.

Evidenzia che il disegno di legge è volto a realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da determinati percorsi di studio universitari. In sostanza, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni. Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali interessati o delle relative federazioni.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nel percorso intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, il cui articolo 102 ha già introdotto il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia: si è trattato, in quel caso, di un intervento d'urgenza per fare fronte – con l'immissione di personale medico abilitato – alle difficoltà in cui versava il Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricorda inoltre che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano di Ripresa e Resilienza, tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro.

Con il provvedimento in esame il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato, ricomprendendovi i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, medico veterinario e psicologo (articolo 1) e i corsi di laurea professionalizzanti per l'esercizio delle professioni tecniche regolamentate di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato (articolo 2). A fronte di tale ampliamento si prevede lo svolgimento di tirocini che avranno luogo durante i corsi di studio, quali parti integranti degli stessi.

In relazione alla previsione del valore abilitante delle lauree sopra indicate, l'articolo 3 del provvedimento prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, è adeguata la disciplina delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 e sono disciplinate le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Si prevede poi che le università adeguino, con decreto rettorale, i regolamenti didattici di ateneo.

L'articolo 4 consente poi un ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti con riferimento ai corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*.

L'estensione del valore abilitante della laurea alle professioni di cui all'articolo 4, dovrà essere richiesta dalle rappresentanze

nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento ed è disposta con regolamento di delegificazione emanato, su proposta o iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione, sentito il relativo ordine o collegio professionale. Con i medesimi regolamenti sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa e il superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e sono previste le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, nonché la composizione della commissione giudicatrice. Il comma 2-*bis* individua le norme generali sulla cui base sono emanati i regolamenti sopra menzionati.

Si demanda poi a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca e a decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Segnala che nel testo originario dell'articolo 4, comma 1, erano indicate espressamente le professioni per le quale poteva essere previsto un ampliamento del sistema dei titoli professionali abilitanti. Tra queste era compresa, in relazione alle competenze della Commissione Finanze, la figura dell'attuario, ovvero del professionista che, ai sensi della legge n. 194 del 1942, effettua prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. Poiché per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di attuario non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, ritiene che l'articolo 4, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, sia comunque applicabile a detta professione.

L'articolo 4-*bis* detta disposizioni specifiche per l'accesso alla professione di chimico, fisico e biologo.

L'articolo 5 reca disposizioni relative alla decorrenza dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 4-*bis* e demanda a uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, l'individuazione delle modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Il comma 3 prevede la sospensione dei finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria nei confronti delle università che non adeguano i propri regolamenti didattici, entro dodici mesi dalla data di adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 3.

L'articolo 5-*bis* detta infine disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante alla professione di psicologo, applicabili agli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Concludendo, evidenzia che, come è noto, il provvedimento ha sollevato talune preoccupazioni nelle categorie professionali delle materie giuridico-economiche. Al riguardo ritiene necessario dare certezza a questi professionisti chiarendo che le lauree abilitanti sono rigorosamente quelle dell'articolo 1.

Osserva poi che opportunamente l'articolo 4 prevede che per l'ampliamento delle lauree abilitanti occorra una espressa e formale richiesta delle rappresentanze nazionali dell'ordine o dei collegi professionali di riferimento, le quali conoscono bene le esigenze delle proprie professioni e sanno tutelare i propri iscritti.

Ribadisce infine che, come chiarito anche dal Governo, l'ipotesi di lauree idonee da sole a far conseguire abilitazioni professionali non trova applicazione né per gli avvocati né per altre categorie professionali, come i commercialisti, gli ingegneri e i notai. Si tratta, infatti, di percorsi professionali che, per specificità, sono esclusi da tali possibilità.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

**Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Esame C. 2104 Alemanno.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**5-05978 Martinciglio: Semplificazione delle procedure per l'accesso all'agevolazione fiscale del « Superbonus » ed estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che il Superbonus 110 per cento è una misura introdotta con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (« Decreto Rilancio »), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e senz'altro rappresenta una boccata d'ossigeno per l'edilizia duramente colpita dalla crisi sanitaria, generando effetti positivi oltre che di carattere economico anche ambientale – dal momento che i lavori realizzati per migliorare la classe energetica degli immobili comporteranno una notevole contrazione dei costi gestionali degli stessi dovuta alla diminuzione delle dispersioni, nonché un incremento di valore degli immobili, compensando così il crollo dei prezzi che è stato registrato a seguito della crisi causata dal COVID-19.

Gli Onorevoli lamentano tuttavia che le criticità dettate dalla lentezza della burocrazia, dalla complessità delle procedure e dai rischi finanziari connessi al mancato rispetto dei tempi limite, potrebbero notevolmente depotenziare l'efficacia della misura, soprattutto a fronte del tempo ridotto della sua vigenza.

Gli Onorevoli evidenziano che dette criticità descritte scoraggiano la maggior parte dei cittadini che, in molti casi, rinuncia all'agevolazione del 110 per cento con ciò ridimensionando l'efficacia dell'incentivo; nella relazione deliberata dalla Commissione bilancio sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*, con riferimento alla « Rivoluzione verde e transizione ecologica » è stato proposto di « garantire la proroga delle agevolazioni fiscali al 110 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Superbonus) fino al 2023 ».

Pertanto, gli Onorevoli chiedono se « si intenda adottare iniziative per estendere il Superbonus 110 per cento 2023 per tutte le tipologie di interventi » e se « nell'ottica di azionare la “catena virtuosa” di cui in premessa e di incentivare i cittadini ad accedere alla misura nonostante le disfunzioni burocratiche registrate, si ritenga di valutare l'opportunità di adottare iniziative per semplificare la procedura ed estendere ulteriormente la misura anche al 2024 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presentata nel corso della seduta di *question time* svoltasi il 26 maggio scorso in Aula Camera, il cosiddetto Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio n. 34, è stato introdotto quale strumento per rilanciare rapidamente le attività dell'intero comparto dell'edilizia e far ripartire i cantieri dopo la brusca frenata dovuta al *lockdown*.

Detta agevolazione è, inoltre, importante per accelerare la transizione energetica del Paese, in vista degli obiettivi indicati anche in sede europea.

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali.

L'ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR e Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro.

Il recente decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per

gli investimenti, ha modificato il menzionato articolo 119.

Ai sensi del nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 119, introdotto dal citato decreto-legge n. 59 del 2021, è prevista la proroga della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati dai condomini e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, purché alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Inoltre, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » e realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici.

È opportuno ricordare anche che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è definito l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l'efficienza energetica attraverso l'isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l'autoproduzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti. L'obiettivo fissato dall'Unione europea è di raddoppiare il

tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025.

In relazione alla richiesta di adottare iniziative per semplificare l'accesso alla procedura del Superbonus, devono richiamarsi le novità introdotte dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio n. 77, recante « *Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure* ».

Il menzionato articolo apporta ulteriori modifiche al menzionato articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilendo che la detrazione al 110 per cento si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.

In particolare, poi, al fine di affrontare le numerose criticità, connesse relative alle attestazioni richieste per l'utilizzo del Superbonus e accelerarne l'utilizzo essenziale per l'efficientamento energetico e antisismico, il cennato articolo 33 sostituisce il comma 13-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d'inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.

Ai sensi del nuovo comma 13-*ter*, il Superbonus potrà essere revocato solo per mancata presentazione della CILA; per interventi realizzati in difformità dalla CILA; per assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o dell'epoca di realizzazione dell'edificio; non corrispondenza al vero delle attestazioni.

## ALLEGATO 2

**5-06048 Nardi: Regime di tassazione per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 – in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale – il cui comma 4, ha stabilito che dal « 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 ».

L'Onorevole evidenzia che « tale provvedimento rischia, però, di penalizzare fortemente altre attività che rientrano comunque nei nuovi limiti di spesa fissati per legge, come ad esempio gli esercenti di spettacoli viaggianti che sarebbero ad oggi costretti a versare 2.500 euro paradossalmente anche per l'installazione sul lungomare di una piccola giostra. ».

A tal riguardo, l'Onorevole richiama l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 secondo cui « Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale » e che, in riferimento a quest'ultima disposizione, l'Agenzia del demanio avrebbe chiarito che la legge n. 337 del 1968 « intendeva assimilare alle tariffe del suolo pubblico solo le tariffe del demanio comunale e non marittimo ».

Tanto premesso l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per stabilire una tassazione equa, sostenibile e coerente con gli spazi occupati, per le attività dello spettacolo viaggiante nell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto ricordare che, in ragione dei molteplici aspetti che la materia investe, le questioni portate all'attenzione dall'Onorevole interrogante attengono alle competenze (ulteriormente ridisegnate nelle deleghe a seguito della formazione del nuovo Governo Draghi) di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), prevede espressamente che « Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime ».

A seguito del conferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 112/1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo sono state trasferite alle regioni ed ai comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali.

In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l'altro, l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l'Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, comma, 274 legge 311/2004 in caso di mancato pagamento.

Tanto premesso, l'Agenzia del demanio fa presente che le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 fanno espresso ed esclusivo riferimento all'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di proprietà dei Comuni (cfr. artt. 9 e 11).

Tale normativa, difatti, ha ad oggetto le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale e non trova applicazione relativamente al demanio pubblico dello Stato, il cui utilizzo è invece disciplinato dalle specifiche leggi di settore che prevedono diversi criteri di quantificazione dei relativi canoni (cfr. articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; decreto-legge 5 otto-

bre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

Si precisa, poi, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, « sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento ».

Tanto premesso, una possibile diversa interpretazione potrebbe essere giustificata dalla genericità del riferimento contenuto nell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 al suolo demaniale, così che si potrebbe concludere nel senso che tutte le occupazioni effettuate dai soggetti in questione – comprese, quindi, anche quelle effettuate sul demanio marittimo (art. 822 c. c.) – siano assoggettate al canone patrimoniale istituito dai comuni ai sensi dei citati commi 816 e seguenti della citata legge n. 160 del 2019. Per la verità, tuttavia, nell'interpretazione si dovrebbe anche tenere adeguato conto di quanto previsto dall'articolo 9 della predetta legge n. 337 del 1968.

Stante, quindi, la complessità del descritto quadro normativo, si potrebbe valutare un intervento legislativo chiarificatore rispetto al quale andrebbe, tuttavia, valutata la portata degli effetti finanziari.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Revoca dell’abbinamento della risoluzione n. 7-00550 Lattanzio – Approvazione della risoluzione n. 8-00126</i> ) .....	58
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	62
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell’esame e rinvio</i> ) .....	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura, Lucia Borgonzoni.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Revoca dell’abbinamento della risoluzione n. 7-00550 Lattanzio – Approvazione della risoluzione n. 8-00126).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, su richiesta del deputato Lattanzio, concede l’ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, la discussione della risoluzione a sua prima firma n. 7-00550 avrà luogo disgiuntamente da quella delle altre risoluzioni in titolo, in quanto tale risoluzione verte su un ambito materiale non del tutto coincidente con quello delle altre risoluzioni.

La Commissione prende atto.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la discussione delle risoluzioni in titolo è iniziata il 6 ottobre scorso; è proseguita a novembre con alcune audizioni informali di soggetti selezionati; da ultimo, il deputato Vacca si era incaricato di lavorare ad un possibile testo unitario e condiviso.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver ricordato che i numerosi impegni della Commissione hanno reso difficoltoso nei mesi passati riprendere la discussione delle risoluzioni, riferisce di aver elaborato una proposta di risoluzione unitaria (*vedi allegato*) che tiene conto delle istanze conte-

nute nelle diverse risoluzioni in discussione e che è frutto, altresì, della proficua collaborazione con il Governo. Illustra quindi la proposta di risoluzione, soffermandosi in particolare sugli impegni rivolti al Governo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ringrazia il deputato Vacca per essere riuscito nel difficile compito di armonizzare i contenuti delle diverse risoluzioni: ritiene che il testo proposto sia condivisibile per la buona sintesi raggiunta delle diverse posizioni. Sottolinea quindi la delicatezza del tema della risoluzione, che ha lo scopo di realizzare un duplice obiettivo: quello di favorire la diffusione e la fruizione della cultura nel modo più ampio possibile e, allo stesso tempo, quello di garantire uniformità di indirizzo e di attuazione delle norme. In questo senso assume particolare rilevanza, a suo avviso, il concetto di «libertà di panorama temperata» quale forma di eccezione nell'ambito della normativa a tutela del diritto d'autore, prevista dalla risoluzione che incide in modo positivo sulle molteplici realtà del patrimonio culturale italiana.

In conclusione, apprezzando i contenuti della proposta di risoluzione unitaria elaborata dal deputato Vacca, preannuncia il voto favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) ritiene che il testo proposto dal deputato Vacca rappresenti una buona sintesi delle varie posizioni sul tema: un tema di estrema attualità che concerne sia la libertà di espressione artistica, sia la tutela del diritto di autore. La risoluzione si prefigge di rendere finalmente possibile la piena valorizzazione delle nuove tecnologie digitali nell'ambito del patrimonio museale e archeologico. Il testo recepisce anche premesse e impegni contenuti nella risoluzione presentata dal suo gruppo, soprattutto per ciò che concerne il libero uso di immagini di beni non coperti da diritti d'autore. Ritiene che l'approvazione della risoluzione dimostri la capacità del Parlamento di stare sull'attualità e di leggere con nuove chiavi di lettura temi complessi. Ricorda peraltro che altri problemi, anch'essi toccati dalla sua riso-

luzione 7-00557 restano aperti ed esprime l'auspicio che il Governo ponga l'attenzione quanto prima anche ad essi, per affrontarli e risolverli.

Valentina APREA (FI), premesso di riconoscersi nella proposta di risoluzione, preannuncia il voto favorevole.

Germano RACCHELLA (LEGA), associandosi ai giudizi positivi dei commissari che l'hanno preceduto negli interventi e apprezzando lo sguardo verso il futuro offerto dalla risoluzione proposta dal deputato Vacca, la quale mostra attenzione al patrimonio artistico italiano e consapevolezza della sua importanza, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Alessandra CARBONARO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, sottolinea come il risultato ottenuto sia il frutto della collaborazione di tutti nello sforzo di valorizzare il patrimonio culturale italiano. Ritiene fondamentale trovare soluzioni per garantire il diritto dell'autore e insieme proteggere e valorizzare il lavoro di quanti operano nel mondo della cultura con ruoli diversi. Ritiene che ridurre le limitazioni alla possibilità di riproduzione del patrimonio artistico sia fondamentale per lo sviluppo della cultura.

La sottosegretaria Lucia BORGONZONI, nell'esprimere il parere favorevole del Governo sul testo proposto dal deputato Vacca, assicura che il Governo si adopererà per l'attuazione degli impegni e che altrettanta attenzione sarà posta ai problemi rimasti aperti.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver espresso soddisfazione per il lavoro svolto, che ancora una volta dimostra la capacità dalla Commissione di restare unita sui temi importanti, prende atto che le risoluzioni 7-00423 Vacca, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea vengono ritirate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 8-00126 (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

**C. 3132 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso avanzata al Presidente della Camera, la Commissione è stata chiamata ad esprimere sul provvedimento, in sede consultiva, un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver premesso che le priorità per il gruppo di Fratelli d'Italia sono contenute negli emendamenti presentati al decreto-legge, sottolinea le carenze del provvedimento rispetto al settore dello spettacolo, che è stato duramente colpito dalla crisi legata alla pandemia e necessita di interventi ben più sostanziosi. Evidenzia, in particolare, che le perdite del settore sono arrivate in alcuni settori fino a valori tra l'80 e il 100 per cento del fatturato, con evidente rischio di sostenibilità finanziaria e di sopravvivenza per l'intera filiera. Fa presente, inoltre, che per il settore della musica dal vivo la ripresa delle attività, diversamente da quanto annunciato, ha potuto avvenire solo nel mese corrente.

Tra le misure a sostegno del settore proposte dal suo gruppo con appositi emendamenti, ricorda in primo luogo il *tax credit* per le spese di realizzazione degli spettacoli. Ricordando poi come il suo gruppo abbia sempre suggerito di agire sul fronte della domanda di cultura, raccomanda il ricorso a forme di detrazione fiscale per le spese per consumi culturali, da associare all'emissione di biglietti nominativi; evidenzia che tale strumento, se configurato come opzionale alla detrazione delle spese sanitarie, potrebbe essere introdotto senza oneri per lo Stato.

Rileva, poi, l'assenza dal decreto di misure di sostegno dell'editoria audiovisiva: un settore, tra l'altro, penalizzato dall'IVA, che non è agevolata come invece quella prevista per il libro. Al riguardo, evidenzia che l'introduzione di un'IVA agevolata potrebbe avere notevoli ricadute positive sia per il pubblico acquirente che per il settore stesso, i cui introiti sono fortemente diminuiti.

Sempre sul fronte del sostegno della domanda, ricorda come l'*Art bonus* si sia rivelato un ottimo strumento, i cui effetti positivi potrebbero essere rafforzati da una sua estensione ad altri ambiti, quale quello dei beni paesaggistici.

Ritiene poi fondamentale l'introduzione di misure a sostegno della stampa, a garanzia della sopravvivenza del settore e del pluralismo dell'informazione. Tra queste, potrebbe avere un'utilità rilevante, a suo avviso, la previsione di un credito di imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute per l'acquisto della carta.

Ricordando, quindi, il ruolo delle edicole, da considerare alla stregua di microimprese, suggerisce l'introduzione di contributi per l'acquisto di infrastrutture utili all'implementazione di nuovi servizi, di carattere soprattutto digitale, che le edicole potrebbero offrire accanto a quelli tradizionali.

Conclude sottolineando di non poter esprimere un giudizio favorevole sul decreto-legge, le cui misure, a suo avviso, sono insufficienti e intempestive rispetto all'emergenza, fermo restando il sostegno suo e

del suo gruppo alle categorie di soggetti destinatari del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

ALLEGATO

**7-00423 Vacca, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali.**

**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

la cultura è senza dubbio uno dei principali motori di sviluppo per il nostro Paese: risulta dunque essenziale promuovere una riflessione per cui è necessario ripartire dalla cultura intesa come prezioso bene comune e come occasione di condivisione;

l'Italia, nell'implementare la direttiva 2019/790/EU sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, deve avere un ruolo centrale per garantire il giusto equilibrio tra le posizioni giuridiche dei titolari dei diritti e quelle della collettività, quale fruitore della cultura;

il considerando 3 della direttiva 2019/790 invita gli Stati membri a considerare i rapidi sviluppi tecnologici che continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di *business* e nuovi attori, al fine di adeguare la legislazione in materia alle esigenze future, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica;

il contesto del recepimento della suddetta normativa europea rappresenta l'occasione per rispondere e chiarire, all'interno del nostro ordinamento giuridico, la portata delle istanze volte al riconoscimento della facoltà di libera riproduzione di immagini di beni culturali in pubblico dominio;

la recente riorganizzazione del Ministero della cultura, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, prevede la costituzione dell'Istituto centrale per la digitaliz-

zazione del patrimonio culturale – *Digital Library* – che cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, elaborando, a tal fine, il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e curandone l'attuazione, oltre ad essere chiamato ad esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia;

la direttiva 29/2001/CE, all'articolo 5, lettera *h*), prevede già la facoltà per gli Stati membri di porre eccezioni al diritto di riproduzione quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici, ma il carattere facoltativo di tale eccezione non ha favorito, come in altri settori, l'armonizzazione sul territorio del mercato unico digitale, dando adito a possibili incertezze nell'applicazione delle norme regolatrici della materia;

l'articolo 14 della direttiva 2019/790 prevede che: «Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore», al fine di agevolare la promozione e la conoscenza delle riproduzioni dell'opera dell'arte visiva alla scadenza della protezione garantita dalla legge sul diritto d'autore;

il recepimento dell'articolo 14 della direttiva 2019/790 all'interno dell'ordinamento giuridico italiano offre la possibilità di superare le incertezze sopra segnalate;

è necessario valutare la opportunità di un coordinamento di tale norma con l'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che limita il riuso per fini commerciali di riproduzioni di beni culturali seppure in pubblico dominio;

si rende pertanto necessario un impegno del Governo volto a sostenere un programma di digitalizzazione e a valutare le possibili modalità di divulgazione delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale;

la possibilità di divulgare riproduzioni di beni culturali pubblici e di pubblico dominio, attraverso il *web*, rappresenta una leva fondamentale per rafforzare le politiche di valorizzazione e tutela territoriale e per la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, anche in chiave turistica, se si considera che la fotografia di un bene culturale su Wikipedia – l'enciclopedia libera tradotta in oltre 280 lingue, pubblicata con licenza *Creative Commons Share Alike* (licenza di diritto di autore che consente a qualunque utente di usare, modificare e condividere l'opera oggetto di licenza avendo come limite, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione dell'opera e di condividerla allo stesso modo) – diventa virale e circola in tutto il mondo, con milioni di visualizzazioni al giorno, come ampiamente attestato;

tale divulgazione risulta ancora scarsa e inefficace se rapportata al potenziale delle bellezze artistiche, storiche e architettoniche del nostro Paese;

è in crescita il numero di Paesi europei che esplicita nel proprio ordinamento eccezioni al diritto d'autore per permettere a chiunque la riproduzione di edifici e opere visibili dalla pubblica via, come i recenti casi in Belgio ed in Francia e nell'*iter* della nuova direttiva europea sul diritto d'autore;

il Parlamento europeo e la Commissione europea (COM(2016) 592 *final*, 14 settembre 2016) hanno indicato « la libertà di panorama » come un'eccezione impor-

tante da armonizzare e quindi da estendere a livello europeo;

in Italia, al momento, ancorché siano stati già proposti diversi strumenti legislativi, non esiste una simile eccezione al diritto di autore e nella prassi quotidiana degli uffici ministeriali non sempre le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative alla diffusione di immagini di beni culturali pubblici e di pubblico dominio sono attuate in maniera omogenea;

l'ampliamento della sfera di libero accesso e riuso del patrimonio culturale digitalizzato a scopo di tutela, prevenzione dei rischi, promozione editoriale, comunicazione, educazione, sviluppo della fruizione per potenziare processi di *longlife learning*, *gamification*, *merchandising* e promozione turistica è stato riconosciuto prioritario nell'utilizzo del *Recovery Fund*, come si legge nel parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati il 29 settembre 2020 sullo schema di relazione all'Assemblea sulle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*;

nel corso dell'audizione informale di Icom Italia presso la XIV Commissione permanente del Senato della Repubblica Italiana, è stato presentato uno studio dove si è potuto dimostrare che i ricavi provenienti dalla vendita delle immagini in rete risultano inferiori rispetto ai costi di gestione, a fronte, viceversa, dei benefici per gli istituti culturali in termini di visibilità e ovviamente per la collettività dei fruitori in termini di occasioni di crescita culturale, sociale ed economica;

la convenzione di Faro, di cui recentemente il Parlamento ha autorizzato la ratifica, pur includendo la tutela e la conservazione del patrimonio culturale (agli articoli 1 c, 5 b, 9 c) fra le azioni prioritarie, focalizza l'attenzione anche su altri temi, tra cui il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all'arricchimento o all'incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti, con riferimento agli ideali e principi fondatori del Consiglio d'Europa, e al

diritto della persona a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani (Parigi, 10 dicembre 1948) e garantito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Parigi, 16 dicembre 1966);

per gli istituti culturali che hanno introdotto un regime di libero riutilizzo delle immagini delle proprie collezioni è possibile registrare benefici in termini di valorizzazione dei beni e della loro di divulgazione e conoscenza a fronte della modesta entità degli introiti derivanti dai canoni di riproduzione;

le iniziative di valorizzazione *online* delle collezioni o delle fonti storiche promosse da musei, archivi e biblioteche rendono sempre più opportuna una cognizione precisa delle opportunità e dei limiti connessi al riuso delle immagini sia per l'ente promotore che, a maggior ragione, per l'utente fruitore, ponendo fine a uno stato di incertezza sulla legittimità degli utilizzi delle riproduzioni dei beni culturali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per promuovere, partendo dal recepimento della direttiva 2019/790/EU, una sistematizzazione ed un ammodernamento del quadro giuridico del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di rimuovere i cosiddetti diritti connessi nel caso di riproduzione di opere delle arti visive di pubblico dominio non aventi carattere originale, come previsto dall'articolo 14 della direttiva UE 790/2019;

ad adottare iniziative per adeguare e completare l'attuale quadro normativo, salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, garantendo il diritto alla libera manifestazione del pensiero e, allo stesso tempo, consentendo un'adeguata valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, così da proseguire nel percorso di

liberalizzazione della riproduzione dei beni culturali e della divulgazione delle immagini, avviato con la modifica dell'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

ad affrontare quindi un coordinamento tra la disciplina del diritto d'autore e quella delle riproduzioni, intesa non solo da un punto di vista della tutela del patrimonio, ma in quanto promozione dello sviluppo della cultura;

ad adottare iniziative anche normative volte a favorire il libero riutilizzo e la libera divulgazione di immagini di beni culturali pubblici visibili dalla pubblica via, per qualsiasi finalità, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore (anche prevedendo forme di eccezioni, quali la « libertà di panorama temperata »);

a fornire indicazioni, anche tramite l'istituto della *Digital Library*, agli istituti centrali e periferici del Ministero della cultura in ordine alle modalità di divulgazione in rete di immagini di beni culturali di pubblico dominio;

ad adottare iniziative volte alla costituzione di un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di esperti in materia e delle associazioni più rappresentative delle professioni dei beni culturali e dei principali *stakeholder*, allo scopo di proporre una riformulazione dell'articolo 87 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (« protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio »), e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (« codice dei beni culturali e del paesaggio »), che risulti conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva europea 2019/790/EU. Tale gruppo di lavoro avrà anche il compito di valutare l'impatto culturale ed economico sotteso all'eventuale applicazione del libero riuso delle immagini del patrimonio culturale e di fornire supporto informativo agli istituti centrali e periferici del Ministero della cultura;

ad adottare iniziative per valorizzare la tutela del ruolo dei creativi e degli autori, considerando la loro centralità nei processi di creazione culturale ed autoriale del nostro Paese, a partire dalla fase emergenziale legata all'epidemia durante la quale

tali figure professionali hanno particolarmente patito prima il blocco delle manifestazioni culturali e conseguentemente una lenta e sottodimensionata ripartenza.

(8-00126) « Vacca, Belotti, Piccoli Nardelli, Mollicone e Aprea ».

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) .....	66
Audizione di rappresentanti di Confindustria digitale e di Confindustria Radio-TV, in videoconferenza .....	67

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	67
Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 88 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	67
Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 85 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	73
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	74

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	73
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e

contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.55.

**Audizione di rappresentanti di Confindustria digitale e di Confindustria Radio-TV, in videoconferenza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che le deputate Lucia Albano, appartenente al Gruppo Fratelli d'Italia, e Guia Termini, appartenente al Gruppo Misto, sono entrate a far parte della Commissione

**Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).**

**Nomina n. 88.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che, sulla base delle intese intercorse tra i Gruppi, la Commissione procederà all'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno cominciando dalla proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Ricorda che nella seduta dell'8 giugno è stata svolta la relazione introduttiva e ha avuto luogo l'audizione dell'avvocato Di Palma.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di

un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale — dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » — e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Gianluca ROSPI (CI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	38
Votanti .....	38
Maggioranza .....	20

Hanno votato sì .....	36
Hanno votato no .....	2

*(La Commissione approva).*

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Albano, Baldelli, Barbuto, Bruno Bossio, Cantini, Terzoni in sostituzione di Luciano Cantone, Emiliozzi in sostituzione di Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Ficara, Fogliani, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Giuliodori, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Nobili, Paita, Pantangelo, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Rospi, Rosso, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Silvestroni, Siracusano, Sozzani, Spessotto, Traversi e Zordan.

**Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.**

**Nomina n. 85.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata nella seduta dell'8 giugno.

Raffaella PAITA, *presidente*, in considerazione della delicatezza della nomina in argomento, dispone una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.40.**

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ricorda che la legge n. 84 del 1994, all'articolo 8, comma 1, richiede che il presidente dell'Autorità di sistema portuale sia dotato di « comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale ».

A seguito del lavoro istruttorio condotto in qualità di relatore sulla proposta di nomina, al fine di verificare la presenza dei requisiti di legge, osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'esperienza nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, rileva che nel *curriculum vitae* protocollato il 6 giugno 2017 dall'Autorità di sistema portuale di Civitavecchia, in occasione della nomina dell'ingegner Africano a componente del comitato di gestione, lo stesso dichiarava di essere stato: *area manager* di APIT Asia Pacific Industry and Technology Consulting di Singapore dal 2007 al 2011;

consulente di *Interunion* di Singapore dal 2007 al 2010. Invece, nel *curriculum vitae* trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al Parlamento per la sua proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale di Ancona la consulenza alla società *Interunion* è riferita al periodo 2007-2015.

Nella documentazione a chiarimento fornita, la stessa società *Interunion* dichiara che la consulenza è avvenuta negli anni 2007-2010 e non fino al 2015. Risulta quindi non giustificata la discrepanza di date presente nei due *curricula vitae* relativa a tale consulenza.

Inoltre, da tale documentazione l'attività di *area manager* presso la APIT risulta protratta addirittura fino al 2017, con ulteriori attività svolte a Singapore « al di fuori di APIT » fino al dicembre 2018. Dalla documentazione risulta inoltre che l'ingegner Africano ha ricoperto dal 2011 al 2017 la qualifica di *area manager* di APIT per l'Europa con un mandato di rappresentanza, attività che non è stata in alcun modo indicata in nessuno dei due *curricula vitae*.

La documentazione fornita non dissipa i dubbi né sull'arco temporale della presenza lavorativa dell'ingegner Africano a Singapore né sul fatto che questa attività possa essere rilevante ai fini della maturazione di un'adeguata esperienza in campo portuale.

Si osserva inoltre che le dichiarazioni dei redditi dell'ingegner Africano relative agli anni 2016, 2017 e 2018, pubblicate sul sito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, alla voce « Amministrazione trasparente », riportano una situazione reddituale che appare incompatibile con lo svolgimento di attività di consulenza professionale di alto livello.

Peraltro anche dalla documentazione prodotta direttamente dall'ingegner Africano alla Commissione relativamente alle dichiarazioni degli anni 2019 e 2020 – documentazione peraltro inspiegabilmente non consegnata dallo stesso all'Autorità di sistema portuale di Civitavecchia, in violazione delle norme del decreto legislativo n. 33 del 2013 – appare un quadro reddi-

tuale poco conciliabile con un'attività di elevata qualificazione professionale.

Ricorda che per la mancata pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi era stato avviato un procedimento sanzionatorio da parte dell'ANAC, poi archiviato a seguito della produzione della documentazione richiesta.

Nel *curriculum vitae* il candidato scrive che, in quanto « profondo conoscitore delle dinamiche economiche e produttive del Sud-Est asiatico », « ha rappresentato l'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale quale relatore ad un convegno presso la National University of Singapore », in occasione di una missione internazionale promossa dalla *Port of Singapore Authority*. Risulta che la partecipazione dell'ingegner Africano alla missione sia avvenuta a titolo personale e non in rappresentanza dell'Autorità portuale, rappresentata invece da un proprio *manager*. La documentazione fornita dimostra unicamente che il presidente di detta Autorità abbia richiesto alla sindaca della Città metropolitana di Roma di consentire che l'ingegner Africano potesse « farsi rappresentante delle istanze dell'amministrazione metropolitana riguardanti le tematiche portuali ». Non si conosce la risposta della sindaca Raggi, ma è noto che l'ingegner Africano sia andato a spese proprie a Singapore. Come peraltro riferisce egli stesso nel « Riscontro alle richieste del relatore », trasmesso il 7 giugno 2021 alla Commissione, il suo contributo al convegno è avvenuto « in forma cartacea e consegnato all'atto del rilascio del *badge* quale *speaker* ». Il contributo è comunque stato trasmesso ed è quindi nella disponibilità dei membri della Commissione, che potranno quindi giudicarlo. Rileva comunque che l'invito, nel corso di un lustro, quale relatore ad un convegno non costituisce una garanzia di competenza ed esperienza nel campo dell'economia portuale, ma potrebbe comunque dimostrare una qualche autorevolezza riconosciuta all'interno del settore.

Per quanto riguarda le altre attività professionali, nel *curriculum vitae* agli atti della Commissione l'ingegner Africano riferisce di aver svolto: attività professionale

come capo progettista, calcolatore delle strutture e direttore dei lavori presso la AMR Costruzioni S.r.l. di Roma nel periodo 2013-2017; attività professionale presso lo Studio tecnico di ingegneria e architettura Africano & Associati, di cui è stato direttore e fondatore, nel periodo 2008-2017.

Poiché dall'esame del *curriculum vitae* non si comprendeva quali attività avesse svolto l'ingegner Africano negli anni 2017-2021, nel corso dell'audizione in Commissione gli sono stati richiesti chiarimenti. Lo stesso in tale sede riferiva che in realtà l'attività del suo studio professionale continuava ancora oggi e che negli ultimi anni aveva realizzato progetti di importi elevati; comunicava inoltre di essere socio, fondatore e amministratore della AMR Costruzioni S.r.l. e che in realtà l'attività professionale presso tale società continuava fino ai giorni nostri. Ha trasmesso inoltre documentazione, sottoscritta dal signor Marcello Africano (verosimilmente il padre del candidato), presidente della società, in cui sono indicate tutte le prestazioni svolte dall'ingegner Matteo Africano.

Premesso che trattasi di attività di edilizia civile, quindi estranee all'ambito di competenza professionale rilevante per la nomina a presidente di Autorità di sistema portuale, non si può non rilevare come questo quadro di attività risulti difficilmente conciliabile con la situazione reddituale di cui sopra. Va peraltro rilevato come nel *curriculum* egli vanti inoltre un progetto preliminare per il porto turistico di Rocchette, che maggiormente rientra nell'ambito di competenze previsto per un presidente di Autorità di sistema portuale.

Rileva inoltre che sul sito della società AMR, di cui l'ingegner Matteo Africano è fondatore e socio, è presentata la compagine dell'ufficio tecnico: un'immagine suggestiva e che presenta esperti internazionali, ma che mostra una curiosa coincidenza con altre immagini rinvenibili sul *web*. Nel corso dell'audizione l'ingegner Africano ha giustificato la discrepanza tra incarichi professionali e dati reddituali dichiarando che negli ultimi tre anni la AMR Costruzioni S.r.l. non ha distribuito dividendi, nonostante nell'ultimo anno il fat-

turato sia stato – a detta dello stesso – di 1,7 milioni di euro. A parte il fatto che risulta chiaro come la distribuzione dei dividendi possa rilevare, dal momento che si tratta di retribuzione di prestazioni effettuate come libero professionista, osserva che le affermazioni sulla società meritano un approfondimento, che ad oggi non risulta possibile perché il bilancio 2020 risulta depositato presso la CCIAA, ma non ancora pubblicato.

Venendo alle considerazioni conclusive, dagli elementi fin qui esposti non ritiene di poter affermare che sussistano « comprovati » requisiti di « esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale », come richiesto dalla legge. Sarebbe quindi opportuno che il Ministero proponente la nomina procedesse agli approfondimenti necessari per chiarire le discrepanze evidenziate dall'esame del *curriculum vitae* e per valutare l'effettiva esperienza maturata dall'ingegner Matteo Africano nel campo dell'economia portuale.

Se viceversa si dovesse arrivare all'espressione di un parere formale, rileva di non poter fare a meno di formulare una proposta di parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Giancarlo CANCELLERI osserva che il Ministro ha operato la selezione di una terna fra i professionisti individuati con una *call* e che sul nome dell'ingegner Africano si è poi raggiunta l'intesa con i due presidenti di regione interessati, cosa che non sempre si è verificata in passato.

Nel rimettersi alle valutazioni della Commissione, ribadisce comunque che il percorso di nomina è stato lineare, anche in considerazione del rapporto che il Governo è riuscito a mantenere con il territorio.

Raffaella PAITA, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Aula.

**La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 17.15.**

Andrea ROMANO (PD) ringrazia il relatore Gariglio per l'accurata relazione. Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla candidatura alla guida di un'Autorità di sistema portuale posta in un territorio di elevata complessità, valutando se essa integri i requisiti previsti dalla legge. Osserva che a suo avviso tali requisiti non sussistono e che il profilo vantato dall'ingegner Africano presenta numerose fragilità: si tratta di un *curriculum* rispettabile ma diverso, proprio di un giovane ingegnere civile con qualche esperienza di attività portuale. Anche il periodo trascorso all'interno del comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale si segnala unicamente per la partecipazione ad un convegno non come relatore vero e proprio, ma semplicemente come contribuente. Ritiene chiaro che vi siano state, alla base della candidatura, anche delle dinamiche politiche: si tratta di un soggetto fortemente sostenuto dalla sindaca Raggi, nonché dalle forze politiche attualmente alla guida della regione Marche. Afferma che la Commissione non doveva trovarsi nella condizione di valutare un *curriculum* del genere e che spettava semmai al Ministro proporre una candidatura forte da sottoporre poi all'intesa con i presidenti di regione. Suggerisce che sia dunque appunto il Ministro ad effettuare un ulteriore approfondimento, sottoponendo poi alla Commissione un nuovo candidato che mostri requisiti adeguati rispetto alle funzioni che deve svolgere un presidente di Autorità di sistema portuale.

Elena MACCANTI (LEGA) osserva che l'esame in Commissione non può divenire una sorta di pubblico processo. Di conseguenza, preannuncia l'astensione della Lega, perché di fatto la Commissione non è in condizione di effettuare una valutazione. Al tempo stesso richiede un ulteriore approfondimento da parte del Ministro sulle questioni sollevate nel corso del dibattito.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) preannuncia il proprio voto a favore della proposta di parere formulata dal relatore.

Argomenta infatti che, senza voler indulgere a moralismi, qualche volta il merito va affrontato, e che la forza dei numeri non è sempre sufficiente a demolire le argomentazioni. Rileva come la relazione del collega Gariglio sia molto documentata e sottolinea la responsabilità politica del Ministro. Osserva come lo stesso disagio espresso dalla Lega indichi come anch'essa condivida le perplessità espresse dal relatore.

Marco SILVESTRONI (FDI) concorda in parte con quanto osservato dalla collega Maccanti, rilevando come in questo caso, e solo in questo caso, la Commissione si sia trasformata in una sorta di tribunale; argomenta che da questo momento in poi, per una questione di giustizia, tutte le nomine dovranno essere trattate nello stesso modo. Osserva che il Ministero ha in generale la responsabilità di selezionare spesso *curricula* inidonei: lo stesso presidente uscente, per esempio, è semplicemente diplomato. Sottolinea che tocca alla Commissione semplicemente formulare un parere e che sarà poi il Ministro a doversi assumere le conseguenti responsabilità, ricordando come già la Commissione competente al Senato abbia votato contro la candidatura in argomento. Preannuncia infine voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Roberto TRAVERSI (M5S) osserva come, nonostante l'ingegner Africano abbia puntualmente risposto ai dubbi avanzati nel corso della precedente seduta, la posizione del relatore non sia mutata. Sottolinea che la documentazione era comunque così ampia che la Commissione ha richiesto una settimana di sospensione per esaminarla e che comunque essa non è stata poi trasmessa ai commissari.

Raffaella PAITA, *presidente*, risponde che la documentazione è stata sempre a disposizione di tutti i membri della Commissione che avessero richiesto di visionarla.

Roberto TRAVERSI (M5S) lamenta che la documentazione trasmessa dall'ingegner Africano non ha mutato le posizioni all'interno della Commissione: ciò corrisponde

esattamente a quanto avvenuto al Senato, dove la Commissione competente, senza neppure esaminare la documentazione stessa, ha bocciato il candidato. Questo dimostra che vale in proposito una volontà politica, piuttosto che il desiderio di valutare effettivamente le capacità della persona. Ribadisce che l'ingegner Africano è stato posto all'interno della terna sulla base di una ponderazione esclusivamente fondata sui suoi meriti effettivi, e che quanto dichiarato dal relatore non è corretto e non tiene in alcun conto il parere *pro veritate*. Ricorda ancora come l'ANAC non abbia minimamente sanzionato l'ingegner Africano, bensì abbia solo avviato la relativa procedura. Denunciando la scarsa imparzialità manifestata dal relatore, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Raffaella PAITA, *presidente*, precisa ulteriormente che tutte le critiche sono legittime, ma fa riferimento al resoconto della seduta dell'8 giugno ove è chiaramente espresso che la documentazione sarebbe stata a disposizione di tutti i commissari, previa richiesta.

Alessia MORANI (PD) rivendica di venire appunto dalle Marche, terra che ha già conosciuto una crisi economica connessa al terremoto prima di quella generata dalla pandemia. Ricorda come l'Autorità di sistema portuale di Ancona sia molto importante e ritiene pertanto giustificata la massima attenzione dimostrata dal relatore. Ribadisce come questa non sia una questione di partito, ma di rispetto per tutti i cittadini che si aspettano delle capacità tecniche da parte del responsabile di tale Autorità. Ricorda altresì come il presidente Acquaroli abbia di recente pubblicato un *post* su *Facebook*, dichiarando che la nomina non ha un carattere politico e che l'intesa espressa dalla regione Marche volta a favorire una composizione, che il voto della Commissione al Senato ha poi provveduto a scompaginare. Manifesta infine la propria condivisione della posizione espressa dal relatore Gariglio.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannuncia il voto contrario alla proposta di parere

del relatore, ricordando come tutti i dubbi avanzati siano stati già ampiamente chiariti da materiale prodotto dall'ingegner Africano. Evidenzia il carattere pretestuoso delle argomentazioni del relatore Gariglio, ritenendo di pessimo gusto il richiamo nella sua relazione alle foto pubblicate sul sito della società di costruzioni presso cui presta la propria attività l'ingegner Africano, ricordando come sia noto a tutti che i siti *internet* si costruiscono sulla base di modelli già predisposti; le foto testimoniano dunque unicamente la scarsa affidabilità del *web designer* della società.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ricorda come sarebbe stato preferibile che la documentazione dell'ingegner Africano fosse stata effettivamente esaminata da tutti, che così sarebbero stati in grado di valutare pienamente la validità delle sue ricostruzioni. Rispondendo poi all'onorevole Traversi, osserva che egli ha effettivamente dichiarato che quella dell'ANAC è stata non una sanzione, bensì un procedimento sanzionatorio; ribadisce comunque che le due ultime dichiarazioni dei redditi non sono state pubblicate, nonostante si tratti di un esplicito obbligo previsto dalla legge.

Dichiara infine di non tollerare la falsità, ricordando di aver dato piena disponibilità a rinunciare al mandato, ma che nessuno ha voluto svolgere le funzioni di relatore in sua vece.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere contrario del relatore, avvertendo che in caso di reiezione a maggioranza di tale proposta, si intenderà espresso parere favorevole.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere contrario del relatore.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	35
Votanti .....	29
Astenuti. ....	6
Maggioranza .....	15

Hanno votato sì .....	7
Hanno votato no .....	22

(*La Commissione respinge*).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che, essendo stata respinta la proposta di parere contrario del relatore, si intende espresso parere favorevole, che sarà comunicato alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Albano, Baldelli, Barbuto, Bruno Bossio, Morani in sostituzione di Cantini, Terzoni in sostituzione di Luciano Cantone, Emiliozzi in sostituzione di Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Ficara, Gariglio, Grippa, Liuzzi, Marino, Paita, Carnevali in sostituzione di Pizzetti, Raffa, Andrea Romano, Parisse in sostituzione di Rospi, Nevi in sostituzione di Rosso, Rotelli, Scagliusi, Roberto Rossini in sostituzione di Serritella, Silvestroni, Siracusano, Tasso, Termini e Traversi.

*Si sono astenuti i deputati:* Capitano, Fogliani, Furgiuele, Maccanti, Mazzetti in sostituzione di Sozzani e Zanella.

**La seduta termina alle 18.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellieri.*

**La seduta comincia alle 18.**

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

**C. 3132 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 18.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2021. – Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

**Legge quadro in materia di interporti.**

**C. 1259 Rotelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, preannunciando l'intenzione di svolgere i necessari approfondimenti entro la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, auspicando di procedere proficuamente all'esame del provvedimento nel corso della prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.20.

ALLEGATO

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo);

condivise le finalità del provvedimento, volto a prevedere forme di supporto e di sostegno ai cittadini, ai lavoratori e alle categorie produttive per far fronte alla situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria;

rilevato che:

l'articolo 73, comma 2, rifinanzia con 300 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo volto a compensare i danni subiti da gestori aeroportuali e da prestatori di servizi aeroportuali, istituito, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 715-720, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

il decreto ministeriale di riparto del fondo non è stato ancora adottato, essendo ancora in corso l'interlocazione con la Commissione europea ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 719, della legge di bilancio 2021,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si adotti ogni iniziativa utile volta ad accelerare la procedura di autorizzazione in sede europea relativa al Fondo per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali, al fine di procedere alla tempestiva adozione del decreto ministeriale per il riparto del Fondo;

*b)* più in generale, risulta necessario procedere senza indugio all'adozione dei decreti attuativi previsti ai fini dell'erogazione delle risorse di sostegno ai cittadini, ai lavoratori e alle categorie produttive, al fine di evitare che la dilazione dei tempi incida negativamente sull'efficacia del sostegno.

**X COMMISSIONE PERMANENTE****(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	76
Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	76
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i> .....	80

**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	77
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	81
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	78
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	82

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-06218 Sut: Sulla disciplina dei controlli in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili .....	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta del Governo)</i> .....	83
5-06219 Benamati: Sulle procedure di <i>capacity market</i> 2023 .....	78
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta del Governo)</i> .....	85
5-06220 Moretto: Sul decreto di immissione nel mercato degli agitatori per bevande .....	78
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta del Governo)</i> .....	87
5-06221 Squeri: Sullo sviluppo della generazione termica da biomasse .....	79
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta del Governo)</i> .....	88

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italgas, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno .....	79
---	----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Acquirente Unico, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri ( <i>nuova formulazione</i> ) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica .....	79
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
---	----

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene il Viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.*

**La seduta comincia alle 13.15.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Martina NARDI, *presidente*, comunica che il deputato Guido DELLA FRERA, del gruppo Coraggio Italia, e la deputata Guia TERMINI, del gruppo Misto, cessano di far parte della Commissione. Comunica inoltre che entrano a far parte della Commissione il deputato Stefano BENIGNI e la deputata Elisa SIRAGUSA appartenenti al gruppo Misto.

**Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.**

**C. 2763 Zucconi.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda nella seduta di ieri si è esaurita la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Per quanto riguarda la sede consultiva, comunica che le Commissioni I, II, VI, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si sono espresse. La V Commissione renderà il parere direttamente all'Assemblea.

Avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Angela MASI (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.1 (*vedi allegato 1*) e formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti pa-

rere contrario, sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN esprime parere conforme a quello della relatrice.

Riccardo ZUCCONI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Benamati 1.1, ricorda che la proposta di legge in esame, del cui articolato l'emendamento propone la soppressione, prevede la rinegoziazione volontaria dei canoni di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive, al fine di pervenire a una riduzione dei costi fissi a carico delle aziende, che versano in una situazione di difficoltà derivante dall'emergenza epidemiologica, tutelando nel contempo i proprietari degli immobili.

Sottolinea come i conduttori fruirebbero della riduzione del 50 per cento del canone, che arriverebbe di fatto al 25 per cento per effetto di incentivi fiscali volti a promuovere il ricorso alla rinegoziazione, e osserva come sia previsto il coinvolgimento delle camere di commercio in un'attività di monitoraggio, al fine di prevenire l'utilizzo fraudolento della norma.

Rileva come la posizione assunta dalla maggioranza evidenzia la mancanza della volontà politica di adottare misure strutturali, che vadano al di là dei provvedimenti d'urgenza, per consentire alle imprese di affrontare il futuro con maggiore serenità. Sottolinea come la stagione estiva non sarà sufficiente a superare l'attuale situazione di difficoltà e come in considerazione di ciò il proprio gruppo abbia presentato proposte emendative volte a prorogare l'efficacia delle disposizioni in esame, originariamente prevista fino al 30 giugno 2021.

Osserva con amarezza come non si sia voluta cogliere l'occasione costituita dalla proposta di legge in esame neppure per interventi da inserire nell'ambito del decreto-legge n. 73 del 2021, il cosiddetto « decreto sostegni *bis* », ed esprime il proprio stupore per la decisione dei gruppi di centro-destra di sostenere un emendamento soppressivo dell'intero articolato. Sottolinea come la

proposta in esame tenga conto delle istanze avanzate, anche nel corso delle attività conoscitive svolte, dagli operatori del settore, e reputa sbrigativo l'atteggiamento della maggioranza, che ha fondato la contrarietà alla proposta in esame su ragioni di carattere finanziario senza compiere alcun approfondimento.

Richiama l'attenzione sulla grave crisi nella quale versa il settore alberghiero, sottolineando come l'attuale situazione avvantaggi le catene internazionali a danno dei gestori storici delle imprese alberghiere del nostro Paese che rischiano di essere estromessi dal mercato.

Chiede, inoltre, di riflettere sul fatto che la situazione di incertezza nella quale versano le imprese rischia di favorire l'acquisizione delle attività in crisi da parte di soggetti legati ad ambienti malavitosi.

Sottolinea conclusivamente come il tema non possa certo considerarsi esaurito con il voto che la Commissione si accinge a esprimere e dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Benamati 1.1.

Chiede alla Presidenza di essere designato quale relatore di minoranza per l'esame del provvedimento in Assemblea, auspicando che nel corso di tale esame le questioni poste siano affrontate dalle altre forze politiche, in particolare da quelle del centrodestra, con un atteggiamento non ideologico.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN sottolinea come le questioni poste dal provvedimento in esame siano meritevoli di attenzione e siano oggetto del decreto-legge n. 73 del 2021, il cosiddetto « decreto sostegni *bis* », e assicura comunque che, in vista dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del citato decreto, sensibilizzerà sui temi posti i rappresentanti del Governo competenti.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che verrà posto in votazione l'emendamento Benamati 1.1 che prevede, nella parte consequenziale, la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Avverte altresì che, con l'eventuale approvazione dell'emendamento Be-

namati 1.1, soppressivo dell'intero articolato della proposta di legge C. 2763, si intenderebbe conferito alla deputata Masi il mandato a riferire in Assemblea in senso contrario sul provvedimento in esame.

La Commissione approva l'emendamento Benamati 1.1 (*vedi allegato 1*) intendendosi così conferito alla deputata Masi il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.**

**C. 3041 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2021.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.****C. 2751 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e VII).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2021.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene da remoto la Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 14.**

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-06218 Sut: Sulla disciplina dei controlli in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.**

Luca SUT illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca SUT, replicando, si dichiara soddisfatto, auspicando che l'adozione dei provvedimenti attuativi avvenga nel più breve tempo possibile.

Rileva peraltro come le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 76 del 2020 alle quali ha fatto riferimento la sottosegretaria Gava siano sostanzialmente disattese dal Gestore dei servizi energetici e preannuncia iniziative parlamentari al riguardo da parte del proprio gruppo.

**5-06219 Benamati: Sulle procedure di *capacity market* 2023.**

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, accoglie con favore l'impegno del Governo affinché sia velocizzata la conclusione delle procedure in corso.

Ribadisce come il tema suscitato preoccupazione, sia in ordine alla tenuta del sistema, in quanto i margini di capacità produttiva si stanno riducendo, sia per quanto concerne il rispetto degli obiettivi di fuoriuscita dal carbone, e come pertanto la proroga al 2024 non possa considerarsi risolutiva.

**5-06220 Moretto: Sul decreto di immissione nel mercato degli agitatori per bevande.**

Sara MORETTO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sara MORETTO (IV), replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava per la risposta, che conferma l'attenzione del Ministero interrogato sui temi posti dall'atto in titolo.

Per quanto concerne il divieto di immissione nel mercato degli agitatori per bevande, rileva, come già evidenziato nel-

l'atto in titolo, come allo stato non esistano alternative e come il divieto metterebbe in crisi sia il settore della distribuzione automatica di bevande sia la filiera della produzione delle palette in plastica.

Accoglie con favore le informazioni riferite dalla sottosegretaria Gava circa le modalità di recepimento della normativa dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne l'esaurimento delle scorte e le azioni di mitigazione volte a tutelare la filiera del settore. Si riserva, inoltre, di approfondire quanto riferito in ordine ai materiali in bioplastica, la cui utilizzazione, come evidenziato nell'atto in titolo, non costituirebbe una soluzione praticabile.

**5-06221 Squeri: Sullo sviluppo della generazione termica da biomasse.**

Paolo BARELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Vannia GAVA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Paolo BARELLI (FI), replicando, ricorda come nel corso delle interlocuzioni con il Ministro sia stato sollecitato dal proprio gruppo, e in particolare dal deputato Squeri, uno specifico riferimento, nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al tema della gestione termica delle biomasse, ed esprime l'auspicio che non vi siano, da parte del Governo, titubanze al riguardo.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italgas, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Acquirente Unico, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (*nuova formulazione*) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.*

**1.1.** Benamati, Barelli, Binelli, Moretto, Sut.

***(Approvato)***

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 » (C. 3041 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo  
C. 2751 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (nuovo testo C. 2751 Governo), così come risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente;  
sottolineato con favore che il provvedimento in esame è volto a realizzare una

semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**5-06218 Sut: Sulla disciplina dei controlli in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.****TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO**

In relazione a quanto osservato dall'onorevole interrogante, va evidenziato che il complesso sistema di controllo affidato al GSE, nell'esercizio delle funzioni attribuite in via esclusiva in materia di erogazione degli incentivi nel settore termico ed elettrico, trova fondamento nella disciplina primaria introdotta dal decreto legislativo n. 3 marzo 2011, n. 28 (in particolare, l'articolo 42) di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il quadro normativo in materia è stato oggetto nel tempo di interventi normativi quali l'introduzione, a fronte dell'accertamento di determinate violazioni, della decurtazione tariffaria da applicare, nonché nella modifica della previsione di cui all'articolo 42, comma 5 del menzionato decreto legislativo, che rinvia al Ministero dello sviluppo economico (oggi della transizione ecologica) la disciplina organica dei controlli.

Inoltre, con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) sono state apportate modifiche al comma 3 dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011 prevedendo che il GSE, prima di poter disporre la decadenza dall'incentivo, è tenuto verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela previsti dall'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si rileva che tali modifiche legislative, tuttavia, per quanto ispirate ad una logica di ridimensionamento dell'impatto afflittivo del sistema sanzionatorio del GSE, non possano avere come effetto una eliminazione *tout court* della misura della decadenza dagli incentivi.

Una diversa lettura, difatti, trascurerebbe la considerazione della specificità degli interessi pubblici che riguardano il

settore in esame, dato che siffatti incentivi, posti a carico della componente A3 della tariffa elettrica, gravano direttamente sugli utenti.

Con specifico riferimento alle richieste dell'onorevole interrogante, si fa presente che il decreto attuativo del menzionato articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è in fase di predisposizione, tenuto conto, tra l'altro, della necessità di adeguamento dello stesso alla luce delle recenti modifiche legislative che, come anticipato, hanno inciso ulteriormente sulla disciplina dell'attività di controllo rimessa al GSE, modificando portata e presupposti per l'esercizio dei poteri riconosciuti allo stesso GSE nell'ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.

La finalità che ha improntato la predisposizione del decreto è stata ravvisata nell'esigenza di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che, al momento dell'accertamento della violazione, percepiscono incentivi.

Inoltre, si è tenuta in considerazione l'esigenza di realizzare un adeguato contemperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo e l'interesse all'esercizio di adeguati poteri di controllo da parte del Gestore.

Fra gli obiettivi salienti del nuovo decreto controlli si segnala l'aggiornamento dell'elenco delle « violazioni rilevanti » che danno luogo a decadenza dal diritto di percepire l'incentivo o a rigetto dell'istanza.

È previsto, altresì, un nuovo elenco di violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo, con indicazione, per ciascuna fattispecie, della percentuale di decurtazione.

Infine, per quanto attiene alla questione relativa all'applicazione da parte del GSE della disciplina contenuta nell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si ritiene che lo stesso Gestore potrà procedere compiutamente all'attuazione della predetta disciplina in virtù del nuovo emanando decreto.

## ALLEGATO 5

**5-06219 Benamati: Sulle procedure di *capacity market* 2023.****TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO**

La disciplina del mercato della capacità, approvata con decreto ministeriale 28 giugno 2019, è basata su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a selezionare le risorse necessarie per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico minimizzando gli oneri per i consumatori.

Per quanto riguarda la disponibilità effettiva delle risorse selezionate, la disciplina ha previsto la possibilità di partecipazione alle aste anche per la capacità nuova, di generazione e accumulo, non ancora in possesso dei titoli autorizzativi, purché gli stessi siano conseguiti nei termini previsti dalla disciplina, ovvero 24 mesi prima della decorrenza dell'anno di consegna oggetto delle aste, pena la risoluzione dei relativi contratti.

La società Terna, nella qualità di Gestore della rete di trasmissione nazionale incaricata dello svolgimento delle procedure concorsuali, il 28 novembre 2019, ha celebrato l'asta relativa al periodo di consegna 2023.

All'esito è stata aggiudicata nuova capacità di generazione per circa 4 GW, di cui circa 3,5 GW non ancora autorizzata alla data dell'asta.

Con avviso agli operatori del 29 gennaio 2021, la società Terna ha reso noto alle società risultate assegnatarie di capacità nuova non autorizzata, in esito alle aste del Mercato della Capacità con periodo di consegna 2022 e 2023, la possibilità di avvalersi di una proroga al massimo di sei mesi per la presentazione dei titoli autorizzativi, in ragione della straordinarietà dell'emergenza sanitaria in atto e dei ritardi maturati nei procedimenti autorizzativi per effetto di tale emergenza.

Parimenti è stata concessa alle società assegnatarie di capacità nuova la possibilità di richiedere una proroga del termine

di inizio del periodo di consegna della durata massima di sei mesi, laddove il ritardo nella realizzazione degli impianti sia direttamente riferibile all'emergenza Covid-19.

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, ad oggi, per larga parte della capacità nuova selezionata per l'anno 2023, i relativi procedimenti autorizzativi sono ancora in corso, soprattutto a causa dei tempi necessari per concludere le valutazioni ambientali.

Proprio al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, il Governo è intervenuto con specifiche norme da inserire nel decreto-legge n. 77 del 2021 « *Governance* semplificazione » attualmente in fase di conversione.

Sul piano amministrativo, laddove ne esistano le condizioni (es. VIA positiva), il Ministero sta cercando di concludere i procedimenti di propria competenza entro il 30 giugno prossimo, anche se è ipotizzabile che la finalizzazione riguarderà un limitato numero di casi.

Per quanto riguarda il processo di *phase out* del carbone, si precisa che è in fase di programmazione la prossima asta del mercato della capacità per l'anno 2024, che si terrà negli ultimi mesi del 2021, alla quale potrebbe partecipare anche la capacità già selezionata che non abbia ancora ottenuto l'autorizzazione.

Pertanto, anche i progetti in ritardo sulla consegna prevista per 2023, potranno contribuire alla realizzazione del Piano energia e clima, con una consegna nell'anno successivo.

Infine, a fronte delle richieste pervenute da parte degli operatori interessati, di un'ulteriore proroga per l'ottenimento delle autorizzazioni, atteso il ruolo di Terna nel riconoscerle, quale controparte contrattuale, il Ministero sta valutando tale pos-

sibilità, tenendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti.

Ai fini di tale valutazione si terrà in adeguata considerazione l'interesse degli operatori, ma anche l'interesse generale a fornire tempi certi al processo di decarbonizzazione e giusti costi per l'utenza.

Si conferma comunque il massimo impegno di questo Ministero sul versante dell'accelerazione dei processi autorizzativi e ancor di più per quanto riguarda l'esigenza di una efficace realizzazione dei progetti funzionali alla transizione ecologica e agli obiettivi posti dal PNIEC.

## ALLEGATO 6

**5-06220 Moretto: Sul decreto di immissione nel mercato degli agitatori per bevande.****TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO**

Riguardo alla richiesta degli onorevoli interroganti che il Governo intervenga nelle sedi appropriate affinché l'entrata in vigore della Direttiva europea 904 del 2019 sia prorogata di un anno; si precisa innanzitutto che l'argomento è all'attenzione del Ministero.

La predisposizione dello schema di decreto legislativo è stata effettuata al fine di recepire la Direttiva richiamata, sulla base dei criteri di delega contenuti nell'articolo 22 della legge di delegazione europea.

Le disposizioni normative conseguenti impongono che l'attuazione della direttiva avvenga nel termine indicato dalla stessa, ovvero entro il 3 luglio 2021. A partire da questa data deve essere applicato il divieto di immissione sul mercato di determinati nuovi prodotti in plastica, cosiddetti monouso.

Il mancato recepimento di una Direttiva da parte di un Paese membro, come noto, comporta che la Commissione Europea possa avviare una procedura di infrazione nei confronti di tale Stato e adire la Corte di giustizia europea anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Purtuttavia, vi è la possibilità, secondo le previsioni della cosiddetta « legge Moavero Milanese » del 2012, di ottenere una proroga pari a tre mesi di tale termine di recepimento, in tal modo evitando il rischio di infrazioni comunitarie.

Nella bozza del decreto legislativo di recepimento della direttiva è stata prevista, fermo restando il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, una disposizione che consente alle aziende coinvolte l'esaurimento delle scorte presenti in magazzino, per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto.

Il Ministero si sta adoperando, anche attraverso una interlocuzione diretta con la Commissione Europea, per porre in essere azioni di mitigazione nel processo di recepimento, volte a tutelare le filiere industriali del settore.

In tale direzione si segnala che lo schema di decreto di recepimento contiene una disposizione finalizzata a consentire l'immissione sul mercato di prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata, conforme allo *standard* europeo UNI EN 13432, con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile che, in un'ottica di transizione verso la gestione circolare della plastica, dovrebbero essere considerate come alternative sostenibili alle plastiche *standard*.

Ancora, riguardo alle Linee Guida dell'Unione europea, è ferma intenzione del Governo ribadire che la definizione di polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente sia meno stringente, ovvero che venga riferita unicamente alla fase finale del processo di fabbricazione, fattore che rappresenta la vera differenza tra le due categorie di prodotti.

In ultimo, nelle more di ulteriori azioni che verranno intraprese per la salvaguardia delle aziende, bisogna tenere presente che il nostro Paese vige ancora una situazione emergenziale dovuta all'emergenza pandemica. Nonostante i notevoli miglioramenti degli ultimi mesi, anche grazie alla intensa campagna di vaccinazione, siamo tutti consapevoli che i prodotti in plastica monouso in molti casi sono stati utili nel contrasto alla pandemia, al fine di garantire la sicurezza e la necessaria protezione sanitaria dei cittadini.

Pertanto, il Governo continuerà a sostenere con convinzione le posizioni espresse.

## ALLEGATO 7

**5-06221 Squeri: Sullo sviluppo della generazione termica da biomasse.****TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO**

Con riferimento alle questioni poste dagli interroganti, in via preliminare occorre osservare che i consumi termici finali lordi; a livello nazionale, destinati al riscaldamento e raffrescamento si aggirano intorno ai 53 Milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) nel 2018, pari a poco meno del 50 per cento dei consumi finali di energia complessivi.

Pertanto, il settore termico riveste un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi sulle energie rinnovabili. È quindi richiesto un cambiamento tecnologico deciso, verso soluzioni che favoriscano la penetrazione delle fonti rinnovabili.

In termini assoluti, si prevede che i consumi da rinnovabili supereranno i 15 Mtep nel settore del riscaldamento e raffrescamento (al 2018 sono pari a 10,6 Mtep, pari al 20,2 per cento).

Tale incremento è legato principalmente all'aumento dell'energia rinnovabile fornita da pompe di calore (+115 per cento) e solare (+260 per cento). Per le bioenergie si prevede un sostanziale mantenimento dell'attuale livello di produzione, con un incremento del 2 per cento rispetto ai livelli attuali.

Il perseguimento della decarbonizzazione del sistema energetico attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili non può prescindere dal miglioramento della qualità dell'aria.

Va osservato, inoltre, che, secondo quanto indicato dal PNIEC vigente, lo sviluppo del settore delle FER termiche è connesso agli impatti emissivi degli impianti di riscaldamento a biomasse solide esistenti.

L'installazione di nuovi impianti di riscaldamento a biomasse dovrà favorire gli impianti ad alta qualità ambientale, considerando anche la possibilità che siano introdotte limitazioni a installazioni *ex-novo*

nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualità dell'aria.

Nel breve termine, saranno introdotti requisiti prestazionali più stringenti per l'accesso agli incentivi dei generatori di calore a biomassa.

In tale prospettiva è dunque necessario che tutti gli interventi di supporto all'uso termico delle biomasse risolvano questi aspetti potenzialmente confliggenti.

A livello nazionale, si interviene attraverso l'applicazione di strumenti come l'Ecobonus e il Conto termico che prevedono elevati *standard* qualitativi per gli impianti incentivati, ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente n. 186 del 2017.

A livello regionale, i piani di qualità dell'aria devono prevedere limitazioni alla installazione o divieti all'utilizzo di impianti non in grado di garantire elevate prestazioni ambientali (decreto ministeriale n. 186 del 2017) e ciò nelle aree interessate da procedure di infrazione avviate contro l'Italia per i superamenti di alcuni inquinanti, in particolare con riferimento alla procedura 2014/2194 per i superamenti del materiale particolato PM10 e alla procedura 2015/2043 per i superamenti del biossido di azoto NO<sub>2</sub>).

Un simile approccio è stato previsto in occasione dell'emanazione del decreto per la definizione dei requisiti minimi per l'accesso all'Ecobonus (decreto del Ministro dell'ambiente 6 agosto 2020).

Inoltre, l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, che ha condotto al miglioramento della prestazione energetica degli immobili e alla diffusione delle fonti rinnovabili termiche, dovrà essere reso più efficace al fine di ampliarne il campo d'azione e assicurarne l'applicazione in tutti i casi previsti.

Si intende altresì vagliare l'ipotesi di strutturare misure utili a finanziare la ri-

cerca e l'innovazione tecnologica per questa tipologia impiantistica, al fine di ulteriormente migliorarne le prestazioni energetiche e ambientali.

Si segnala infine che l'incremento della quota FER termiche si ottiene anche grazie

a una diffusa riqualificazione del parco edilizio esistente, che conduca a una significativa riduzione dei consumi. Tale impegno infatti è stato confermato, tra l'altro, tramite l'inserimento all'interno del PNRR della misura del Superbonus 110 per cento.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	90
Commemorazione di Ettore Guglielmo Epifani .....	90
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	93

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili .....	97
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .....	97

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

#### **Variazioni nella composizione della Commissione.**

Romina MURA, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione la deputata Rina De Lorenzo e il deputato Stefano Mugnai, ai quali rivolge, a nome

della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

#### **Commemorazione di Ettore Guglielmo Epifani.**

Romina MURA, *presidente*, rileva che le attestazioni di stima e i ricordi di Guglielmo Epifani, che si sono susseguiti in questi giorni, hanno permesso di tracciare il suo ritratto non solo come sindacalista e come politico, ma soprattutto come uomo. Nel sottolineare come la sua vita sia stata integralmente dedicata alla realizzazione

della giustizia sociale, ritiene che il modo migliore per ricordarlo e valorizzare il suo lungo e proficuo impegno sia quello di lavorare nell'ambito della Commissione valorizzando gli elementi condivisi dalle diverse forze politiche, nella consapevolezza della responsabilità a cui il Parlamento è chiamato per contribuire all'uscita del Paese dall'attuale situazione di crisi, affrontando le sfide poste dai problemi che riguardano il mondo del lavoro.

Carla CANTONE (PD), ricordando gli interventi svolti in Assemblea nella seduta di ieri, con i quali è stato unanimemente tributato il giusto riconoscimento al valore di Guglielmo Epifani, sottolinea che l'eredità da lui lasciata alla Commissione Lavoro è fatta innanzitutto dei suoi consigli, nei quali non faceva mai pesare la propria autorevolezza e competenza, e del suo impegno costante a favore degli altri. Esprime il suo rammarico perché tali contributi sono venuti meno troppo presto, proprio nel momento in cui, probabilmente, la Commissione avrebbe avuto maggiore bisogno della sua esperienza. Ritiene, pertanto, che essa potrà ricordare Guglielmo Epifani facendo proprio il suo metodo di lavoro, che promuoveva la ricerca del confronto e dell'accordo tra le diverse parti politiche, a cominciare dalla ripresa dell'esame delle proposte di legge sulla sicurezza sul lavoro e sulla rappresentanza, due temi che gli stavano molto a cuore.

Elena MURELLI (LEGA), nel dichiarare che non avrebbe mai immaginato di vivere l'attuale situazione, purtroppo testimoniata dalla presenza di una sedia vuota dove era solito sedersi il collega Epifani, ricorda di avere avuto modo di apprezzarne le grandissime qualità già all'inizio della propria esperienza parlamentare, quando ha constatato, oltre alla sua notevole cultura, la sua pacatezza e apertura nelle discussioni. È stata particolarmente colpita dalla sua umiltà e dalla sua capacità di ascolto, unite al potere di catalizzare l'attenzione sulle proprie parole, sempre ponderate e frutto di riflessioni profonde. Era un uomo elegante e gentile, la cui scomparsa costituisce

una gravissima perdita per il Parlamento e per il mondo del lavoro. Nel sottolineare che Epifani era anche un uomo generoso, che si metteva a disposizione dei più bisognosi, rinnova, anche a nome del suo gruppo, le più sentite condoglianze alla moglie per la grave perdita. Concorda, infine, con la collega Cantone sull'opportunità di riprendere l'esame della proposta di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui era relatrice proprio insieme al collega scomparso.

Paolo ZANGRILLO (FI) ricorda che prima di iniziare la sua esperienza parlamentare, pur non avendolo conosciuto di persona, aveva avuto modo di apprezzare le doti e l'esperienza di Guglielmo Epifani nel campo delle relazioni industriali. Occupandosi di politica del personale nel settore privato, infatti, ha potuto ben comprendere le ragioni per le quali Epifani era diventato un punto di riferimento del movimento sindacale e ritiene che la sua scomparsa oggi faccia sentire i lavoratori più soli. Tuttavia, gli interventi dei colleghi in Assemblea, nella seduta di ieri, hanno dimostrato che Guglielmo Epifani era diventato un punto di riferimento anche come politico e, soprattutto, come uomo. Si unisce a coloro che hanno individuato il tratto distintivo di Epifani e la sua eredità politica nella capacità di esprimere con nettezza e pacatezza le sue idee e di ascoltare quelle degli altri. Gli piace ricordare anche la sua umiltà, che lo portava a non ostentare mai il suo indubbio spessore culturale, mettendo sempre a suo agio l'interlocutore, che non sentiva alcuna soggezione nei suoi confronti. Intende, pertanto, assumersi l'impegno, che si augura sia fatto proprio dall'intera Commissione, di seguire il suo esempio, ricercando sempre il dialogo e la sintesi tra le diverse posizioni.

Flora FRATE (MISTO) ricorda di avere conosciuto Guglielmo Epifani nel corso della sua esperienza con i giovani della CGIL, apprezzando la sua capacità di ascoltarli, comprendendone gli ardori, ma, contemporaneamente, di calare le loro rivendicazioni in un contesto più ampio, offrendo

una visione prospettica. Durante la sua esperienza parlamentare, ha avuto modo di approfondire la sua conoscenza e di constatare che il suo tratto distintivo era proprio quello di offrire sempre al suo interlocutore una visione di ampio respiro, insieme alla sua capacità di ricercare la mediazione e il confronto tra le diverse posizioni. Esorta, pertanto, i colleghi a raccogliere questa sua eredità, particolarmente necessaria nel momento drammatico che il Paese sta attraversando. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto, sia dal punto di vista umano sia da quello professionale e istituzionale, ma non ha dubbi che la Commissione troverà il modo per onorarne la memoria, facendo proprio il suo approccio e il suo metodo di lavoro.

Rina DE LORENZO (LEU) sottolinea come non avrebbe mai voluto tornare a fare parte della Commissione Lavoro, subentrando in questo modo a Guglielmo Epifani, unendosi ai colleghi nel riconoscere il valore dell'uomo e del politico. Come collega di partito, ha avuto il privilegio di apprezzarne le grandi capacità e l'impegno nell'affermazione dei valori costituzionali, mettendo al centro del suo lavoro l'uomo e la sua dignità. Epifani era contemporaneamente un filosofo, un sindacalista e un politico e ha saputo mantenere la più assoluta coerenza in ogni circostanza, guidato dall'urgenza di battersi per una società più equa e giusta. Nel sottolineare la sua particolare attenzione per i giovani, ricorda che in uno dei suoi ultimi interventi si chiedeva come fosse possibile pensare di fare ripartire il Paese e, contemporaneamente, licenziare i lavoratori. Si augura che la Commissione Lavoro faccia proprio il rifiuto di compromessi su questi temi, concentrando il proprio impegno sulla necessità di sostenere i lavoratori. Infine, sottolineando che Epifani era anche un galantuomo, generoso, colto e premuroso, nonché un intellettuale a servizio dello Stato, assicura che intende ispirarsi a lui nel prosieguo della sua attività politica, come già aveva fatto nel corso della sua lunga militanza sindacale. Proprio per quanto già detto, evidenzia, in ogni caso, che Epifani rappresenta un modello a

cui potrà ispirarsi anche da cittadina, quando terminerà la propria esperienza politica.

Niccolò INVIDIA (M5S) nel manifestare la propria difficoltà nel trovare le parole per esprimere il proprio dolore, condivide con la Commissione un ricordo personale che, a suo avviso, testimonia le grandi qualità del collega scomparso. Ricorda, in particolare, la gentilezza, la cortesia e il grande senso di umanità e di rispetto dimostrati da Epifani ai suoi familiari, incontrati per caso nel corso di una visita a palazzo Montecitorio, a testimonianza del riconoscimento del principio di eguaglianza non solo nelle proclamazioni astratte ma nella vita quotidiana. Nel sottolineare che il suo più grande lascito risiede nell'aver condiviso con i colleghi un metodo di lavoro sempre aperto al dialogo e al confronto, si augura che il ricordo del suo rispetto per gli altri sia di insegnamento per tutti, ma soprattutto per gli uomini politici, che dovrebbero improntare la propria azione al rispetto dei valori umani, così come ha sempre fatto Epifani.

Walter RIZZETTO (FDI) non ritiene semplice esprimere a parole il dolore e il senso di vuoto per la morte di Guglielmo Epifani, che ha colto tutti di sorpresa. Ne ricorda l'attività politica, da presidente della X Commissione nella scorsa legislatura e come componente della XI Commissione nella legislatura corrente. Gli piace sottolineare l'autorevolezza dei suoi silenzi, con i quali, senza ferire l'interlocutore e senza privarlo della possibilità di spiegarsi, esprimeva il suo dissenso, che trapelava da piccoli dettagli, come un leggero movimento della mano. Nell'epoca della comunicazione veloce e, spesso, effimera, Epifani preferiva argomentare le proprie opinioni, solidamente basate sulla sua cultura di filosofo, prima ancora che di sindacalista e di uomo politico. Con il suo metodo, ricorda, gli ha mostrato, per esempio, i punti deboli di una sua proposta di legge in materia sindacale, che riteneva ineccepibile e inattaccabile, sempre mantenendo i toni della discussione sul piano del confronto civile e

di una dialettica politica rispettosa delle differenze. Si augura che l'onda emotiva seguita alla sua morte non si esaurisca e ritiene utile rileggere i suoi interventi in Assemblea, perché ricchi di spunti e di suggerimenti. Ricorda la sua dignità, grande anche quando si è trovato costretto ad adattarsi a decisioni che non sentiva di condividere, come ai tempi dell'approvazione del *Jobs Act*. Nel sottolineare che, probabilmente, lo stesso senso di dignità lo aveva spinto a non parlare della propria malattia, ricorda come la sua debolezza fisica non gli abbia impedito, nello scorso mese di maggio, ormai prossimo alla fine, di intervenire nel corso di un presidio dei lavoratori della Whirlpool, con un intervento appassionato, come sempre guidato dalla volontà di assicurare il bene dei lavoratori. Infine, ringraziando la presidente per l'opportunità di ricordare un collega così valoroso, ne sottolinea la grande umanità, che lo portava ad impegnarsi anche per le strade, a sostegno dei più bisognosi, in particolare dei bambini.

Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È) apprezza gli interventi dei colleghi, che anche oggi si sono alternati nel tracciare la figura e il pensiero di Guglielmo Epifani, troppo presto scomparso. Ieri, nel corso della commemorazione in Assemblea, ha potuto constatare il privilegio di esserne stata collega nella Commissione Lavoro e di avere potuto apprezzarne la passione politica, il metodo di lavoro e la chiarezza del pensiero. È un ricordo che porterà sempre con sé, anche se talvolta le loro visioni politiche non coincidevano. Ma forse, proprio per questo, sente una responsabilità ancora maggiore, perché è necessario continuare le battaglie per il lavoro superando anche eventuali distinzioni politiche. Si augura che la Commissione Lavoro raccolga la sua eredità, nella certezza che la via da lui tracciata è quella giusta.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), unendosi ai colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che trascorrere la propria vita nella militanza sia un valore aggiunto e che, con l'arrivo nelle Istituzioni, Epifani abbia po-

tuto mettere a frutto, valorizzandolo e sviluppandolo, quanto aveva appreso nei lunghi anni della sua attività sindacale, quando si era confrontato, scontrato e si era speso per i bisogni dei più deboli, sempre al centro della sua azione. Questa è, a suo giudizio, l'essenza della rappresentanza: a suo avviso, le esperienze maturate hanno reso così autorevole Guglielmo Epifani, che era sostenuto nella sua azione dalla profonda conoscenza dei bisogni degli altri ed era costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni. Ricordato che negli ultimi tempi Epifani si era concentrato, in particolare, sul problema dell'estensione *erga omnes* dei contratti collettivi di lavoro, propone che la Commissione si impegni per portare a compimento l'*iter* della proposta di legge sulla sicurezza sul lavoro, di cui era relatore, che potrebbe essere ricordata come « legge Epifani ».

Romina MURA, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e si augura che le parole pronunciate oggi si trasformino in fatti, a cominciare dalla ripresa dell'esame della proposta di legge in materia di sicurezza sul lavoro. Sottolinea, in ogni caso, che l'impegno e il lavoro di Epifani non hanno bisogno di simboli, perché potranno continuare nell'eredità che sarà raccolta da chi proseguirà il suo lavoro. Ritiene che la prima occasione in cui la Commissione potrà provare a mettere in pratica l'insegnamento di Epifani sarà proprio l'esame del decreto *Sostegni-bis*, nel quale la Commissione sarà chiamata a realizzare una sintesi delle diverse posizioni esistenti, specialmente per quanto attiene alla materia dei licenziamenti.

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

**C. 3132 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2021.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, rinviando a quanto detto nel corso della precedente seduta, sottolinea che ha predisposto una proposta di parere favorevole, che ha sottoposto per le vie brevi all'attenzione dei colleghi, in cui, con una specifica osservazione, si sollecita la Commissione di merito a svolgere una riflessione con riguardo al superamento del blocco dei licenziamenti, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate forme di tutela nelle more dell'adozione della riforma degli ammortizzatori sociali e dell'esigenza di ampliare la base conoscitiva relativamente agli effetti della pandemia sulle attività economiche, al fine di meglio definire il perimetro operativo di un intervento in materia. Trattandosi di un tema delicato, rispetto al quale non si registra unanimità di visioni, invita i colleghi a riflettere sul punto e a cooperare con lui per individuare la soluzione migliore nella redazione del parere, che, a suo avviso, dovrebbe essere espresso nel corso della prossima settimana.

Antonio VISCOMI (PD), ringraziando il relatore per avere posto all'attenzione della Commissione il delicato tema dei licenziamenti, osserva che, in sostanza, con l'approvazione di un parere del tenore proposto dal collega Cubeddu, la Commissione Lavoro intende sollecitare la Commissione di merito a prendere in considerazione le specifiche proposte emendative presentate all'articolo 40 del decreto-legge. Pertanto, ritiene utile, in questa fase, che i componenti della Commissione si adoperino perché il tema sia adeguatamente preso in considerazione nel momento in cui la Commissione Bilancio procederà alla selezione degli emendamenti da esaminare e mettere in votazione. Su un piano generale, sottolinea che il Titolo IV del decreto, che reca disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali, non è meno importante degli altri Titoli che compongono il provvedimento, anzi ne costituisce in qualche modo il cuore, con disposizioni che non riguardano solo i licenziamenti e gli ammortizzatori sociali, ma anche una serie di strumenti pensati per fare ripartire il mercato del lavoro, contemperando le esigenze dei lavoratori e delle imprese. Per tali motivi,

condivide la proposta del relatore di una ulteriore riflessione sui contenuti della proposta di parere, allo scopo di verificare le modalità attraverso le quali coniugare la proroga del blocco dei licenziamenti con la previsione di specifici sostegni alle imprese nella fase della ripartenza. Il tempo necessario ad approfondire tali aspetti potrà essere impiegato anche per sollecitare l'intervento del Governo, in considerazione dell'approssimarsi della data del 30 giugno, quando, in assenza di proroghe, finirà il blocco dei licenziamenti. Auspica, sul punto, la massima coesione nell'azione della Commissione, evidenziando che un'azione unitaria è presupposto essenziale per raggiungere risultati in una materia così delicata.

Andrea GIACCONE (LEGA), condividendo molte delle considerazioni del collega Viscomi, ritiene opportuno dedicare tempo ad una ulteriore riflessione sui contenuti del parere della Commissione Lavoro, attendendo che la situazione si sviluppi e verificando gli orientamenti del Governo sul tema del blocco dei licenziamenti. Pertanto, auspica che i gruppi della Commissione trovino il modo per conseguire l'unità necessaria a dare peso alla propria posizione ed efficacia alla *moral suasion* che intende esercitare sul Governo.

Paolo ZANGRILLO (FI) ribadisce la sua contrarietà, più volte esplicitata al relatore, ad un ulteriore blocco dei licenziamenti, non trattandosi, a suo giudizio, di una misura utile alla ripartenza delle imprese e, in ultima analisi, alla ripresa del mercato del lavoro e dei livelli occupazionali. È necessario che il Paese faccia un passo avanti, lasciandosi alle spalle le politiche esclusivamente assistenzialistiche, che non giovano nemmeno ai lavoratori e che impediscono alle imprese di ristrutturarsi e riorganizzarsi per affrontare la sfida della ripresa. Il ritorno alla normalità non può prescindere, a suo avviso, dall'adozione di politiche attive che permettano ai lavoratori di guardare al futuro con serenità, mentre il blocco dei licenziamenti, nel momento in cui finirà, non avrà risolto nessuno dei problemi che ha momentanea-

mente tamponato. In tal senso, la XI Commissione può fare molto per promuovere l'adozione di misure utili al rilancio del Paese. Pertanto, condivide la proposta di rinviare l'espressione del parere di competenza sul decreto-legge, evidenziando l'esigenza che la Commissione si dimostri capace di una visione più ampia delle misure da adottare in materia di occupazione.

Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È) ringraziando il relatore, dichiara di condividere la proposta di rinviare l'espressione del parere sul decreto-legge e invita la maggioranza a un'intensa opera di *moral suasion* nei confronti del Governo, anche per il superamento di alcune criticità e contraddizioni che ravvisa nel provvedimento, che riguardano, ad esempio, la possibilità di licenziare per le imprese che non utilizzino tutto il periodo di cassa integrazione autorizzato. A suo avviso, occorre altresì rivedere la disciplina del contratto di ricollocazione, evidenziando che sarebbe auspicabile una proroga della sua applicazione e l'estensione ai settori del lavoro agricolo e del lavoro domestico. Segnala che su tali aspetti sono stati presentati specifici emendamenti dalla sua parte politica, che potrebbero essere assorbiti da eventuali iniziative volte a recepire indicazioni formulate dalla Commissione nel proprio parere.

Carmela BUCALO (FDI), a nome del gruppo Fratelli d'Italia, dichiara di condividere le considerazioni del collega Giaccone e la proposta di rinviare l'espressione del parere sul decreto-legge. Più che occuparsi del solo blocco dei licenziamenti, occorre affrontare il vero nodo, ovvero il sostegno alle imprese, visto che la loro chiusura comporterebbe la perdita del lavoro per i dipendenti. Il provvedimento, così com'è, a suo avviso, non è adeguato, in quanto i ristori per le aziende sono irrisori e non coprono nemmeno i loro costi fissi.

Flora FRATE (MISTO) ritiene che su un provvedimento di tale importanza sia necessario tenere conto degli apporti di tutti i gruppi politici e ricorda di avere fornito al

relatore Cubeddu l'appoggio del gruppo Misto alla precedente formulazione della sua proposta di parere. Ritiene che l'attuale drammatica situazione renda sempre più urgente trovare soluzioni sia per i lavoratori sia per le imprese, che, se sono messe in grado di operare, garantiscono l'occupazione. Concorda, quindi, con la proposta di rinviare l'espressione del parere, allo scopo di approfondire tali aspetti, ricordando che, a suo giudizio, lo strumento che offre la sintesi migliore delle esigenze dei lavoratori e delle imprese è la formazione, che permette il ricollocamento dei licenziati e la riorganizzazione delle imprese.

Daniele MOSCHIONI (LEGA), essendo imprenditore, concorda con il collega Zangrillo e sottolinea che le imprese allo stesso non hanno bisogno di sostegni ma di lavoro. Le difficoltà delle aziende sono state ulteriormente aggravate dalla concorrenza sleale e dai forti rincari dei materiali necessari alla produzione, con il risultato paradossale che, per non subire perdite, si preferisce frenare la ripresa dei lavori. È, pertanto, necessario che la Commissione faccia proposte concrete, che consentano alle imprese di riprendere l'attività nelle condizioni migliori, perché le imprese che producono non licenziano, a parte le grandi multinazionali, che non pagano le tasse e lasciano i dipendenti senza lavoro.

Antonio VISCOMI (PD), concordando con il collega Moschioni, segnala che l'interrogazione a risposta immediata presentata in Assemblea dal Partito Democratico ha proprio ad oggetto il tema delle misure per contrastare i rincari delle materie prime.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, ringrazia i colleghi per la disponibilità manifestata a riflettere ulteriormente sulle questioni da lui segnalate e si dichiara pronto a verificare la possibilità di integrare la sua proposta di parere valorizzando gli aspetti legati alla promozione di misure di politica attiva, che costituiscono una delle priorità anche del Movimento 5 Stelle. Da ultimo, segnala che nella propria proposta di parere intende sollecitare un chiarimento sulla

disciplina contenuta nell'articolo 45 del provvedimento, anche alla luce delle audizioni informali svolte nella giornata di ieri con riferimento alla situazione di Air Italy. Ribadendo, pertanto, la sua proposta di rinviare l'espressione del parere sul decreto-legge, si riserva di trasmettere ai colleghi una nuova proposta di parere, che raccolga i suggerimenti e gli spunti emersi dal dibattito.

Romina MURA, *presidente*, auspica che il maggior tempo a disposizione sia utilizzato per individuare una formulazione del parere che tenga conto delle diverse esigenze del mondo del lavoro in questo difficile frangente. Preso atto della proposta del relatore e degli intendimenti dei gruppi, emersi dal dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.25.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.**

**Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2021.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 maggio scorso la rappresentante del Governo aveva segnalato l'esigenza che, prima di procedere all'esame

delle proposte emendative, il Governo potesse completare alcuni approfondimenti sul testo riferiti alla copertura finanziaria del provvedimento e al suo coordinamento con le previsioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sul tema della parità salariale tra lavoratrici e lavoratori.

Avverte che nella seduta odierna la Commissione avvierà l'esame delle proposte emendative presentate.

Segnala che l'emendamento Viscomi 2.1 e gli articoli aggiuntivi Zangrillo 5.01 e 5.02 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Passando, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del testo unificato, dà la parola alla relatrice.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, fa presente che nelle settimane seguite alla precedente seduta è stato svolto un lavoro approfondito con il Ministero del lavoro e il Dipartimento per le pari opportunità per affrontare le questioni segnalate in quella sede. In particolare, è stato possibile definire in modo più puntuale la disciplina del rapporto sulla situazione del personale e della certificazione, chiarendo in modo più preciso anche le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte. Fa presente che sono ancora in corso verifiche riferite, in particolare, alla possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare alle misure di premialità previste dall'articolo 4. La sintesi potrebbe realizzarsi quindi in un emendamento che potrà presentare nei prossimi giorni in modo da consentirne la votazione nel corso della prossima settimana. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame delle proposte emendative al fine di consentire il completamento delle interlocuzioni con il Governo, in vista di una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento, che era seguito con particolare interesse anche dal collega Epifani, unico uomo ad aver partecipato a tutte le riunioni del comitato ristretto.

Romina MURA, *presidente*, preso atto della proposta della relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.**

**Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Roberto CUNSOLO, *delegato all'area economia e fiscalità del lavoro del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Rell. Lapia e Novelli) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	113
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	114
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	144

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

**C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Rell. Lapia e Novelli).**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mara LAPIA (MISTO-CD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame (A.C. 181-B), recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, è stato approvato in

prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019. Approvato anche dal Senato, con modifiche molto limitate, il 27 maggio 2021, è ora nuovamente all'esame della Camera in seconda lettura. Procede, quindi, anche a nome dell'altro relatore, a illustrare il contenuto del provvedimento, come modificato dal Senato.

L'articolo 1 enuncia in primo luogo la finalità della legge, diretta a favorire, nel rispetto delle linee guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in una serie di luoghi espressamente indicati, vale a dire presso le sedi delle pubbliche amministrazioni e degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

Viene rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi sopra indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e le università. Con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, opportunamente indicati da apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche al pubblico.

L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del citato programma pluriennale, gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Inoltre, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri

commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n. 120 del 2001, inserendo i defibrillatori automatici, accanto a quelli semiautomatici, nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore anche a una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012), in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche. Viene specificato che l'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni, e durante gli allenamenti. Il dispositivo DAE deve essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

L'articolo 5 prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta buona scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emer-

genza territoriale 118 del Servizio sanitario nazionale.

Fa presente che l'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.

Viene poi previsto che i DAE siano collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 più vicina; il monitoraggio deve consentire di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

L'articolo 7 demanda a un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente.

È poi prevista la copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti da tale disposizione.

L'articolo 8 prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici. Spetta inoltre al Ministero della salute il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco.

L'articolo 9, infine, prevede che nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute le disposizioni della presente legge si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.

Segnala quindi che i relatori ritengono che vi siano le condizioni per richiedere il trasferimento del provvedimento in oggetto in sede legislativa, in considerazione dell'esame approfondito svolto in prima lettura alla Camera e della limitatezza delle modifiche apportate dal Senato.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, ad integrazione dell'intervento della collega Lapia, pone in evidenza l'importanza della proposta di legge in esame, la cui definitiva approvazione, che appare ormai imminente, è stata lungamente attesa. Ringrazia il sottosegretario Mulè per il suo contributo a questo importante risultato, in qualità di relatore nel corso dell'esame in prima lettura. Rileva che la normativa che si sta per introdurre assicurerà una maggiore capacità di intervento con conseguente aumento delle possibilità di sopravvivenza per le decine di migliaia di persone che subiscono ogni anno un arresto cardiaco.

Luca RIZZO NERVO (PD) si associa alle espressioni di soddisfazione per il risultato raggiunto, ricordando che attualmente solo l'8 per cento di coloro che subiscono un arresto cardiaco improvviso riesce a sopravvivere. Sottolinea che ciò è stato possibile attraverso la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari e segnala che in tal modo l'Italia si dota di una normativa adeguata che risponde agli *standard* individuati a livello europeo. Pone in rilievo il fatto che il testo in esame, riprendendo il contenuto di una proposta di legge a sua prima firma, prevede la non punibilità per l'utilizzo dei defibrillatori in situazioni di emergenza, sanando così una non motivata differenziazione rispetto alle conseguenze connesse alla situazione in cui si pratica un massaggio cardiaco.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avendo tutti i gruppi preannunciato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di rinunciare alla presentazione di proposte emendative, avverte che il testo trasmesso dal Senato sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Una volta acquisiti tali pareri, saranno verificati gli ulteriori presupposti per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

**C. 3132 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rossana BOLDI (LEGA), *relatrice*, precisa che nella sua relazione procederà all'illustrazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2021 che incidono su materie oggetto della competenza della XII Commissione.

In tal senso, illustra il contenuto dell'articolo 26, finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dall'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza. Allo scopo, si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di derogare al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione – vale a dire a carattere programmabile e non urgente – e di specialistica ambulatoriale e di *screening* non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.

Le regioni, quindi, potranno aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali non erogate attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale; reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa; incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna). La norma proposta prevede, poi, la possibilità per le regioni di acquistare delle prestazioni sanitarie da strutture private accreditate per recuperare le prestazioni non erogate nel 2020 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando

eventuali economie derivanti dai *budget* attribuiti per l'anno 2020. Si attribuisce al Ministero della salute l'attività di monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19, da effettuare entro il 15 giugno 2021, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle regioni e dalle province autonome. Si dispone, infine, un'ulteriore proroga, prevista per l'anno 2021, dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Fa presente che l'articolo 27 è volto ad assicurare la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato, per un periodo di due anni. La presa in carico assicura un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza – incluse nella Tabella A, che fa parte integrante del decreto in esame – senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Segnala che tale disposizione riprende il contenuto di rilevati inseriti in un parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame di un altro decreto-legge legato all'emergenza sanitaria.

L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima. Le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate in primo luogo alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'*Access to COVID-19 Tools Accelerator* (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario interna-

zionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Le iniziative finanziate dal nuovo fondo sono altresì intese a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

L'articolo 29 prevede la possibilità del riconoscimento – da parte delle regioni e delle province autonome – di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L'incentivo è volto all'adeguamento degli *standard* organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate ed è subordinato al rispetto di un cronoprogramma avente un limite temporale massimo fissato al 31 dicembre 2021, con l'obiettivo di garantire una soglia minima di 200.000 esami di laboratorio. Ricorda che la norma in commento trova corrispondenza in un rilievo inserito nel parere sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza espresso dalla Commissione. L'erogazione delle quote di risorse oggetto del riparto è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché alla positiva attuazione del cronoprogramma da parte delle suddette strutture.

L'articolo 30, ai commi da 1 a 3, contiene alcune autorizzazioni di spesa per il Servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, si autorizza la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, la spesa di 16.500.000 euro per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, nonché la spesa di 2 mi-

lioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego per talune tipologie di personale militare: il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei «*Drive Through*» dell'Operazione Igea e nei presidi vaccinali della Difesa, e il personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini. Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.

Fa presente, poi, che l'articolo 31, commi da 1 a 5, prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.

Ai sensi dei commi da 6 a 8 dell'articolo 31, per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tec-

nologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'Enea è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, «*Fondazione Enea Biomedical Tech*», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.

Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 200 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale.

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, l'articolo 32 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 33 è finalizzato, da un lato, a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga agli attuali vincoli e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono utilizzare

forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

Inoltre, ricorda che, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da Covid-19, le regioni possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali. Per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro. Pur rilevando che sarebbe auspicabile un'integrazione delle risorse stanziare, sottolinea che la disposizione in commento affronta un tema costantemente all'attenzione della Commissione Affari sociali.

Per l'anno 2021, l'articolo 34 attribuisce risorse pari a 1.650 milioni di euro al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 il quale deve rendicontare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettivo utilizzo delle somme autorizzate.

Inoltre, i commi da 4 a 6 dello stesso articolo 34 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione europea del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si av-

vale del supporto delle regioni e delle province autonome.

Il comma 7 dell'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario regionale, mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. L'ambito in oggetto può concernere le strutture sanitarie e socio-sanitarie, i professionisti sanitari, le organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. La suddetta integrazione dell'accordo contrattuale può essere stipulata anche in deroga alle disposizioni sui limiti dell'importo dei volumi d'acquisto delle prestazioni oggetto dei medesimi accordi. Resta fermo che la possibilità di deroga concerne soltanto la quota di importo relativa alle somministrazioni in esame e che occorre salvaguardare l'equilibrio economico del Servizio sanitario dell'ente territoriale.

I commi 8 e 9 dell'articolo 34 modificano una disciplina transitoria – di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2021 –, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza. Le modifiche sono intese a consentire l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo e a chiarire il rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis (come modificata dal richiamato comma 8) e altre norme transitorie, che concernono anch'esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione dell'incarico.

L'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni *benchmark* al fine di semplificare le procedure superando il passaggio in Confe-

renza Stato-regioni. Inoltre, sempre per il solo anno 2021, si prevede un riparto regionale delle risorse per la sanità basato per l'85 per cento sulla composizione anagrafica della popolazione per fasce di età e per il restante 15 per cento sulla popolazione residente. Inoltre, viene incrementata dallo 0,25 allo 0,32 per cento la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle regioni.

L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

Segnala, poi, che l'articolo 50 concerne il potenziamento delle attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. In tale ambito, le regioni autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a procedere, in deroga agli ordinari limiti per le assunzioni, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma in una tabella allegata al decreto in esame.

Infine, l'articolo 60 reca delle disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina. In particolare il comma 2, apportando modifiche all'articolo 19, comma 12, della legge n. 448 del 2001 elimina, ai fini della partecipazione ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia da parte dei medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'obbligo di dover rinviare detta

partecipazione al termine del corso di formazione o di doverlo interrompere. Analoga previsione si applica anche ai fini della partecipazione ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale da parte degli specializzandi in medicina.

Resta in ogni caso esclusa la contemporanea iscrizione ad ambedue i corsi, dovendo i medici optare per uno dei due percorsi formativi. I commi successivi recano disposizioni di coordinamento in relazione a quanto previsto dal citato comma 2.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo C. 2751 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e VII).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge del Governo C. 2751, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura).

Rileva preliminarmente che il parere sarà espresso nella seduta odierna, in quanto il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 21 giugno.

Segnala, quindi, che il testo in esame si compone di sette articoli, alcuni dei quali recano disposizioni rilevanti rispetto alle competenze della XII Commissione.

L'articolo 1, comma 1, prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle

professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo. Il comma 2 dispone che nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. Il successivo comma 3, con riferimento alla professione di psicologo, prevede che una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma precedente possa essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24.

L'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e consenta dunque l'iscrizione all'albo professionale.

L'articolo 3 prevede che gli esami finali di laurea e laurea magistrale richiamati negli articoli 1 e 2 comprendano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. La disciplina attuativa deve essere definita con uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si dispone inoltre, che all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Fa presente che l'articolo 4 dispone che ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abi-

litazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post *lauream*, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

L'articolo 4-*bis* prevede che la professione di chimico, fisico e biologo sia esercitata previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa. Per l'adeguamento della disciplina delle relative classi di laurea magistrale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

L'articolo 5 dispone che l'adeguamento della disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 4-*bis* si applica a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di studio di cui alla presente legge, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università ricono-

scono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

L'articolo 5-bis reca specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo, prevedendo che gli studenti che conseguono la laurea magistrale in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Il comma 2 prevede che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Non essendoci richieste di intervento, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. —*

*Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**

**C. 2561 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 luglio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricordando che alle ore 12 di venerdì 11 giugno 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge in esame, segnala che ne sono state presentate 279 (vedi allegato 2).

Non essendoci richieste di intervento per l'illustrazione del complesso delle proposte emendative, dà la parola al relatore, deputato De Filippo, e alla ministra Bonetti per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Siani 1.20 nonché sugli identici emendamenti Mammì 1.9, Carnevali 1.21, Stumpo 1.32 e Bellucci 1.42. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 1.22, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 3).

Segnala, quindi, che sono state presentate numerose proposte emendative relative al tema delle persone con disabilità e alle misure di sostegno nei loro confronti. Nel rilevare che si tratta di una problematica di indubbia rilevanza, ritiene opportuno inserire un criterio direttivo in tal senso all'interno della norma di delega. Propone pertanto una identica riformulazione di tali proposte emendative, volta inserire al comma 2 dell'articolo 1 una lettera aggiuntiva dopo la lettera *d*), precisando che tale proposta di riformulazione è da considerarsi riferita ai seguenti emendamenti: Lepri 1.23, gli identici Stumpo 1.33, Mammì 1.10 e Gemmato 1.43, gli

identici Stumpo 1.35 e Bellucci 1.44, gli emendamenti Mammì 1.11, Pini 1.25, Noja 1.18, Versace 1.1 e 1.6, Gemmato 1.45 e Stumpo 1.37 (*vedi allegato 3*).

Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 1.24 e Stumpo 1.34 e sull'emendamento Panizzut 1.53, a condizione che per essi sia adottata l'identica riformulazione nei termini minimi indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Bellucci 1.41, Ravetto 1.50, Palmieri 1.2, Bellucci 1.46, Ferro 1.47, Palmieri 1.3, Ciaburro 1.49 e Lucaselli 1.48. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Pezzopane 1.17.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 1.54 e invita al ritiro, precisando che il parere è altrimenti da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Ianaro 1.12, Viscomi 1.28 Carnevali 1.26 e Versace 1.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Grubaud 1.13, Carnevali 1.29, Stumpo 1.36 e sull'emendamento Quartapelle 1.16, a condizione che per essi sia adottata l'identica riformulazione nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.27, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*) ed invita al ritiro dell'emendamento Bellucci 1.55, precisando che altrimenti il parere da considerarsi contrario.

Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Angiola 1.14, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*) ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Versace 1.5, Bellucci 1.38 e Angiola 1.15, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 1.30 e sull'emendamento Bellucci 1.39, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*) e invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Novelli 1.7, Bellucci 1.40 e Palmieri 1.8, precisando che altrimenti il

parere è da considerarsi contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Foscolo 1.51, al fine di effettuare un approfondimento sulle implicazioni di carattere finanziario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 1.52 e propone l'accantonamento dell'emendamento Carnevali 1.31.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Siani 1.20 e gli identici emendamenti Mammì 1.9, Carnevali 1.21, Stumpo 1.32 e Bellucci 1.42 (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Rizzo Nervo 1.22, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Rizzo Nervo 1.22 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nel ricordare che il relatore e la ministra Bonetti hanno proposto un'identica riformulazione di numerose proposte emendative relative al tema delle persone con disabilità, a partire dall'emendamento Lepri 1.23, avverte che tutti i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione dei loro emendamenti.

Al riguardo segnala che tali emendamenti, come riformulati, saranno posti in votazione dopo l'emendamento Bellucci 1.39.

Avverte, quindi, che la Commissione procederà all'esame degli identici emendamenti Carnevali 1.24 e Stumpo 1.34 e dell'emendamento Panizzut 1.53, per i quali è stata proposta un'identica riformulazione.

Avverte, altresì, che quest'ultima è stata accolta dai presentatori delle proposte emendative richiamate.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 1.24, Stumpo 1.34

e Panizzut 1.53 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.41, ritenendo utile specificare che i benefici previsti dal disegno di legge sono riconosciuti anche ai figli adottivi.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, ritiene incongruo inserire una specificazione di tale natura, osservando che la normativa italiana non prevede alcuna distinzione rispetto ai figli adottati e rilevando che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame potrebbe apparire addirittura discriminatoria nei confronti di questi ultimi.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.41.

La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.50.

Antonio PALMIERI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, osservando che l'eliminazione della previsione che lega i benefici all'ISEE del nucleo familiare lascerebbe maggiori margini al Governo in sede di emanazione di decreti attuativi. Richiama in proposito le numerose critiche relative alla concreta applicazione dell'attuale strumento di valutazione della situazione economica familiare.

Elena CARNEVALI (PD), nel riconoscere che è possibile ipotizzare alcuni correttivi relativamente allo strumento dell'ISEE, ricorda che molti benefici previsti dal provvedimento in esame prescindono dalla condizione economica delle famiglie e segnala che il collegamento con l'indicatore economico vigente è stato inserito anche nella legge relativa all'assegno unico e universale, approvata all'unanimità. Ritiene, inoltre, che non sarebbe opportuno prevedere principi di delega troppo discrezionali.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento 1.2 a sua prima firma.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), manifestando apprezzamento per il contenuto dell'emendamento appena ritirato dal collega Palmieri, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.46, che propone di utilizzare in luogo dell'ISEE il cosiddetto Fattore Famiglia. Ritiene, infatti, sbagliato non tenere adeguatamente conto del numero dei figli per l'erogazione dei benefici e ricorda che l'attuale indicatore economico presenta molti limiti, a partire da quello relativo all'inserimento della prima casa tra i fattori di valutazione. Auspica, pertanto, un ripensamento rispetto al parere espresso dal relatore e dalla ministra Bonetti.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.46.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ferro 1.47, di cui è cofirmataria, volto a legare l'erogazione dei benefici al reddito familiare e non all'ISEE, segnalando che il tema è stato proposto da molte associazioni di genitori.

Stefano LEPRI (PD) ritiene doveroso precisare che l'ISEE rappresenta un importante strumento di valutazione della condizione economica delle famiglie, tenendo esso conto non solo del reddito delle stesse ma anche del patrimonio. Ricorda che tale ultimo fattore viene considerato in maniera ponderata, anche sulla base dei componenti del nucleo familiare, in base alla cosiddetta scala di equivalenza, e che per la prima casa sono previste franchigie rilevanti.

Sottolinea, pertanto, che l'indicatore della situazione economica equivalente rappresenta un valido meccanismo per evitare che forme di evasione o elusione fiscale portino alla concessione di benefici che dovrebbero essere riservati alle fasce più deboli della popolazione.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ricorda che per il gruppo parlamentare al quale lei stessa appartiene le iniziative di contrasto alla denatalità dovrebbero prescindere dai

livelli reddituali, essendo la promozione di un maggior numero di nascite un obiettivo prioritario per il Paese.

Maria Chiara GADDA (IV) segnala che la normativa recentemente introdotta sull'assegno unico universale ha ampliato in maniera consistente la platea dei beneficiari senza far venir meno il principio della proporzionalità degli interventi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.47.

Antonio PALMIERI (FI) propone di rivedere il parere espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.3, ritenendo che la soppressione della parola «altresì» in relazione al collegamento tra benefici alle famiglie e numero dei figli potrebbe contribuire a semplificare la formulazione della norma.

La ministra Elena BONETTI segnala che non tutte le misure di sostegno previste dalla legge delega possono essere legate al numero dei figli, citando, a titolo di esempio, quelle volte a garantire l'accesso ai servizi socio-educativi per l'infanzia.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento 1.3 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Ciaburro 1.49.

Maria Teresa BELLUCCI (Fdi) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lucaselli 1.48, avente la finalità di introdurre una riforma fiscale che tenga maggiormente conto del contesto familiare del contribuente.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.48.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Panizzut 1.54 (vedi allegato 3).

Angela IANARO (M5S) invita ad una riflessione sul contenuto del proprio emendamento 1.12, osservando che il contrasto

agli stereotipi di genere rappresenterebbe un elemento essenziale per assicurare le finalità alla base del provvedimento in esame. Segnala, infatti, che un'azione educativa in tal senso rappresenterebbe un valido strumento di correzione rispetto a molte criticità.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, nel ricordare di avere proposto una riformulazione relativa alla medesima disposizione su cui interviene l'emendamento in discussione, che menziona esplicitamente la parità tra i sessi, ritiene che ciò possa ampiamente ricomprendere anche il tema degli stereotipi di genere.

Angela IANARO (M5S), pur osservando che, a suo avviso, il concetto di parità tra i sessi non esclude l'utilità di un riferimento al contrasto agli stereotipi di genere, ritira il proprio emendamento 1.12.

Elena CARNEVALI (PD) sollecita una riconsiderazione dell'invito al ritiro espressa relazione all'emendamento Viscomi 1.28, di cui è cofirmataria, osservando che potrebbe essere eventualmente ricompreso nella riformulazione proposta per altri emendamenti.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, rileva che l'emendamento richiamato dalla collega Carnevali propone la soppressione della parte della norma relativa alla promozione del lavoro femminile e contiene un riferimento alla contrattazione collettiva.

Maria Chiara GADDA (IV) osserva che il tema della contrattazione collettiva può essere più opportunamente affrontato in sede di esame delle proposte emendative relative all'articolo 5.

La ministra Elena BONETTI concorda con quanto affermato dalla deputata Gadda.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, ribadisce la richiesta di ritiro dell'emendamento Viscomi 1.28.

Elena CARNEVALI (PD), acconsentendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento Viscomi 1.28, di cui è cofirmataria, riservandosi di approfondire il tema per proporre eventuali modifiche nel corso dell'esame in Assemblea. Ritira, altresì, l'emendamento 1.26 a sua prima firma.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento Versace 1.4, riservandosi di riproporre proposte di modifica nelle successive fasi dell'esame del provvedimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione degli identici emendamenti Gribaudo 1.13, sottoscritto dalla deputata Pini, Carnevali 1.29 e Stumpo 1.36 e dell'emendamento Quartapelle 1.16, sottoscritto dalla deputata Pini.

La Commissione identici emendamenti Gribaudo 1.13, Carnevali 1.29, Stumpo 1.36 e Quartapelle 1.16 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.27.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 1.27 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.55, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.55.

Giuditta PINI (PD) e Antonio PALMIERI sottoscrivono l'emendamento Angiola 1.14 e ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Angiola 1.14 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dai deputati Pini e Palmieri.

Antonio PALMIERI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Versace 1.5,

di cui è cofirmatario, evidenziando l'importanza di dare un segnale di attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono funzioni di cura familiare.

Lisa NOJA (IV), nel dichiarare di comprendere le motivazioni alla base della proposta avanzata dal collega Palmieri, ricorda che il tema dei *caregiver* è oggetto di una proposta di legge all'esame del Senato. Nel segnalare che uno degli obiettivi alla base del provvedimento in discussione è quello di semplificare la normativa esistente, reputa che l'inserimento di disposizioni suscettibili di sovrapporsi ad altre proposte all'esame del Parlamento rappresenterebbe un passo indietro in tal senso.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento Versace 1.5 di cui è cofirmatario.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.38, evidenziando che il sostegno all'acquisto di prodotti e servizi culturali da parte delle famiglie rappresenterebbe un importante contributo al processo educativo dei minori. Ricorda che una valida formazione culturale rappresenta un fattore essenziale per il futuro del Paese. Invita, pertanto, a riconsiderare il parere espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.38.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Angiola 1.15: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.30 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pini 1.30 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 1.39, pur osservando di ritenere più completo il testo originario in

quanto contenente un riferimento anche ad altre realtà, quali le imprese sociali e le *start-up* innovative.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame costituisce una legge di delega e che non appare opportuno, a suo parere, introdurre in tale sede disposizioni troppo specifiche.

La Commissione approva l'emendamento Bellucci 1.39 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, pone in votazione l'identica riformulazione, proposta dal relatore, dei numerosi emenda-

menti relativi al tema delle persone con disabilità, accolta dai rispettivi presentatori.

La Commissione gli identici emendamenti Lepri 1.23, Stumpo 1.33, Mammì 1.10, Gemmato 1.43, Stumpo 1.35, Bellucci 1.44, Mammì 1.11, Pini 1.25, Noja 1.18, Versace 1.1 e.1.6, Gemmato 1.45 e Stumpo 1.37 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo  
C. 2751 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il nuovo testo del disegno di legge C. 2751  
Governo, recante « Disposizioni in materia  
di titoli universitari abilitanti », quale risul-  
tante dagli emendamenti approvati presso  
le Commissioni di merito (C. 2751 Go-  
verno);

considerate, in particolare, le disposi-  
zioni di cui all'articolo 1, concernente le  
lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle

professioni di odontoiatra, farmacista, ve-  
terinario e psicologo, all'articolo 4-*bis*, ine-  
rente alle professioni di chimico, fisico e  
biologo, e all'articolo 5-*bis*, che reca dispo-  
sizioni transitorie per la laurea magistrale  
abilitante all'esercizio della professione di  
psicologo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.  
C. 2561 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

*Al comma 1, dopo la parola: adozione aggiungere le seguenti: , il riordino e il potenziamento.*

**1.20.** Siani, Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Pezzopane.

*Al comma 1, dopo le parole: crescita armoniosa aggiungere le seguenti: e inclusiva.*

\* **1.9.** Mammì.

\* **1.21.** Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri, Pezzopane.

\* **1.32.** Stumpo.

\* **1.42.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, dopo le parole: crescita armoniosa dei bambini e aggiungere le seguenti: per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria.*

**1.22.** Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Carnevali, Pezzopane.

*Al comma 1, dopo le parole: crescita armoniosa dei bambini e dei giovani aggiungere le seguenti: , i compiti di cura dei propri membri fragili, con disabilità o non autosufficienti,.*

**1.23.** Lepri, Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , in particolare quello femminile.*

\* **1.24.** Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.

\* **1.34.** Stumpo.

*Al comma 1, sostituire le parole: , in particolare quello femminile con le seguenti: di entrambi i genitori.*

**1.53.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i compiti di cura dei propri membri fragili, con disabilità o non autosufficienza.*

\* **1.33.** Stumpo.

\* **1.10.** Mammì.

\* **1.43.** Gemmato, Bellucci.

*Al comma 2, lettera a), e ovunque essa ricorra nel testo, dopo la parola: figli aggiungere le seguenti: , anche adottivi,.*

**1.41.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).*

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.

**1.50.** Ravetto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:* basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

**1.2.** Palmieri, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) *con le seguenti:* sul Fattore Famiglia.

**1.46.** Bellucci, Ferro, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) *con le seguenti:* sul reddito familiare.

**1.47.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola:* altresì.

**1.3.** Palmieri, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e del carico di cura, incrementando i coefficienti relativi ai componenti con disabilità o non autosufficienza.

\* **1.35.** Stumpo.

\* **1.44.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e incrementando i coefficienti relativi ai componenti con disabilità o non autosufficienza.

**1.11.** Mammì.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e delle eventuali persone con disabilità presenti all'interno del nucleo familiare.

**1.25.** Pini, Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dell'eventuale condizione di disabilità.

**1.18.** Noja.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e in particolare di figli con disabilità.

**1.1.** Versace, Palmieri, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell'importo delle misure di sostegno al reddito.

**1.49.** Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una « no tax area famiglia » e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.

**1.48.** Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere che, ai fini dell'accesso alle misure previste dalle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, la condizione di nucleo familiare possa essere dedotta dalle risultanze anagrafiche o dalla sussistenza tra il genitore e l'altra figura adulta di riferimento per il minore di un legame stabile, anche indipendentemente

dalla sussistenza di un rapporto di filiazione, anche adottiva, tra uno dei due adulti di riferimento e il minore.

**1.17.** Pezzopane, Boldrini, Cenni, Gribaudo.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: la genitorialità e.*

**1.54.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: combattendo gli stereotipi di genere e.*

**1.12.** Ianaro.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: l'occupazione femminile fino a: incentivare il con le seguenti: la conciliazione e la condivisione dei ruoli anche attraverso l'armonizzazione dei tempi di lavoro, a tal fine favorendo la contrattazione collettiva anche aziendale, nonché l'incentivazione del.*

**1.28.** Viscomi, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: femminile.*

**1.26.** Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: femminile, aggiungere le seguenti: nonché la riduzione del gap retributivo.*

**1.4.** Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: agile o flessibile.*

**\* 1.13.** Gribaudo.

**\* 1.29.** Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Pezzopane.

**\* 1.36.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: agile o.*

**1.16.** Quartapelle Procopio, Gribaudo.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: ad armonizzare i tempi familiari e di lavoro con le seguenti: a conciliare i tempi familiari di vita e di lavoro, la equa condivisione di responsabilità tra i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.*

**1.27.** Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: il lavoro del aggiungere la seguente: genitore.*

**1.55.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con strumenti di incentivazione fiscale che favoriscano il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità.*

**1.14.** Angiola, Costa.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad agevolare le lavoratrici e lavoratori che svolgono funzioni di cura familiare.*

**1.5.** Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) promuovere iniziative in favore delle famiglie con figli con disabilità, anche attraverso l'implementazione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armoniz-*

zare i tempi familiari di lavoro con quelli di cura del figlio con disabilità.

**1.6.** Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: spese sostenute dalle famiglie aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'acquisto di prodotti o servizi culturali,.*

**1.38.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di progressività.*

**1.15.** Angiola, Costa.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) riordinare e coordinare le misure organizzative, di semplificazione e di comunicazione rendendo effettivo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dai rispettivi decreti attuativi.*

**1.30.** Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.*

**1.39.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a d) siano garantite, nel rispetto del principio di eguaglianza, anche alle persone con disabilità e paramtrate ai loro bisogni, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.*

**1.45.** Gemmato, Bellucci.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a d) siano messe a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.*

**1.37.** Stumpo.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) assicurare un incremento stabile delle risorse del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo che le risorse non utilizzate restino comunque nelle disponibilità del medesimo Fondo;.*

**1.7.** Novelli, Palmieri, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega.*

**1.40.** Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo comunque un miglioramento dei benefici per tutte le famiglie con figli rispetto alle misure di favore previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1.8.** Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) prevedere che gli importi delle somme e dei benefici economici erogati ai sensi della presente legge e dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa non siano considerati:

1) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

3) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge.

**1.51.** Foscolo, Panizzut, Boldi, Sutto, De Martini, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

**1.52.** Zanella, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) rafforzare e potenziare le attività territoriali dei consultori familiari così come previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

**1.31.** Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

\* **2.8.** Il Relatore.

\* **2.9.** Stumpo.

*Sostituirlo con i seguenti:*

Art. 2.

*(Istituzione del reddito per l'infanzia).*

1. Al fine di favorire la natalità e sostenere la genitorialità è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, per un importo di 400 euro per dodici mensilità, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro.

2. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

4. L'assegno di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo, e non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e di quella di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 28 marzo 2019, n. 26.

## Art. 2-bis.

*(Istituzione del reddito di gioventù)*

1. È riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del venticinquesimo anno d'età per un importo di 250 euro per dodici mensilità, su richiesta dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro.

2. L'assegno di cui al comma 1 è riconosciuto fino al compimento del venticinquesimo anno di età

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

4. L'assegno di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo, e non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e di quella di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**2.19.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: comunque non oltre il con le seguenti: fino al.*

**2.17.** Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**2.18.** De Toma, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i figli successivi al quarto, l'importo dell'assegno è maggiorato del 40 per cento.*

**2.20.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: settimo con la seguente: primo.*

**2.21.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del numero dei figli in fascia d'età soggetta ad obbligo di istruzione.*

**2.22.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera l), dopo la parola: incrementato aggiungere le seguenti: di almeno un terzo.*

**2.23.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*m) l'importo dell'assegno universale non può in ogni caso essere inferiore all'importo complessivo delle misure a sostegno della famiglia di cui i beneficiari godevano prima dell'entrata in vigore della presente legge.*

**2.16.** Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

## Art. 2-bis.

*(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai commi seguenti.

2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali ri-

conosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

- a) 1 per il primo percettore di reddito;
- b) 0,65 per il coniuge;
- c) 0,5 per il primo figlio;
- d) 1 per il secondo e il terzo figlio;

e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono

assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

**2.01.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.*

**3.1.** Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, dopo le parole: con il Ministro dell'istruzione aggiungere le seguenti: con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità.*

**3.24.** Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

*Al comma 1, dopo le parole: per il rioridino aggiungere le seguenti: e il rafforzamento.*

**3.23.** Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e per l'educazione, anche non formale, con le seguenti: per l'educazione, la formazione e l'istruzione.*

**3.15.** Ianaro.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluso l'acquisto di prodotti e servizi culturali.*

*Conseguentemente:*

*alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali di cui al decreto legislativo*

3 luglio 2017, n. 117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

*alla lettera e), dopo le parole: viaggi di istruzione aggiungere le seguenti: , servizi o attività culturali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, dalle start-up innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.*

**3.56.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per l'inclusione scolastica e sociale in caso di condizione di disabilità.*

**3.39.** Noja.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , in forma progressiva,.*

**3.19.** Angiola, Costa.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il conseguimento degli obiettivi strategici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.*

**3.61.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in presenza di condizioni di disabilità.*

**\* 3.44.** Stumpo.

**\* 3.13.** Mammi.

**\* 3.25.** Carnevali, Lepri, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

**\* 3.57.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere nonché favorire il ricorso a piani territoriali integrati al fine di contrastare la povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, come le periferie urbane e le aree interne individuate sulla base dei parametri e degli indicatori definiti da Istat in base al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, favorendo, in tal modo, la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana volti a recuperare spazi pubblici abbandonati da destinare ad attività educative e culturali gratuite per bambini e adolescenti al fine di garantire e perseguire l'inclusione sociale.*

**3.22.** Lattanzio, Siani.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) rilanciare il Piano Straordinario dei Servizi socio Educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ulteriore misura per promuovere lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi con interventi mirati per la costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia, favorendo le aree svantaggiate del Mezzogiorno e contrastando gli squilibri nel territorio nazionale.*

**3.16.** Ianaro.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) prevedere la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole del-*

l'infanzia, erogati nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

**3.64.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

c) promuovere il rafforzamento in tutto il territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia;

*c-bis)* prevedere l'incremento delle misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche l'intero ammontare del costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dall'ordinamento vigente, di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia nonché a prevedere, in sede di conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, una parte di quota da destinare ai comuni e alle regioni al fine di incrementare l'offerta dei servizi, ridurre le liste di attesa e i costi di gestione dei servizi per l'infanzia a gestione pubblica o di Enti del Terzo settore;

*c-ter)* prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante l'introduzione di servizi di supporto individuale, quali quelli di *baby-sitting*, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni.

**3.26.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Pezzopane.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) prevedere il potenziamento in tutto il territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condi-

zioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), sostituire le parole:* misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli *con le seguenti:* servizi e misure di sostegno alle famiglie per i figli.

**3.27.** Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) prevedere il potenziamento in tutto il territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli.

**3.45.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole:* e delle scuole dell'infanzia *aggiungere le seguenti:* secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente.

**3.29.** Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole:* e delle scuole dell'infanzia *aggiungere le seguenti:* , il costo delle prestazioni erogate da personale direttamente incaricato dalla famiglia, asili familiari, *Tagesmutter*, centri di custodia oraria e altri servizi analoghi, comunque denominati.

**3.62.** Tiramani, Piccolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole:* servizi di supporto *aggiungere la seguente:* individuale.

\* **3.28.** Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Pezzopane.

**\* 3.46.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché prevedere in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano una parte di quota da destinare ai comuni e alle regioni al fine di incrementare l'offerta dei servizi per l'infanzia a gestione pubblica o di enti del Terzo settore.

**3.30.** Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , tenendo conto dei bisogni specifici nel caso di condizioni di disabilità.

**3.40.** Noja.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e per le famiglie con figli con disabilità.

**3.2.** Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Prevedere che tali servizi per la prima infanzia siano erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di considerare le varie esigenze dei genitori, ottimizzare i costi e coinvolgere attivamente i fruitori e la comunità locale.

**3.21.** Lepri, Delrio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Siani, Viscomi.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* l'assegno unico universale di cui alla legge n. 46 del 1° aprile 2021 può, per una quota non superiore a un terzo, essere destinato, su proposta dei servizi sociali, scolastici, sanitari ed educativi e previo consenso di chi percepisce l'assegno, a progetti di sostegno della genitorialità o per la prevenzione e il contrasto della devianza e

della marginalità minorile e giovanile, anche personalizzati e al domicilio. Per tali attività non può essere richiesta nessun'altra compartecipazione ai beneficiari dell'assegno unico e universale.

**3.31.** Siani, Lepri, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Viscomi, Pezzopane.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere ulteriori benefici fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

**3.43.** Toccafondi, Noja.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* prevedere misure di sostegno, servizi di supporto e contributi vincolati allo scopo destinati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, comprese spese di diagnosi e cura, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, ed anche nell'eventuale frequenza e percorso universitario o di formazione, entro i 25 anni, o fino al completamento di essi.

**3.48.** Stumpo.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* prevedere misure di sostegno, servizi di supporto e contributi vincolati destinati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, comprese le spese di diagnosi e cura, al fine di sostenere il completamento della scuola secondaria di secondo grado ed anche all'eventuale fre-

quenza di un percorso universitario o di formazione.

**3.32.** Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) prevedere misure di sostegno, servizi di supporto e contributi vincolati destinati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, comprese spese di diagnosi e cura, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

**3.58.** Gemmato, Bellucci.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento o con patologie invalidanti, comprese la cura e la riabilitazione, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

**3.41.** Noja.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole:* misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli *con le seguenti:* servizi e misure di sostegno alle famiglie per i figli.

**3.47.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* , fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

**3.63.** Lazzarini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e graduando dette misure di sostegno secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave

e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

**3.3.** Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermi restando tutti i servizi previsti dalla normativa vigente in maniera specifica per la disabilità.

**3.4.** Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese relative alla prevenzione e alla cura dei disturbi del comportamento alimentare, in particolare nei bambini e negli adolescenti, tenuto conto dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante « Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione ».

**3.9.** Cancelleri.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole:* di arte *aggiungere le seguenti:* , di teatro.

**3.33.** Rizzo Nervo, Pini, Carnevali, Siani, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , comprese le spese aggiuntive necessarie per servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in caso di disabilità, ed anche nella frequenza e percorso universitario o di formazione, entro i 25 anni, o fino al completamento di essi.

\* **3.50.** Stumpo.

\* **3.59.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , comprese le spese aggiuntive necessarie per servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in caso di disabilità, anche per quanto riguarda la frequenza a un corso universitario o a un percorso di formazione.

**3.34.** Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e per attività riabilitative, terapeutiche e ricreative destinate a figli con disabilità.

**3.5.** Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , tenendo conto altresì delle esigenze specifiche in caso di disabilità.

**3.42.** Noja.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.

\* **3.49.** Stumpo.

\* **3.17.** Ianaro.

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) razionalizzare misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, diversi da quelli di cui alla lettera g), e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già adottate, quali la Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della

cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

**3.35.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera f), dopo la parola: libri: aggiungere le seguenti:* anche su supporto digitale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: incluse le spese aggiuntive necessarie per accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in caso di disabilità.

\* **3.36.** Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Pezzopane.

\* **3.52.** Stumpo.

\* **3.60.** Gemmato, Bellucci.

\* **3.14.** Mammi.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.

\*\* **3.18.** Ianaro.

\*\* **3.51.** Stumpo.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* incentivare la mobilità giovanile attraverso il trasporto ferroviario regionale, interregionale e ad alta velocità stipulando specifiche convenzioni per l'utilizzo gratuito da parte dei nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico con Isee inferiore a 30.000 euro.

**3.8.** Scagliusi.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* prevedere forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di

età non superiore a 35 anni con figli a carico.

**3.12.** Barzotti.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* prevedere, per i minori di età il cui nucleo familiare beneficia dell'assegno universale, un bonus mensile da utilizzare per attività, progetti, corsi volti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere. Tali attività possono anche essere realizzate presso gli istituti scolastici in collaborazione con i servizi sociali comunali e possono integrare l'offerta formativa annuale.

**3.67.** Gallo, Grippa.

*Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:*

g) nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedere il potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico universale, di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;

*g-bis)* prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di

altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico.

**3.37.** Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: per la scuola aggiungere le seguenti: primaria e.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.*

**3.54.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.*

**3.53.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere, in particolare, la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo.*

**3.66.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di *welfare* aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.

**3.38.** Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: denaro aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio di progressività.*

**3.20.** Angiola, Costa.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere apposite clausole di salvaguardia, al fine di garantire che i benefici e le prestazioni di cui al presente comma a favore delle famiglie con figli, siano comunque maggiori dei benefici e delle misure di favore previste dalla normativa vigente per i medesimi soggetti.

**3.6.** Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle regioni e agli enti locali spetta il compito di:

a) adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

b) prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19:30;

c) prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;

d) promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della *Tagesmutter*.

**3.65.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. I contributi, le misure di sostegno diretto e le prestazioni di cui al comma 2, non sono conteggiati:

a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

c) ai fini dell'eventuale erogazione del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**3.7.** Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro sei mesi.*

**4.1.** Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.*

\* **4.30.** Stumpo.

\* **4.36.** Menga.

\* **4.49.** Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

\* **4.13.** Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Pini, Pezzopane.

\* **4.48.** Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, sostituire le parole: e di paternità con le seguenti: , di paternità e per la malattia del figlio.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo per la malattia

del figlio, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di venti giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni;

b) prevedere che per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.;

*al comma 4, sostituire le parole:* ai commi 2 e 3 *con le seguenti:* ai commi 2, 3 e 3-bis;

*alla rubrica, sostituire le parole:* e di paternità *con le seguenti:* , di paternità e per la malattia del figlio.

**4.8.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, salvo disposizioni di maggior favore.

\* **4.14.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Pezzopane.

\* **4.31.** Stumpo.

\* **4.39.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* congedi parentali, *aggiungere le seguenti:* garantisce che essi vengano riconosciuti sino al raggiungimento del quattordicesimo anno di età e.

**4.27.** Moretto, Noja.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* prevedere progressivamente per i genitori lavoratori la possibilità di poter usufruire dei congedi parentali di cui al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.

**4.15.** Pezzopane, Siani, Carnevali, Pini, Lepri, Rizzo Nervo.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità *post partum* fino a 180 giorni.

**4.51.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:* compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e,.

**4.16.** Carnevali, Siani, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* , compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e, nell'ambito della relativa competenza, con le *con la seguente:* nelle.

**4.37.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:* con le esigenze del datore di lavoro e,.

**4.32.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola:* comparativamente.

**4.2.** Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riguardo ai nuclei familiari monogenitoriali.

**4.44.** Varchi, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave.

**4.38.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste.

**4.47.** Varchi, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* garantire un'indennità pari al 90 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste.

**4.42.** Bellucci, Varchi, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere la copertura del congedo parentale, di 180 giorni, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, fino all'ottanta per cento.

**4.52.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque

ore nel corso dell'anno, di permessi orari retribuiti, al fine di assicurare, durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica, la partecipazione ai colloqui con gli insegnanti e alle iniziative scuola/famiglia.

**4.17.** Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: genitori e aggiungere, in fine, le seguenti: , anche ove ai colloqui e alle altre attività collegate al percorso di crescita prenda parte una persona che sia o sia stata convivente con il minore e con il genitore, su delega del medesimo.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera c), dopo la parola: genitore aggiungere le seguenti: , ovvero alla persona che sia o sia stata convivente con il minore e con il genitore,;*

*al comma 3, lettera b), dopo la parola: lavoratore aggiungere le seguenti: , dell'altro genitore legale ovvero della persona che sia o sia stata convivente con il minore e il genitore.;*

*al comma 3, lettere c), d) ed e), sostituire le parole: di paternità con le seguenti: di cui alla lettera b).*

**4.12.** Pezzopane, Boldrini, Cenni, Gribaudo.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: venti ore.*

**4.45.** Varchi, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinque ore con le seguenti: quindici ore.*

\* **4.40.** Bellucci, Varchi, Gemmato.

\* **4.33.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole:* nel corso dell'anno *aggiungere le seguenti:* per ciascun figlio.

**4.18.** Rizzo Nervo, Pini, Siani, Carnevali, Pezzopane.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) stabilire un periodo minimo, non inferiore a 12 settimane, di congedo parentale facoltativo non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, a cui aggiungere ulteriori 12 settimane, liberamente condivise tra i due genitori, ottenibili esclusivamente previo utilizzo delle prime 12 settimane previste per ciascuno dei genitori.

**4.10.** Angiola, Costa.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) stabilire un periodo minimo di congedo parentale, non inferiore a quattro mesi nel caso di figli con disabilità e non inferiore a due mesi per tutti gli altri casi, non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio.

**4.4.** Versace, Bagnasco, Palmieri, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* non inferiore a due mesi *con le seguenti:* non inferiore a quattro mesi *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con contestuale aumento del periodo totale a dodici mesi e incremento della copertura retributiva.

**4.34.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio *con le seguenti:* per ciascun figlio, naturale, in affido o adottato, non cedibile all'altro genitore.

**4.3.** Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori.

**4.28.** Moretto, Noja.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con un'indennità pari almeno all'80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge.

**4.43.** Bellucci, Varchi, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* oltre a quelli già previsti dalla legislazione vigente indennizzato e aggiuntivo rispetto alle misure esistenti.

**4.23.** Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e ai liberi professionisti.

**4.25.** Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

e) prevedere il riconoscimento, a richiesta, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell'esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

f) stabilire il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario

occupazionale tra i sessi è ancora maggiore.

**4.5.** Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) introdurre in via sperimentale la possibilità di accedere a regimi di lavoro agevolato temporaneo, secondo quanto deciso in sede di contrattazione collettiva e aziendale. A tal fine prevedere un regime temporaneo di lavoro a tempo parziale, a termine, agile o ripartito legato a specifiche esigenze familiari delle lavoratrici, disponendo per tali periodi reversibili, legati alle esigenze familiari della madre lavoratrice, una contribuzione figurativa, e, per i datori di lavoro privati che avviano percorsi di sperimentazione del regime di lavoro agevolato, di poter beneficiare di un'esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali a carico loro e del lavoratore per le mensilità di lavoro agevolato concesso, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

**4.6.** Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) prevedere progressivamente un incremento della copertura retributiva dei congedi parentali.

**4.24.** Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Siani, Pezzopane.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e prevedendone il progressivo incremento fino a 90 giorni lavorativi entro i 12 mesi suc-

cessivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

\* **4.19.** Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri, Pezzopane.

\* **4.20.** Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere un significativo aumento del periodo di congedo obbligatorio dei padri che favorisca la paritaria distribuzione del lavoro di cura in ambito familiare.

**4.35.** Stumpo.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: in via permanente.*

**4.7.** Novelli, Bond, Versace, Palmieri, Bagnasco, Brambilla.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: non inferiore a dieci giorni lavorativi con le seguenti: compresa fra i dieci e i centoventi giorni lavorativi.*

**4.9.** Gribaudo.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: centoventi giorni.*

**4.21.** Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**4.22.** Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.*

\* **4.11.** Angiola, Costa.

**\* 4.29.** Noja.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci giorni lavorativi con le seguenti: venti giorni lavorativi.*

**4.41.** Bellucci, Varchi, Gemmato.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci giorni lavorativi con le seguenti: quindici giorni lavorativi.*

**4.46.** Varchi, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio.*

**4.50.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*f) prevedere misure che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.*

**4.26.** Noja.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**Art. 4-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico sulla maternità e paternità)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. È concessa la fruizione dei permessi di cui al comma 1 anche al coniuge,

al convivente stabile o ad un affine, entro il secondo grado, della donna in stato di gravidanza per il suo accompagnamento, documentato dal medico curante iscritto al Servizio sanitario nazionale, in occasione di visite o esami prenatali.

2-ter. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 2-bis, i lavoratori presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami a cui deve essere sottoposta la donna in stato di gravidanza. ».

**4.01.** Mammi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**Art. 4-bis.**

*(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)*

1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge 184 del 1983, è riconosciuto un bonus nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del bonus di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.

**4.02.** Bellucci, Gemmato.

**ART. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro sei mesi.*

**5.1.** Palmieri, Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.*

**5.32.** Menga.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

a) prevedere l'aumento delle detrazioni Irpef, l'aumento del limite di reddito complessivo o la deducibilità, anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti che prestano assistenza alla persona, assunti con contratto di lavoro subordinato o che acquistano servizi di cura alla persona da imprese sociali con particolare rilievo alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti;

a-bis) prevedere una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per i lavoratori dipendenti, assunti con contratti di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici tenendo conto dell'ISEE.

**5.17.** Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.

*Al comma 2, sostituire lettera a) con la seguente:*

a) aumentare le vigenti quote di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare con particolare rilievo alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti.

**5.29.** Stumpo.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) aumentare le quote di detraibilità e deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari,

tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, con particolare rilievo alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti.

**5.36.** Gemmato, Bellucci.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere la totale deducibilità del costo del lavoro domestico, sia della parte contributiva che retributiva.

**5.15.** De Luca.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: una riforma organica del lavoro domestico, prevedendo altresì.*

**5.4.** Barzotti.

*Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: una percentuale con le seguenti: un aumento della percentuale.*

**5.18.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , della presenza di figli minorenni e della condizione di disabilità di uno o più membri del nucleo familiare.*

**5.25.** Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere, a carico dell'INPS, l'erogazione di una indennità mensile integrativa della retribuzione a beneficio della donna lavoratrice, per un periodo non superiore a tre mesi, a decorrere dal rientro al lavoro dopo la cessazione del congedo obbligatorio.

**5.20.** Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere la possibilità di corrispondere l'agevolazione di cui alla lettera a) anche sotto forma di incentivo diretto, mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata.

**5.40.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato.

**5.19.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità.

**5.45.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido aziendali.

**5.44.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l'accesso al *part-time*.

**5.42.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neo mamme o giovani donne.

**5.43.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: , nel caso in cui l'aspetto retributivo non fosse già regolato contrattualmente,.*

**5.12.** Ianaro.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , introducendo previsioni di maggior favore per il congedo fruito dalla figura paterna.*

**5.30.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dei figli di persona che sia o sia stata convivente con il lavoratore.*

**5.14.** Pezzopane, Boldrini, Cenni, Gribaudo.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui rientrano dal lavoro dopo il congedo obbligatorio.

**5.27.** Moretto, Noja.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* prevedere una specifica disciplina del trattamento economico e previdenziale dell'astensione dal lavoro per malattia dei figli nel settore privato al fine di assicurare l'erogazione di una quota della retribuzione giornaliera normalmente spettante, al fine di conseguire una progressiva equiparazione del trattamento retributivo con

quello spettante, a legislazione vigente, lavoratore dipendente del settore pubblico.

**5.21.** Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

**5.26.** Fregolent, Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* introdurre uno sgravio contributivo di almeno tre anni a favore dei datori di lavoro per ogni donna dipendente che sia andata in maternità, entro tre anni dall'assunzione, e rientrata al lavoro.

**5.37.** Bellucci, Lucaselli, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate.

**5.28.** Fregolent, Noja.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al potenziamento di attività formative dedicate all'imprenditoria femminile con particolare attenzione ai temi dell'Information and Communications Technology (ICT), della finanza e dell'accesso al credito.*

**5.35.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* prevedere un aumento della quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, destinata a favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

**5.2.** Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e)* prevedere l'estensione dei requisiti temporali per le attuali misure di decontribuzione per le imprese che assumono donne, di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dimezzando i requisiti minimi di durata del periodo di disoccupazione per accedervi.

**5.13.** Angiola, Costa.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*f)* prevedere un incentivo post-maternità per le lavoratrici che rientrano al lavoro o iniziano un nuovo impiego dopo aver usufruito del congedo di maternità, entro il compimento del primo anno di età del bambino. L'incentivo ha durata fino a 30 mesi e consta di un sostegno al reddito pari al 30 per cento dal primo figlio, con tetto a 5 mila euro, al 35 per cento dal secondo figlio, con tetto a 6 mila e 500 euro, e 40 per cento a partire dal terzo figlio, con tetto a 8 mila euro.

**5.46.** Angiola, Costa.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*f)* prevedere benefici economici, incentivi e altre agevolazioni a favore dei genitori con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ulteriori a quelli previsti dalla nor-

mativa vigente, finalizzati ad assicurare loro pari opportunità nella crescita dei figli.

**5.41.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere misure di intervento volte a contrastare la discriminazione multipla a cui sono soggette le minori e le donne con disabilità attraverso un effettivo inserimento nel mercato del lavoro anche con riguardo alla normativa sui congedi di maternità e alla flessibilità degli orari.

**5.24.** Carnevali, Siani, Pini, Lepri, Rizzo Nervo, Pezzopane.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere l'omogeneizzazione delle tutele per la maternità e la paternità tra soggetti titolari di partite IVA e lavoratrici e lavoratori dipendenti anche rivedendo i criteri di calcolo dell'indennità di maternità per le libere professioniste iscritte alle Casse di previdenza privata.

**5.5.** Barzotti.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) potenziare il ruolo e il coinvolgimento della consigliera di parità provinciale con opportuni stanziamenti economici, affinché la stessa possa supportare le lavoratrici durante il periodo di maternità e, soprattutto, al loro rientro a lavoro.

**5.9.** Barzotti.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere un credito di imposta per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al sesso con il più basso tasso

di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda.

**5.3.** Bagnasco, Palmieri, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

**5.34.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) costituire un fondo assistenza per donne vittime di violenza e per cause di lavoro in materia di discriminazioni, *mobbing* e *straining* che fornisca un servizio integrato psico-giuridico anche precontenzioso.

**5.11.** Barzotti.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere che l'INPS provveda direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di impresa che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiori a nove.

**5.22.** Pini, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore.

\* **5.23.** Lepri, Siani, Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.

\* **5.31.** Gadda.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) generalizzare l'erogazione diretta da parte dell'INPS delle indennità sostitutive di lavoro relative alle prestazioni di congedo di maternità o parentale.

**5.10.** Barzotti.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere l'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l'utilizzo dei contributi figurativi.

**5.38.** Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere uno sgravio contributivo per le donne che rientrano in servizio presso il proprio posto di lavoro a seguito di una gravidanza.

**5.39.** Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico.

**5.33.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) promuovere il sostegno alla formazione finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

**5.7.** Barzotti.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) prevedere l'introduzione di misure premiali per le aziende che rimuovono le disparità salariali.

**5.6.** Barzotti.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) avviare una fase sperimentale di adozione del curriculum anonimo.

**5.8.** Barzotti.

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

**5.16.** Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Delega al Governo per incentivare l'occupazione giovanile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro giovanile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'erogazione di un contributo mensile alle imprese che selezionano giovani inattivi, ovvero cittadini tra i 16 e i 29 anni di età disoccupati e non

iscritti a nessun tipo di corso di studio, per un periodo di formazione e lavoro tra i 3 e i 9 mesi, a condizione di non sostituire rapporti di lavoro in essere;

b) riformare il programma « Garanzia Giovani » istituito dal decreto-legge n. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in linea con la proposta di raccomandazione della Commissione Europea COM(2020)276 prevedendo l'anticipo di parte delle erogazioni per evitare problemi di liquidità ai giovani appartenenti alle famiglie economicamente più svantaggiate;

c) contrastare il fenomeno dei tirocini non retribuiti in linea con la risoluzione del Parlamento Europeo COM(2020)276, prevedere un rimborso spese minimo per i tirocini curriculari e introdurre un limite massimo alla durata dei tirocini extra-curriculari a 3 mesi con una sola possibilità di rinnovo;

d) riformare l'istituto dell'apprendistato professionalizzante semplificando i numerosi oneri burocratici vigenti.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

**5.01.** Ungaro, Noja.

#### ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro sei mesi.*

**6.1.** Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.*

**6.29.** Menga.

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) prevedere agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale.

**6.37.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere un sostegno all'autonomia educativa di 200 euro mensili da erogare a tutti i giovani tra i 19 e i 23 anni iscritti all'università, ad un istituto tecnico superiore o a un corso di formazione breve, in modo condizionato alla presentazione di documenti attestanti la partecipazione attiva al corso di studi.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) prevedere un sostegno all'autonomia abitativa di 200 euro mensili da erogare a tutti i giovani che lavorano o studiano in un Comune diverso da quello di residenza della famiglia e che sono titolari di un contratto di locazione;

*sopprimere la lettera c);*

*aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) prevedere un sostegno all'autonomia economica dei giovani, con l'azzeramento totale dell'Irpef per i giovani fino a 25 anni e la riduzione al 50 per cento per i giovani fino a 30 anni.

**6.11.** Angiola, Costa.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie con le seguenti: misure di sostegno diretto alle famiglie, in forma di bonus direttamente spendibile.*

\* **6.36.** Boldi, Panizzut, Sutto, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zannella.

\* **6.13.** Lattanzio.

\* **6.2.** Palmieri, Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie aggiungere le seguenti: ovvero benefici diretti.*

**6.25.** Toccafondi, Noja.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: libri di testo universitari aggiungere le seguenti: anche su supporto digitale.*

\* **6.9.** Mammì.

\* **6.26.** Stumpo.

\* **6.14.** Siani, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Pezzopane.

\* **6.30.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: una rimodulazione delle misure previste dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) e lettera i-sexies.01), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, attinente alle.*

**6.8.** Ianaro.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: contratto di locazione aggiungere le seguenti: regolarmente registrato e dopo le parole: iscritti a corsi universitari aggiungere le seguenti: in qualità di studenti fuori sede.*

**6.27.** Stumpo.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali, o altri operatori, in caso di disabilità.*

**6.10.** Mammì.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse le spese necessarie per accompagnatori o assistenti personali in caso di disabilità.*

**6.31.** Gemmato, Bellucci.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la locazione aggiungere le seguenti: e l'acquisto e sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.*

**6.34.** Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la locazione aggiungere le seguenti: e l'acquisto.*

**6.35.** Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2 lettera c), dopo le parole: abitazione principale aggiungere le seguenti: o per l'acquisto della prima casa.*

**6.16.** Pini, Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quarantadue anni.*

**6.33.** Bellucci, Lucaselli, Gemmato.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quarant'anni.*

**6.12.** Quartapelle Procopio, Gribaudo.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , delle famiglie con genitore unico di età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda con uno o più figli a carico nonché dei giovani, singoli, di età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda.*

**6.6.** Martinciglio, Barzotti.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e per progetti di vita in autonomia abitativa o coabitazione per persone con disabilità, senza limite di età.

\* **6.28.** Stumpo.

\* **6.15.** Rizzo Nervo, Pini, Siani, Carnovali, Lepri, Pezzopane.

\* **6.32.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*d)* prevedere agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e dei giovani con disabilità, con particolare riferimento alle politiche abitative;

*e)* prevedere detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per consentire la frequenza di corsi di studi universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, da parte dei figli con disabilità.

**6.17.** Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d)* prevedere l'erogazione di un contributo in favore dei soggetti nati nel territorio nazionale e ai cittadini italiani che hanno adempiuto all'obbligo formativo mediante la frequenza per almeno cinque anni di istituti scolastici nel medesimo territorio al compimento della maggiore età, vincolato alla spesa in corsi di formazione, progetti imprenditoriali o altre iniziative idonee a rafforzare percorsi di autonomia individuale.

**6.19.** Ungaro, Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d)* prevedere l'accesso da parte di cittadini lavoratori che non hanno compiuto i trentasei anni di età a strumenti finanziari garantiti dallo Stato che prevedano di con-

tenere l'anticipo richiesto sui mutui ipotecari pari entro un massimo del 5 per cento del valore dell'immobile, tenendo conto dell'ISEE, della natura del contratto di impiego ed entro un limite massimo del valore dell'immobile.

**6.21.** Ungaro, Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d)* prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese da parte di cittadini che non hanno compiuto i trentasei anni di età e al sostegno della loro attività per i primi due anni.

**6.20.** Ungaro, Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d)* prevedere l'erogazione di un contributo per la locazione di immobile adibito ad abitazione principale in favore di studenti, ricercatori universitari, tirocinanti, percettori di Naspi o DIS-COLL, titolari di contratto di apprendistato che non hanno compiuto trentasei anni di età, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.

**6.18.** Ungaro, Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d)* prevedere l'erogazione di un contributo mensile alle imprese che selezionano giovani inattivi, ovvero cittadini tra i 16 e i 29 anni di età disoccupati e non iscritti a nessun tipo di corso di studio, per un periodo di formazione e lavoro tra i 3 e i 9 mesi, a condizione di non sostituire rapporti di lavoro in essere.

**6.22.** Ungaro, Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere l'accesso da parte di cittadini lavoratori che non hanno compiuto i trentasei anni di età a mutui ipotecari garantiti in misura non inferiore all'80 per cento, tenendo conto dell'ISEE, della natura del contratto di impiego ed entro un limite massimo del valore dell'immobile.

**6.23.** Ungaro, Noja.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza dei figli alle scuole pubbliche paritarie, in quanto facenti parte a pieno titolo del sistema nazionale di formazione e di istruzione, come stabilito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.

**6.3.** Palmieri, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

**6.5.** Giarrizzo, Alaimo.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.*

**6.4.** Novelli, Palmieri, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Istituzione della Giornata della vita nascente)*

1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale «Giornata della vita nascente», al

fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazioni e sull'interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell'esperienza genitoriale.

3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.

**6.02.** Varchi, Bellucci, Gemmato.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c-ter*), è aggiunta la seguente:

«*c-quater*) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto; »;

b) al comma 1, dopo la lettera *i-quinquies*), è aggiunta la seguente:

«*i-quinquies.1*) le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per la l'iscrizione dei figli ai centri estivi; »;

c) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto. ».

**6.03.** Meloni, Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Gemmato.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro della salute e con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere un'articolata e progressiva diffusione di attività informative e formative, al fine di preparare i futuri coniugi, o le parti dell'unione civile, alla conoscenza dei loro diritti e doveri, nonché alla vita familiare;

b) prevedere un'articolata e progressiva diffusione di centri per le famiglie, al fine di assicurare formazione, consulenza e mutuo aiuto nelle diverse fasi della vita familiare, nonché di integrarli con i consulenti familiari, così da supportare le scelte riproduttive e le responsabilità genitoriali;

c) prevedere un'articolata e progressiva diffusione di servizi di mediazione familiare, al fine di favorire una vita familiare e una genitorialità non conflittuali,

nonché di verificare la possibilità di riconciliazione nel caso di separazione.

**6.01.** Lepri, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Enrico Borghi, Carla Cantone, Carnevali, Ceccanti, Dal Moro, Delrio, De Menech, Di Giorgi, Gariglio, Lorenzin, Ubaldo Pagano, Prestipino, Siani, Soverini, Viscomi.

ART. 7.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 3 con le seguenti: di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.*

**7.3.** Stumpo.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 3 con le seguenti: di cui agli articoli 2 e 3.*

**7.4.** Stumpo.

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è acquisito il parere delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, nonché delle associazioni dei soggetti interessati dagli interventi e dai sostegni di cui alla presente legge.*

**7.2.** Stumpo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.*

**7.5.** Gemmato, Bellucci.

*Al comma 2, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.*

**7.1.** Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

ART. 8.

*Sopprimere il comma 2.*

**8.2.** Bellucci, Gemmato.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

\* **8.01.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

\* **8.02.** Lepri, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo.

\* **8.03.** Stumpo.

\* **8.04.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

TIT.

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione delle famiglie.*

**Tit.1.** Pezzopane, Gribaudo, Boldrini, Cenni.

## ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.  
C. 2561 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo la parola:* adozione aggiungere le seguenti: , il riordino e il potenziamento.

**1.20.** Siani, Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Pezzopane.

*Al comma 1, dopo le parole:* crescita armoniosa aggiungere le seguenti: e inclusiva.

\* **1.9.** Mammì

\* **1.21.** Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri, Pezzopane.

\* **1.32.** Stumpo.

\* **1.42.** Bellucci, Gemmato.

*Al comma 1, dopo le parole:* crescita armoniosa dei bambini e dei giovani aggiungere le seguenti: , per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi.

**1.22.** (Nuova formulazione). Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Carnevali, Pezzopane.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* favorire la conciliazione fino alla fine del comma con le seguenti: favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile.

\* **1.24.** (Nuova formulazione). Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pezzopane.

\* **1.34.** (Nuova formulazione). Stumpo.

\* **1.53.** (Nuova formulazione). Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola:* promuovere aggiungere le seguenti: la genitorialità e.

**1.54.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole:* anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad.

\* **1.13.** (Nuova formulazione). Gribaudo, Pini.

\* **1.29.** (Nuova formulazione). Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Pezzopane.

\* **1.36.** (Nuova formulazione). Stumpo.

\* **1.16.** (Nuova formulazione). Quartapelle Procopio, Gribaudo, Pini.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* armonizzare i tempi familiari e di lavoro e a con le seguenti: e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e la equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori;

**1.27.** (Nuova formulazione). Carnevali, Lepri, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la ma-

ternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

**1.14.** *(Nuova formulazione)*. Angiola, Costa, Pini, Palmieri.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: rendendo altresì effettivo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.*

**1.30.** *(Nuova formulazione)*. Pini, Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Lepri, Pezzopane.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

**1.39.** *(Nuova formulazione)*. Bellucci, Gemmato.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere che le misure di cui alle lettere da a) a d) del presente comma siano configurate tenendo conto dell'even-*

*tuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare.*

\* **1.23.** *(Nuova formulazione)*. Lepri, Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

\* **1.33.** *(Nuova formulazione)*. Stumpo.

\* **1.10.** *(Nuova formulazione)*. Mammi.

\* **1.43.** *(Nuova formulazione)*. Gemmato, Bellucci.

\* **1.35.** *(Nuova formulazione)*. Stumpo.

\* **1.44.** *(Nuova formulazione)*. Bellucci, Gemmato.

\* **1.11.** *(Nuova formulazione)*. Mammi.

\* **1.25.** *(Nuova formulazione)*. Pini, Lepri, Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pezzopane.

\* **1.18.** *(Nuova formulazione)*. Noja.

\* **1.1.** *(Nuova formulazione)*. Versace, Palmieri, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

\* **1.6.** *(Nuova formulazione)*. Versace, Palmieri, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

\* **1.45.** *(Nuova formulazione)*. Gemmato, Bellucci.

\* **1.37.** *(Nuova formulazione)*. Stumpo.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI) e del Consorzio nazionale apicoltori (CONAPI) sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune ..... 146

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-06222 Ciaburro: Iniziative a tutela del comparto vitivinicolo italiano, in relazione alla regolamentazione del vino dealcolato ..... 147

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 151

5-06223 Gadda: Sull'avvenuto blocco sino al 31 dicembre 2021 della pesca dei gamberi di profondità per le unità di pesca di lunghezza superiore a 24 metri ..... 147

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 152

5-06224 Golinelli: Sull'applicazione del decreto ministeriale del 6 agosto 2020 relativo all'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate ..... 147

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 153

5-06225 L'Abbate: Sul riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola ..... 148

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 154

5-06226 Bond: Sullo sviluppo degli impianti fotovoltaici su terreni a vocazione agricola .... 148

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 155

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) ... 148

*ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)* ..... 156

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI** ..... 150

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI) e del Consorzio nazionale apicoltori (CO-**

**NAPI) sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.40.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 16 giugno 2021. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – In-*

terviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

### **La seduta comincia alle 15.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorda che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **5-06222 Ciaburro: Iniziative a tutela del comparto vitivinicolo italiano, in relazione alla regolamentazione del vino dealcolato.**

Monica CIABURRO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, manifestando forte preoccupazione per l'ennesimo assalto alle eccellenze del comparto agroalimentare italiano, rappresentato dalla regolamentazione, in sede di Unione europea, del vino dealcolato.

Il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Monica CIABURRO (FDI) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, ribadendo l'importanza di tutelare le produzioni vinicole italiane di qualità e, più in generale, tutti i nostri migliori prodotti agricoli. Preannuncia che continuerà a vigilare e che solleciterà l'adozione delle necessarie misure qualora le bevande dealcolizzate dovessero essere assimilate al vino, convinta che la tutela dell'integrità delle produzioni di eccellenza nazionale debba essere una priorità per il Governo.

#### **5-06223 Gadda: Sull'avvenuto blocco sino al 31 dicembre 2021 della pesca dei gamberi di profondità**

**per le unità di pesca di lunghezza superiore a 24 metri.**

Sara MORETTO (IV), in qualità di co-firmataria, illustra l'atto di sindacato ispettivo, sottolineando la necessità di strutturare una pianificazione generale della pesca.

Il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sara MORETTO (IV) ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, aggiungendo che l'interrogazione non mira a favorire l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia, bensì vuole sollecitare l'Esecutivo a far comprendere all'Unione europea che il blocco delle attività al raggiungimento degli *stock* stabiliti non può essere la soluzione ai problemi della pesca nel Mediterraneo. Apprezza l'informazione riguardo al sistema di monitoraggio, ma conferma che occorre una programmazione nazionale e che le responsabilità per il fermo delle attività non possono essere gravare soltanto sul comparto della pesca.

#### **5-06224 Golinelli: Sull'applicazione del decreto ministeriale del 6 agosto 2020 relativo all'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate.**

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) illustra la sua interrogazione, evidenziando l'esistenza di un *vulnus* nella recente normativa che dispone l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine, dal momento che questa si applica solo ai prodotti preimballati.

Il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) si dichiara soddisfatto della risposta e reputa corretto prorogare l'efficacia del decreto ministeriale del 6 agosto 2020, introducendo anche possibili correttivi in senso migliorativo, considerata la difficoltà a modificare tempestivamente la normativa europea.

**5-06225 L'Abbate: Sul riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.**

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) osserva come il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola non possa restare privo di un'organizzazione interprofessionale a causa della mancanza di un accordo che consenta di raggiungere la necessaria rappresentanza della filiera in tutte le sue componenti. Ritiene che il nostro Paese e il settore dell'olio non possano perdere l'occasione offerta dagli investimenti strutturali previsti dalla nuova Pac ed auspica, pertanto, che il Ministero promuova il dialogo fra tutte le parti al fine di poter avere un'unica organizzazione interprofessionale.

**5-06226 Bond: Sullo sviluppo degli impianti fotovoltaici su terreni a vocazione agricola.**

Dario BOND (FI) illustra l'atto di sindacato ispettivo in titolo, dichiarandosi molto preoccupato per il forte impatto che avrebbe sul paesaggio agricolo italiano la diffusione di pannelli fotovoltaici. Osserva, inoltre, che un'adeguata tutela del territorio non viene garantita nemmeno dalla disciplina recata dal decreto-legge cosiddetto semplificazioni, che prevede un parere non vincolante degli enti locali.

Il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Dario BOND (FI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, ma ribadisce il concetto che, anche utilizzando tutta la superficie a disposizione sulle unità immobiliari agricole per l'installazione di pannelli fotovoltaici, sarebbe comunque necessario consumare anche una parte del suolo agricolo per raggiungere gli obiettivi energetici prefissati.

**La seduta termina alle 15.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 19.**

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e VII).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con una osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

In assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto. Ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, onorevole Loss, ha illustrato il provvedimento. Avvisa altresì che nel pomeriggio di ieri è stato inviato alla Commissione un nuovo testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione di proposte emendative. Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula della settimana prossima, fa presente che l'espres-

sione del parere dovrà avvenire nella giornata odierna, così da permettere alle Commissioni II e VII di conferire il mandato al relatore nella seduta di domani. Ricorda infine che la relatrice ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con osservazioni. Chiede quindi alla relatrice onorevole Loss, se intenda integrare la relazione introduttiva, con riferimento alle modifiche apportate al testo.

Martina LOSS (LEGA), *relatrice*, fa presente preliminarmente che le Commissioni di merito, nella giornata di ieri, hanno concluso l'esame degli emendamenti e inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo come risultante dagli emendamenti approvati.

Rispetto al testo iniziale del disegno di legge segnala, sinteticamente, le modifiche approvate di interesse della Commissione agricoltura.

Evidenzia in primo luogo che all'articolo 2 in materia di « Lauree professionalizzanti all'esercizio delle professioni di geometra, agro-tecnico, perito agrario e perito industriale », è stato soppresso il comma 2 che prevedeva il numero minimo di crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-valutativo.

Segnala che è stato inoltre modificato interamente l'articolo 3, definendo meglio che la disposizione si applica sia per le lauree magistrali descritte nell'articolo 1, sia per le lauree professionalizzanti definite nell'articolo 2, e ribadendo che gli esami finali comprenderanno lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale sarà integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. Nel testo modificato si prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, è ade-

guata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2 e sono disciplinate le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo.

Con riferimento all'articolo 4, relativo ad ulteriori titoli universitari abilitanti, fa presente che è stato espunto il riferimento alle specifiche abilitazioni professionali precedentemente elencate nel testo, tra le quali, in particolare, quelle relative alle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale. Nello specifico, il nuovo comma 1 prevede che possano essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, ovvero su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale. È stato altresì introdotto un nuovo comma *2-bis* che disciplina le norme generali della materia in base alle quali devono essere emanati i regolamenti previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 4.

Segnala che anche l'articolo 5, recante le disposizioni transitorie finali è stato interamente sostituito dalle Commissioni di merito. In particolare il comma 1 dispone che l'adeguamento della disciplina recata dagli articoli 3, 4 e *4-bis* si applichi, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e *4-bis*, e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi

della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

Al comma 2 si prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, siano stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di studio di cui alla presente legge, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e che, a tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

Ai sensi del comma 3 si prevede che alle università che non adeguano i regolamenti didattici, entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 3, sono sospesi i finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

Ai fini di completezza segnala, infine, che sono stati introdotti i nuovi articoli 4-*bis* e 5-*bis* recanti rispettivamente disposizioni in materia di taluni titoli universitari abilitanti attinenti alle professioni di chimico, fisico, biologo nonché disposizioni transitorie specifiche per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo.

Ciò premesso, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 6*), dichiarando di essere a disposizione per eventuali richieste di chiarimento o di integrazione da parte dei colleghi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 19.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06222 Ciaburro: Iniziative a tutela del comparto vitivinicolo italiano, in relazione alla regolamentazione del vino dealcolato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, il nostro Paese, con oltre 500 vini a DOCG, DOC e IGT, è il primo produttore mondiale di vino e il primo esportatore in volume. L'intero comparto rappresenta, pertanto, uno dei settori trainanti della nostra economia, non solo a livello nazionale.

È quindi interesse del Governo tutelare l'intero comparto e il contesto della trattativa per la riforma della PAC rappresenta un'occasione particolarmente idonea.

Ricordo che dal 2018, anno di presentazione da parte della Commissione europea degli schemi di Regolamento per la riforma della PAC, è in atto un acceso dibattito in merito alla proposta di introdurre una nuova categoria di prodotti « dealcolati », da usare congiuntamente al termine « vino ».

L'Italia si è sempre dichiarata contraria a tale proposta, dal momento che i trattamenti di dealcolazione privano il prodotto vino di gran parte delle sue caratteristiche organolettiche e ne modificano la composizione compromettendo, tra l'altro, il legame con il territorio.

Il prodotto finale così trattato, inoltre, non è più conforme alla definizione di « vino », stabilita dal Regolamento di base che lo definisce come « prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di uve o mosti avente un titolo alcolometrico non inferiore a 8,5 per cento di volume ».

Alla ferma opposizione dell'Italia, la Commissione europea ha risposto con un testo di compromesso, anch'esso ritenuto insoddisfacente in quanto salvaguarderebbe solo in minima parte le produzioni di qualità, vietando la dealcolizzazione totale per i vini con denominazioni di origine (DOP) e ad indicazione geografica (IGP) ma non quella parziale. Pertanto, i vini a IG

potrebbero essere trattati ed etichettati unicamente come « parzialmente dealcolati ».

In tale contesto, è stato altresì fatto presente che la definizione dei prodotti parzialmente dealcolati proposta, risulterebbe in completo contrasto anche con la vigente definizione adottata in ambito internazionale dall'OIV (Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino) che definisce il « prodotto parzialmente dealcolato » quello « cui è stato tolto al massimo il 20 per cento del grado alcolico posseduto dal vino prima della dealcolizzazione e che possiede un grado alcolico superiore al grado alcolico minimo del vino ». In tal senso, il ricorso alla pratica della dealcolizzazione risulta ammissibile esclusivamente per effettuare piccole correzioni del grado alcolico dei vini.

Peraltro, considerando che la possibilità di utilizzare le DOP e IGP per i prodotti vitivinicoli parzialmente dealcolati viene ricondotta nell'ambito della pertinente sezione vini DOP e IGP del Reg. 1308/2013, detta opportunità d'uso deve in ogni caso essere prevista negli specifici disciplinari di produzione al fine del mantenimento della denominazione.

In tal senso, spetta ai produttori delle specifiche DOP e IGP la scelta finale di avvalersi o meno di questa nuova possibilità produttiva, in relazione alle particolari esigenze commerciali.

Detto questo, assicuro l'interrogante che continueremo a sostenere con forza la nostra contrarietà all'assimilazione con le bevande dealcolizzate intervenendo a difesa del prodotto « vino », sia a livello comunitario che presso le competenti istituzioni internazionali (OIV), nel più ampio contesto di tutela e salvaguardia delle nostre produzioni di qualità.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06223 Gadda: Sull'avvenuto blocco sino al 31 dicembre 2021 della pesca dei gamberi di profondità per le unità di pesca di lunghezza superiore a 24 metri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, rilevo in premessa che, l'intento del Ministero è di individuare, in linea con la normativa europea e sovranazionale, le attività prioritarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera pesca, tenuto conto del primario interesse della tutela delle biodiversità marine e, contestualmente, della necessità di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Certamente, tale azione deve pur essere informata al rispetto dei tempi e degli indirizzi dettati dalle numerose disposizioni unionali che segnatamente trattano le tematiche relative alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse marine, in conformità alla politica comune della pesca e, nel caso in esame, il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021.

Ciò posto, ritengo altresì necessario puntualizzare che la chiusura temporanea delle attività di pesca dei gamberi di profondità – nel rispetto delle citate disposizioni europee – si è resa necessaria quale risultato del superamento della quota di sforzo disponibile per il relativo segmento di pesca (371 giorni per il 2021).

Conseguentemente, l'azione intrapresa deve essere inquadrata nel contesto degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione centrale finalizzati a ridurre l'impatto ambientale ed economico dell'attività di prelievo e a tutelare la risorsa che costituisce la fonte di guadagno delle stesse imprese.

Occorre, inoltre, tener presente che la disapplicazione della misura condurrebbe il Paese al superamento della quota totale nazionale, sancendo a quel punto la non conformità dell'Italia alle normative sovranazionali, con conseguente e inevitabile avvio della procedura di infrazione e contestuale rischio di comminazione di sanzioni pecuniarie assai elevate.

Detto questo, informo l'interrogante che, è stato predisposto un sistema di monitoraggio dello sforzo di pesca, al fine di poter comunicare agli operatori, con anticipo, l'approssimarsi delle soglie di sforzo per segmento di flotta ed evitare così una interruzione repentina delle attività.

Rilevo, infine che sono in corso di valutazione possibili soluzioni per una ripresa almeno parziale dell'attività di pesca, anche attraverso compensazione di sforzo.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06224 Golinelli: Sull'applicazione del decreto ministeriale del 6 agosto 2020 relativo all'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la tutela dei nostri prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il MIPAAF persegue costantemente da tempo, sostenendo con forza la necessità di un'etichettatura trasparente sull'origine delle materie prime degli alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore delle scelte da compiere.

Come rilevato dall'interrogante, per alcuni dei nostri prodotti, tra cui le carni suine trasformate, abbiamo già introdotto in via sperimentale l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle materie prime.

Sotto questo profilo l'Italia è quindi un'avanguardia in Europa dove è sempre più necessario procedere con l'attuazione della Strategia « Farm to Fork ». Proprio

per questo stiamo implementando l'azione a livello di Unione europea con l'obiettivo di favorire un'evoluzione della normativa comunitaria attraverso la revisione del Regolamento (UE) n. 1169 del 2011.

Siamo a conoscenza della questione rappresentata dall'interrogante ovvero che, a causa di una lacuna del citato Regolamento europeo, è possibile eludere l'obbligo di etichettare gli alimenti imballati nei luoghi di vendita.

Pertanto, considerato che è nostra intenzione prorogare i decreti, attualmente in essere, che recano l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle materie prime, valuteremo anche l'estensione ad ulteriori alimenti.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06225 L'Abbate: Sul riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'individuazione di una valevole organizzazione interprofessionale per l'olio d'oliva è un passo determinante per il futuro del settore.

Unire il comparto con l'organizzazione interprofessionale di filiera italiana contribuisce ad una gestione congiunta e alla valorizzazione di tutta la filiera dell'olio, e rappresenta un mezzo che può contribuire efficacemente e sostanzialmente al miglioramento e al potenziamento del settore, sia a livello quantitativo che qualitativo.

Come citato dallo stesso interrogante, ai sensi del Regolamento n. 1308/2013, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale di un settore specifico, a fronte della rappresentatività diretta dei soggetti esercenti attività di produzione, trasformazione o commercio, a condizione che questa costituisca una quota significativa delle attività economiche pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.

Pertanto, la verifica della rappresentatività è un valore discriminante per il mantenimento o il possesso del riconoscimento.

In vista della scadenza del 30 giugno 2021, il Ministero sta valutando, da un lato, il mantenimento dei requisiti della rappresentatività dell'OI CEQ (Consorzio Extravergine di Qualità) e, dall'altro, il possesso dei requisiti di rappresentatività da parte dell'OI FOOI (Filiera Olivicola Olearia Italiana).

Dall'esame della documentazione fornita dai soggetti interessati, sembrerebbe che il requisito della rappresentatività non sussista, né in capo al CEQ, né in capo al FOOI che ha presentato istanza di riconoscimento come OI.

Pertanto, valuteremo l'opportunità di farci promotori di un intervento diretto a promuovere un accordo per la creazione di un'unica OI in grado di essere rappresentativa del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sia a livello nazionale che internazionale.

L'obiettivo del Ministero è proprio quello di valorizzare la qualità delle produzioni in un'ottica interprofessionale e di stimolare un dialogo costruttivo capace di anticipare le esigenze del settore e qualificare l'intera filiera.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-06226 Bond: Sullo sviluppo degli impianti fotovoltaici su terreni a vocazione agricola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come noto, il *Green Deal* si prefigge l'obiettivo di un'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e, a tal fine, per raggiungere l'ambizioso traguardo, la Commissione europea ha considerato il 2021 l'anno del passaggio dalla strategia all'azione.

Una delle questioni chiave per la sostenibilità è senza dubbio la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conseguente necessità di ulteriori sforzi per ridurre le emissioni derivanti da attività agricole.

Occorre, pertanto, migliorare le *performance* climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, assistendo gli operatori del settore verso una gestione sostenibile del capitale naturale, recuperando o salvaguardando i paesaggi agrari secondo un equilibrio ecologico e tutelando gli *habitat* naturali e gli agroecosistemi.

Nel processo sarà essenziale il contributo delle fonti rinnovabili, non solo per contrastare il cambiamento climatico ma anche per favorire la biodiversità.

Le proposte del Ministero si sostanziano in una serie di progetti che si integrano tra loro, tra cui lo sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare e il sostegno alla diffusione di macchinari di nuova generazione.

Con particolare riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, concordo con l'Onorevole interrogante che l'in-

stallazione di pannelli fotovoltaici sul suolo agricolo implichi l'occupazione di aree agricole, impattando sul paesaggio e sulla conformazione del territorio.

Ricordo, altresì, che la legislazione italiana attraverso il « decreto liberalizzazioni » limita la possibilità di incentivare impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.

Come anticipato poc'anzi, il progetto *Parco AgriSolare*, inserito tra gli obiettivi del PNRR, mira a raggiungere l'ammodernamento e l'utilizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e l'efficienza energetica del settore e a contribuire al benessere degli animali.

In particolare, il progetto intende incentivare l'installazione di pannelli ad energia solare su di una superficie complessiva senza consumo di suolo pari a 4,3 milioni di mq<sup>2</sup> sfruttando le coperture degli immobili con destinazione agricola (stalle, fienili, granai, silos etc.).

Concludo rappresentando di fare assieme un ragionamento sull'opportunità di prevedere una disciplina organica e coordinata in grado di contemperare adeguatamente le esigenze energetiche a quelle di tutela del territorio agricolo, al fine di non pregiudicarne l'integrità e la qualità.

## ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti  
(C. 2751 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge in esame, come chiarito nella relazione illustrativa, è volto ad attuare un fondamentale intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

a tal fine, si dispone una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, in modo da consentire ai giovani l'accesso a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, nonché il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale;

in particolare, proseguendo il percorso intrapreso con il D.L. 18 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il cui articolo 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di altri corsi di studio diventi anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio di quella determinata professione; si prevede, inoltre, la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni;

la relazione illustrativa sottolinea che la semplificazione proposta non contrasta con il dettato dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che prescrive

un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in quanto l'effettiva idoneità tecnica del candidato è sottoposta ad una duplice verifica, consistente, da un lato, nella valutazione positiva delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo, interno al corso di studi, dall'altro, nella valutazione, da parte di esperti che integreranno la Commissione, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo;

rilevato che:

l'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, per prevedere che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale;

l'articolo 4, relativo ad ulteriori titoli universitari abilitanti, prevede che possano essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, ovvero su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo 4,

chiarendo se possono rientrarvi anche i colleghi professionali degli agrotecnici e dei periti agrari, per l'iscrizione ai quali attualmente è richiesto lo svolgimento di un tirocinio successivo al conseguimento del diploma, necessario all'abilitazione professionale.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	158
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	163
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	161
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
ERRATA CORRIGE .....	162

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo LEU, la deputata Rina De Lorenzo ha cessato di far parte della Commissione. Avverte, inoltre, che, per il gruppo MISTO – L'ALTERNATIVA C'È, la deputata Leda Volpi ha cessato di far parte della Commissione.

#### Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Piero De Luca impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II, Giustizia, e VII, Cultura, il disegno di legge presentato dal precedente Governo recante « Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti » (C2751), collegato alla legge di bilancio 2021 e avente l'obiettivo di realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate da parte degli studenti dei corrispondenti corsi di laurea.

Rammenta che il provvedimento si inserisce nel percorso già intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, che, all'articolo 102, ha introdotto – con procedura d'urgenza per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia da Covid-19 – il

valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia. Con il provvedimento in esame il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato alle professioni sanitarie e ad alcune lauree professionalizzanti (geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale).

Per i profili di interesse della Commissione, sottolinea che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio, con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro. Ricorda, inoltre, che l'esigenza di tale riforma era richiamata anche nel Programma nazionale di riforma allegato al Documento di economia e finanza 2020 il quale, sulla scorta dei dati dell'OCSE relativi all'istruzione terziaria, evidenziava l'esigenza incrementare in Italia il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro, in vista degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, indicati dall'Agenda 2030, e degli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea.

Per quanto riguarda la normativa comunitaria in materia, rammenta che le procedure per il mutuo riconoscimento da parte degli Stati Membri delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate sono oggetto di alcune direttive europee (in particolare le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, rispettivamente recepite in Italia dai decreti legislativi 206/2007 e 15/2016). A tale ultimo riguardo ricorda che sulla materia è intervenuto di recente il disegno di legge recante la Legge europea 2019-2020, attualmente all'esame in terza lettura del Senato, che agli articoli 3, 4, 5 e 6 introduce disposizioni riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali volte al superamento di talune procedure di infrazione (n. 2018/2175, n. 2018/2295 e n. 2018/2374) e in un caso allo scopo di dare corretta attuazione alla direttiva 2013/55/UE.

Per quel che qui rileva segnala che è invece rimessa alla normativa dei singoli Stati la procedura interna per il riconoscimento di tali titoli professionalizzanti, per cui il panorama legislativo degli Stati membri in materia risulta diversificato: in taluni Paesi e per alcune professioni è richiesto un esame di abilitazione successivo alla laurea, mentre in altri quest'ultima è già di per sé un titolo abilitante.

In attuazione dell'enunciata finalità di semplificazione e accelerazione dell'accesso al mercato del lavoro dei giovani laureati, il disegno di legge prevede, oltre al già citato ampliamento del novero dei titoli accademici direttamente abilitanti, anche una procedura semplificata per l'adeguamento degli ordinamenti delle classi di laurea dei nuovi corsi di studi. Tale procedura semplificata mira comunque a mantenere criteri di omogeneità nello svolgimento e nella certificazione dei tirocini interni sull'intero territorio nazionale. È prevista infine una disciplina transitoria, volta a rendere graduale il passaggio al nuovo sistema e a garantire agli studenti iscritti ai corsi di laurea degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, la possibilità di conseguire l'abilitazione sulla base di modalità semplificate.

Più in dettaglio, l'articolo 1 reca la disciplina delle lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, prevedendo che, previa la partecipazione con valutazione positiva ai corsi di tirocinio svolti durante i corsi di studio, in esito all'esame finale dei corsi di studio, sia acquisita l'abilitazione all'esercizio delle corrispondenti professioni, senza l'esigenza di ulteriori esami di Stato.

L'articolo 2 disciplina le lauree triennali professionalizzanti, abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 446 del 12 agosto 2020, prevedendo che tali titoli di studio – il cui conseguimento presuppone la partecipazione con valutazione positiva a corsi di tirocinio professionalizzanti, disciplinati dagli ordinamenti professionali

di riferimento – avrà valore abilitante all'esercizio della professione.

L'articolo 3 reca la previsione, in sede di esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, per accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, da parte della commissione giudicatrice dell'esame finale che è a tal fine integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sarà adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2, nonché saranno disciplinate le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio. Sul tale decreto non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. È inoltre prevista una procedura semplificata per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo.

L'articolo 4 reca una norma aperta di evoluzione del sistema dei titoli universitari abilitanti, definendo un *iter* procedurale, fondato sull'adozione di regolamenti di delegificazione, attraverso il quale sarà possibile individuare, nel tempo, ulteriori titoli universitari abilitanti su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento. Con i medesimi regolamenti sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.

L'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca dispo-

sizioni specifiche in materia di titoli universitari abilitanti con riferimento alla professione di chimico, fisico e biologo, la quale è esercitata previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti previste dall'articolo prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale, nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del nuovo impianto norma normativo e l'adozione dei provvedimenti attuativi dello stesso, prevedendo per gli iscritti ai corsi di laurea interessati dal provvedimento l'obbligo di partecipazione a tirocini per la cui valutazione le università potranno riconoscere le attività formative professionalizzanti già svolte durante i corsi di laurea.

L'articolo 5-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, infine, specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo. Gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai prevalenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Coloro che invece hanno concluso il tirocinio professionale, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

In conclusione, data l'imminente calendarizzazione in Aula del provvedimento, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole sul

presente disegno di legge che non sembra presentare aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, rappresentando invece una soluzione procedurale all'esigenza di velocizzazione e semplificazione dell'accesso dei laureati al mercato del lavoro.

Illustra quindi la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

**C. 3132 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 giugno 2021.

Marco MAGGIONI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (CI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, evidenzia come gli organi di stampa della giornata odierna celebrino il successo del collocamento dei titoli emessi dalla Commissione europea per reperire le risorse necessarie a finanziare il pacchetto di iniziative del *Next Generation EU*. Rimarca, in proposito, la necessità di operare in ogni sede affinché tale opportunità di finanziamento possa divenire strutturale al fine di poter finanziare adeguatamente le politiche dell'Unione europea a sostegno dell'economia del Continente europeo.

Ricorda, inoltre, ai colleghi deputati che, in qualità di membro della V Commissione bilancio, da cui è da poco entrato a far parte, continuerà a sostenere anche in tale sede la necessità di coinvolgere maggiormente la XIV Commissione nell'esame di molti provvedimenti

che, pur presentando evidenti profili di interesse comunitario, sono attualmente esaminati unicamente dalle Commissioni competenti per materia.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprime in particolare apprezzamento per l'osservazione che propone di destinare eventuali risorse finanziarie aggiuntive, che dovessero rendersi disponibili all'esito del monitoraggio delle spese effettive connesse a precedenti interventi, alla finalità di convertire, almeno in parte, in sovvenzioni dirette alcune misure di sostegno concesse sotto forma di garanzia a fronte di strumenti rimborsabili. Appare infatti necessario, a suo avviso, evitare che le misure di sostegno erogate sotto forma di prestiti garantiti si trasformino, al momento del relativo obbligo di restituzione, in incentivi a far fallire, ovvero a liquidare, le aziende gravate da eccessivo indebitamento dovuto alla crisi pandemica. Trasformare le garanzie in sovvenzioni dirette potrebbe invece rappresentare uno strumento utile ad accompagnare e sostenere la fase di ripresa.

Sottolinea inoltre, pur evidenziando che si tratta di un profilo di merito, che sarebbe opportuno, a suo avviso, rendere incentivante lo strumento in esame, configurando la trasformazione delle garanzie in sostegni a fondo perduto quale forma premiale per le aziende che, ad esempio, si impegnino a rimborsare almeno una parte del prestito garantito o a destinare le corrispondenti risorse a finalità di investimento.

Esprime infine apprezzamento per l'accoglimento nel parere della sua indicazione volta a ricomprendere i settori del turismo, della cultura e della ristorazione tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi a cui indirizzare le eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'utilizzo inferiore al previsto degli interventi di sostegno finora disposti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 603 del 9 giugno 2021, a pagina 281, dopo la quarta riga, aggiungere il seguente periodo:

« **Variazione nella composizione della Commissione**

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo FI, è entrato a far parte della Commissione il deputato Andrea Ruggieri. ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2751 Governo, recante « Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti »;

considerato che il disegno di legge prospetta una disciplina, volta a rispondere all'esigenza di velocizzazione e semplificazione dell'accesso dei laureati al mercato del lavoro, che non presenta profili di in-

compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

tenuto conto, inoltre, che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio, con la medesima finalità di accelerare l'accesso al mondo del lavoro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di « conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali » (C. 3132);

rilevato che il provvedimento, oltre a riproporre ed estendere molti degli interventi agevolativi già adottati in precedenti provvedimenti emergenziali, introduce apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, prevedendo al contempo ulteriori interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza e per garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali;

considerate, per quanto di competenza, le disposizioni che, richiamando il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – come risultante ai sensi della quinta modifica allo stesso apportata dalla Comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2021 (2021/C34/06) – prevedono: *a*) interventi di sostegno alla redditività delle imprese, tramite sussidi generali o settoriali o a copertura di specifici costi; *b*) interventi di sostegno alla liquidità, tramite la concessione di garanzie pubbliche al credito o incentivi alla patrimonializzazione; *c*) interventi di sostegno all'occupazione anche mediante interventi di decontribuzione;

rilevato che gli interventi di sostegno disposti dal provvedimento appaiono coerenti con i nuovi tetti di aiuti di Stato

ammissibili ai sensi del citato Quadro temporaneo e che l'efficacia di alcune misure, in conformità alla disciplina europea, è subordinata all'ottenimento di una preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea;

preso atto che la Commissione europea, nel disporre, alla luce del protrarsi e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, la proroga al 31 dicembre 2021 della vigenza del predetto Quadro temporaneo, ne ha ampliato significativamente il campo di applicazione, sia aumentando i massimali di aiuto per le diverse tipologie di impresa, sia consentendo agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro temporaneo, quali le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili, in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del medesimo Quadro temporaneo;

rilevato che nell'ambito dell'audizione resa dal Ministro dell'economia e delle finanze svolta presso la Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge in oggetto, è emersa la possibile sussistenza di significative economie di spesa derivanti dalle diverse misure di sostegno e ristoro disposte in precedenti provvedimenti, che saranno accertate all'esito di un apposito monitoraggio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare le eventuali risorse

finanziarie aggiuntive, che dovessero rendersi disponibili all'esito del monitoraggio richiamato in premessa, all'adozione di nuove forme di sostegno in favore delle categorie produttive e sociali maggiormente danneggiate dalla pandemia, in particolare per i comparti del turismo, della cultura e

della ristorazione, sfruttando appieno anche la possibilità, prospettata dal vigente Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di convertire alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166
SEDE CONSULTIVA:	
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	166
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	168

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9.15.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

**La seduta comincia alle 9.15.**

**DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

**C. 3146 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e VIII della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come questo abbia la finalità unitaria di introdurre misure di semplificazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e come appaia riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (quali tutela della concorrenza; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (istruzione, ricerca scientifica e tecnologica; governo del territorio; articolo 117, terzo comma). L'articolo 1 riconduce inoltre il provvedimento, in quanto attuativo della disciplina europea in materia di PNRR alla competenza esclusiva dello Stato relativa ai rapporti con l'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera a) e attribuisce alle disposizioni del testo la qualificazione di « livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » (articolo 117, secondo comma, lettera m).

A fronte di questo intreccio di competenze, segnala preliminarmente che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è previsto per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 15, comma 2 (decreto del Ministro dell'economia sulle procedure contabili per la realizzazione del PNRR); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *d*) (aggiornamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera *c*), capoverso comma 7 (sistema di gestione delle deleghe dell'identità digitale) e all'articolo 59, comma 1 (delibera CIPESS in materia di perequazione infrastrutturale); inoltre, l'intesa con il presidente della regione interessata è richiesta per i DPCM di nomina delle zone economiche speciali di cui all'articolo 57.

È poi prevista la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento. In particolare, i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni partecipano alla Cabina di regia istituita dall'articolo 2 quando sono affrontate materie di interesse regionale; rappresentanti di tutti gli enti territoriali siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall'articolo 3; l'articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione di un progetto rientrante nel PNRR; l'articolo 17 prevede una partecipazione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale; l'articolo 45 prevede che al Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici per realizzare gli interventi del piano indicati nell'allegato IV al decreto-legge,

partecipino tre rappresentanti della Conferenza unificata.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR; al riguardo, posto che i poteri sostitutivi potranno essere esercitati anche nei confronti degli enti territoriali, rileva l'opportunità di valutare una maggiore specificazione, al comma 4, delle fattispecie di casi « in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità », fattispecie che giustificano l'esercizio dei poteri sostitutivi; al comma 5 andrebbero maggiormente specificati « i principi generali dell'ordinamento » e « i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea » di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi; il comma 6 stabilisce poi che « di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti »; al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire se si intende prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo o anche, con una sorta di singolare responsabilità oggettiva, successivamente.

Di interesse per gli enti territoriali, risultano anche gli articoli da 17 a 21 in materia della già ricordata commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale (VIA) nei progetti del PNRR e del PNIEC. In particolare, l'articolo 17 estende la Commissione tecnica già esistente per il PNIEC al PNRR; viene inoltre introdotto un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti il quale prevede sia data precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro. L'articolo 18 qualifica gli interventi del PNRR e del PNIEC come interventi di pubblica utilità (il che facilita le procedure espropriative) indifferibili e urgenti (il che facilita il provvedimento di occupazione d'urgenza). L'articolo 19 intro-

duce termini certi e ridotti per lo svolgimento delle fasi procedurali della VIA e alla consultazione preventiva.

Gli articoli 20 e 21 velocizzano l'emanazione dei provvedimenti di VIA di interesse statale.

Gli articoli 23 e 24 accelerano le procedure per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nell'ambito delle procedure di VIA regionale.

Segnala che queste disposizioni saranno oggetto di particolare approfondimento da parte delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente della Camera competenti in sede referente.

L'articolo 36 reca misure di semplificazione in materia di economia montana e forestale, tra le altre cose esentando dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana.

L'articolo 58 interviene sul procedimento di attuazione della strategia nazionale per le aree interne, prevedendo che all'attuazione degli interventi si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da apposita delibera del CIPRESS, anziché mediante lo strumento dell'accordo di programma-quadro.

L'articolo 59, infine, novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (legge sul federalismo fiscale) con l'intento di semplificarne le procedure. Nel complesso risulta confermato l'impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del Paese e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

Con riferimento a tale articolo, ritiene che la Commissione potrebbe approfondire le modifiche introdotte e valutare l'inserimento di ulteriori riferimenti alla necessità

di recuperare i divari per le aree interne e per le aree montane.

Si riserva, quindi di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame e dei contributi che proverranno dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI che saranno uditi dalle Commissioni competenti in sede referente proprio nella giornata odierna.

Emanuela CORDA, *presidente*: nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

**C. 3132 Governo.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come questo abbia la finalità unitaria di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica e appaia riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, profilassi internazionale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali; articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura; articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, segnala preliminarmente che il prov-

vedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri), all'articolo 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), all'articolo 52 (riparto risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), all'articolo 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), all'articolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), all'articolo 51 (riparto risorse per il trasporto pubblico locale), all'articolo 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa), all'articolo 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile), all'articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi); è infine prevista, all'articolo 76, l'intesa con il Presidente della Regione siciliana ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto nell'ambito del subentro di Agenzia delle entrate riscossione a Riscossione Sicilia Spa.

Al riguardo, rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire, agli articoli 7, 29, 52, 58, 64 e 65 l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di ».

Si sofferma quindi sulle ulteriori disposizioni di interesse della Commissione,

L'articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia; al riguardo rileva l'opportunità di considerare quale forma di coinvol-

gimento del sistema delle autonomie territoriali, l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio.

L'articolo 3 incrementa le risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana.

L'articolo 9 proroga ulteriormente al 30 giugno la sospensione delle attività degli agenti della riscossione.

L'articolo 10, ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso per le spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associazioni sportive; anche in questo caso, rileva l'opportunità di considerare, con riferimento al comma 4 l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo. Con riferimento al comma 7 andrebbe invece valutata l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del coinvolgimento della sola competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo.

L'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, invita ad approfondire la disposizione in quanto ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi.

L'articolo 33 autorizza gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo a psicologi.

L'articolo 35 modifica per il 2021 i criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario.

L'articolo 51 incrementa di 450 milioni per il 2021 le risorse per il trasporto pubblico locale

Come già si è accennato, l'articolo 52 crea un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali in relazione alla disciplina di utilizzo

del fondo anticipazioni di liquidità, oggetto da ultimo della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale.

L'articolo 57 interviene nelle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo di finanza pubblica.

L'articolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4) e alle scuole primarie e secondarie paritarie (comma 5) per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico.

Al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei due decreti; in particolare, potrebbe essere valutata, la previsione del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione.

L'articolo 61 prevede un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza.

Al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica).

L'articolo 68 prevede, al comma 7, l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. Il decreto sarà adottato « previa comunicazione » alla Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere una più forte forma di coinvolgi-

mento del sistema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).

Ricorda, infine, che sul provvedimento è pervenuta la posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Conferenza, tra le altre cose, richiede di integrare il testo con misure per il finanziamento degli interventi per la qualità dell'aria, per la sostenibilità dei bilanci regionali; per l'attivazione di tavoli per la ristrutturazione del debito; per il riconoscimento delle spese sanitarie rendicontate per l'emergenza e per la riconversione delle strutture sanitarie e di assistenza alle patologie no-COVID-19. È altresì pervenuta la posizione dell'ANCI che, tra le altre cose, richiede di integrare le risorse stanziati dall'articolo 52 a seguito della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale sul fondo di anticipazioni liquidità; l'ANCI invita anche, sul punto ad affrontare in modo organico temi quali la debolezza della riscossione locale e l'inefficace disciplina dei ripiani degli enti in crisi finanziaria.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), rileva come rispetto all'attuazione degli articoli 63-64, che stanziavano risorse per il contrasto della povertà educativa, sia necessario impegnarsi per rafforzare il coordinamento tra le autonomie locali, proponendo un tavolo comune per l'attuazione di questi due articoli, perché il fenomeno del disagio giovanile deve essere affrontato anche mettendo a confronto le migliori prassi che ci sono nel Paese. Nel ricordare che le tematiche sottese alla povertà educativa sono il bullismo, la dispersione scolastica e il disorientamento dei giovani spesso lasciati soli nell'affrontare il loro progetto di vita – problematiche che si sono molto aggravate anche a causa della pandemia specie per i giovani tra i 18 e i 25 anni che devono essere accompagnati nella formazione – sollecita l'istituzione di un tavolo di confronto al fine di poter svolgere un lavoro unitario. Ricorda, infine, che la povertà assoluta nel 2020 ha riguardato oltre 1,3 milioni di minori con una percen-

tuale del 13,5 per cento, a fronte del 9,4 per cento degli individui in generale a livello nazionale. Lo rileva l'Istat sottolineando che per i bambini e i ragazzi il tasso di povertà assoluta è cresciuto di oltre due punti rispetto al 2019 (11,4 per cento). Per la povertà assoluta individuale la crescita complessiva è stata minore (da 7,7 per cento al 9,4 per cento). Il tasso di povertà assoluta familiare nel 2020 è cresciuto al

7,7 per cento dal 6,4 per cento del 2019. Rispetto al 2019 le condizioni dei minori peggiorano a livello nazionale (da 11,4 per cento a 13,5 per cento).

Emanuela CORDA, *presidente*: nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 172

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, della Ministra per il Sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione*) ..... 172

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 giugno 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.25.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene, da remoto, la Ministra per il Sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Audizione, in videoconferenza, della Ministra per il Sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della se-

duta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Maria Rosaria CARFAGNA, *Ministra per il Sud e la coesione territoriale*, svolge, da remoto, un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Alessandro CATTANEO (FI), Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Marco OSNATO (FDI), Roberto TURRI (LEGA) da remoto, Roger DE ME-NECH (PD) ed il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC).

Maria Rosaria CARFAGNA, *Ministra per il Sud e la coesione territoriale*, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringrazia la Ministra Carfagna per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	173
Solidarietà nei confronti dell'onorevole Davide Aiello, vittima di una vile aggressione a fini intimidatori .....	173
Audizione del signor Giuseppe Cimarosa .....	173
Seguito dell'esame della Relazione del XX Comitato .....	173
COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA .....	174

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente MORRA.*

#### **La seduta comincia alle 14.16.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

##### **Solidarietà nei confronti dell'onorevole Davide Aiello, vittima di una vile aggressione a fini intimidatori**

Il PRESIDENTE esprime la solidarietà della Commissione, e sua personale, nei confronti dell'onorevole Davide Aiello, che la sera del 13 giugno scorso è stato vittima di una violenta aggressione, per aver denunciato alla Camera dei deputati episodi di voto di scambio avvenuti durante le elezioni amministrative del 2018 a Castellaccia, in provincia di Palermo.

Si associano, unanimi, i Commissari presenti

##### **Audizione del signor Giuseppe Cimarosa.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del signor Giuseppe Cimarosa.

Il signor CIMAROSA riferisce in merito alla propria situazione personale e familiare e alle difficoltà determinate dalle sentenze di condanna nei confronti di suo padre, Lorenzo Cimarosa, collaboratore di giustizia, anche in ragione delle relative conseguenze patrimoniali originate dall'emissione di talune misure di prevenzione in suo danno.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati Wanda FERRO (FDI) e PAOLINI (Lega) nonché la senatrice LUNESU (L-SP-PSd'Az).

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

##### **Seguito dell'esame della Relazione del XX Comitato.**

Il PRESIDENTE invita il relatore, onorevole Paolo Lattanzio, a riferire in merito

alla proposta di relazione e alle modifiche ad essa apportate.

Il relatore, onorevole LATTANZIO (PD), illustra le modifiche e le integrazioni introdotte a seguito delle proposte avanzate nel corso della discussione svolta durante la precedente seduta. Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Marco PELLEGRINI (M5S) ed ENDRIZZI (M5S) nonché, in replica, il deputato LATTANZIO (PD). Il contenuto delle rispettive dichiarazioni è parzialmente secretato.

**La seduta termina alle 15.26.**

**COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX  
ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO  
E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE  
DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA  
SICUREZZA.**

*Mercoledì 16 giugno 2021. – Coordinatrice: ASCARI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 19.12 alle 20.40.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di schemi di regolamento ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	175
Comunicazioni del Presidente .....	175

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del presidente Adolfo URSO.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di schemi di regolamento.**

*(Esame e rinvio).*

Adolfo URSO, *presidente*, dà la parola al deputato Cattoi, relatore su uno schema di regolamento in materia di organico del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza.

Maurizio CATTOI, *relatore*, svolge una relazione sul provvedimento in esame.

Adolfo URSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Rinvia, altresì, l'esame dello schema di regolamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro del personale del Comparto Intelligence.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Adolfo URSO, *presidente*, rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato, sulle quali intervengono i deputati Elio VITO (FI), a più riprese, Enrico BORGHI (PD), a più riprese, e Maurizio CATTOI (M5S), il senatore Francesco CASTIELLO (M5S), la deputata Federica DIENI (M5S) e i senatori Claudio FAZZONE (FI) ed Ernesto MARGORNO (IV).

#### **La seduta termina alle 15.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	176
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione del presidente e dell'amministratore delegato della Società generale d'informatica Spa – SOGEI, Biagio Mazzotta e Andrea Quacivi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	176

*Mercoledì 16 giugno 2021. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

##### Audizione del presidente e dell'amministratore delegato della Società generale d'informatica Spa – SOGEI, Biagio Mazzotta e Andrea Quacivi.

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Biagio MAZZOTTA e Andrea QUACIVI, rispettivamente *presidente e amministratore delegato della Società Generale d'Informa-*

*tica Spa – SOGEI*, svolgono la loro relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, Carlo GIACOMETTO (FI) e Carla CANTONE (PD) e il *senatore* Emiliano FENU (M5S).

Andrea QUACIVI, *amministratore delegato della Società Generale d'Informatica Spa – SOGEI*, Alessandra SBEZZI, *direttore finanza pubblica*, Maurizio VERGINELLI, *direttore entrate, riscossione, GdF e DF*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	177
Audizione dell'Amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale	177

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Andrea FERRAZZI.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione dell'Amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione, in videoconferenza, dell'Amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale. Comunica che partecipano all'audizione anche Romano Rotelli e Alessandro Honert, consulenti di ICI Italia 3 Holding srl, e Giacomo Donini e Giovanni Amenduni, rappresentanti della società Aecom Urs Italia Spa.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Giancarlo BRANCALE, *Amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl*, e Giovanni AMENDUNI, *ingegnere società Aecom Urs Italia*, intervenendo da remoto, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati

Alberto ZOLEZZI (M5S), e Andrea FERRAZZI, *presidente*.

Romano ROTELLI, *consulente legale ICI Italia 3 Holding srl*, Alessandro HONERT, *consulente legale ICI Italia 3 holding srl*, Giovanni AMENDUNI, e Giacomo DONINI, *rappresentanti della società Aecom Urs Italia Spa*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **per l'infanzia e l'adolescenza**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori ..... 179

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza  
della presidente RONZULLI.*

#### **Programmazione dei lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.20 alle 10.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	180
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame del Regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	180
ALLEGATO ( <i>Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori</i> ) .....	182

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### Esame del Regolamento interno.

*(Esame e approvazione).*

#### La seduta comincia alle 14.15.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che in data 11 giugno 2021 la Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Grazia D'Angelo in sostituzione della senatrice Simona Nocerino, dimissionaria, illustra una proposta di regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame ed

approfondimenti istruttori da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione del 15 giugno scorso.

Come già precisato nell'ufficio di presidenza, il testo tiene conto della consolidata prassi delle Commissioni parlamentari di inchiesta; per quanto non disciplinato dal regolamento interno, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene la presidente della Commissione.

Ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo e la votazione finale.

Dopo interventi della deputata Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e della senatrice Grazia D'ANGELO (M5S), pone in votazione i singoli articoli e il testo del regolamento interno nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Intervengono sull'articolo 12, relativo alla pubblicità dei lavori, le deputate Lisa NOJA (IV), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Stefania ASCARI (M5S), Rosa MENGA (MISTO), il senatore Simone PILLON (L-SP-PSd'Az), la deputata Celeste D'ARRANDO (M5S), la

senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), la deputata Carla CANTONE (PD), a cui replica la presidente.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 12 e 13.

Intervengono sull'articolo 14 le deputate Stefania ASCARI (M5S) e Carla CANTONE (PD), alle quali risponde la presidente.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 14 e 15.

Interviene sull'articolo 16 il senatore Simone PILLON (L-SP-PSd'Az), al quale fornisce chiarimenti la presidente.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, e il regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

## TITOLO I

## NORME APPLICABILI

## Art. 1.

*(Norme applicabili)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge n. 29 luglio 2020, n. 107, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

## TITOLO II

## ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

## Art. 2.

*(Composizione)*

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

## Art. 3.

*(Sostituzione dei componenti della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

## Art. 4.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

## Art. 5.

*(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

## Art. 6.

*(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)*

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di delega, la seduta è presieduta dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

4. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro due giorni utili all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

#### Art. 7.

##### *(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei

gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

### TITOLO III

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

##### Art. 8.

##### *(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei

lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

#### Art. 9.

##### *(Ordine del giorno delle sedute)*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

#### Art. 10.

##### *(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da un quarto dei componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della

seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

#### Art. 11.

##### *(Deliberazioni)*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti chieda la votazione nominale. I richiedenti la votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

#### Art. 12.

##### *(Pubblicità dei lavori)*

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli, documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

## TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI  
OPERATIVI DELL'INCHIESTA

## Art. 13.

*(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 4. Comma 2, 3, 4 e 5 della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

## Art. 14.

*(Attività istruttoria)*

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni e l'approfondimento di specifici filoni di indagine.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. Con riferimento a specifici approfondimenti, l'attività istruttoria può essere affidata dal Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, per un tempo determinato, ad uno o più comitati coordinati dallo stesso Presidente o da un suo delegato. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal Presidente tenendo anche conto delle richieste dei Gruppi presenti nella Commissione. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione sull'attività svolta.

Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il Presidente può autorizzare la partecipazione di collaboratori esterni alle attività dei comitati.

Nel corso di missioni e sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria può essere svolta anche da una delegazione di uno o più commissari, con l'eventuale partecipazione dei collaboratori di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, previa delibera dell'Ufficio di presidenza della Commissione, o dal Presidente stesso, che ne riferisce poi alla Commissione.

## Art. 15.

*(Esame di testimoni e confronti)*

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, invitandoli a rendere la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 497, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

## Art. 16.

*(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si ri-

fiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

#### Art. 17.

##### *(Falsa testimonianza)*

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366, 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli 366 e seguenti del codice penale.

#### Art. 18.

##### *(Denuncia di reato)*

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria dei casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commis-

sione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora nel corso dell'inchiesta emergano notizie di reato, il Presidente ne informa l'autorità giudiziaria e di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

#### Art. 19.

##### *(Archivio della Commissione)*

1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti formati o acquisiti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche agli scritti anonimi.

## Art. 20.

*(Relazioni al Parlamento)*

1. La Commissione presenta relazioni al Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

## Art. 21.

*(Pubblicità di atti e documenti)*

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possano essere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

## Art. 22.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della

Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

## Art. 23.

*(Collaborazioni esterne)*

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel limite massimo di 10 unità. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, stabilisce i criteri generali relativi alle collaborazioni e ne definisce oggetto e durata, comunicandolo alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 5 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Cia-

scun collaboratore esterno riferisce al Presidente circa l'esecuzione del proprio incarico e gli esiti dell'attività svolta; può assistere alle sedute della Commissione, se autorizzato dal Presidente; riferisce alla Commissione ogniqualvolta ne sia richiesto dal Presidente o ciò sia deliberato dall'Ufficio di presidenza.

4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge istitutiva.

#### Art. 24

*(Modifiche al regolamento della Commissione)*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> )	3
---	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21) ( <i>Esame e rinvio</i> )	7
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (Doc. IV-ter, n. 3) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> )	9

### COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6<sup>a</sup> Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.	
Sui lavori delle Commissioni	10

### COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per la ricostruzione post sismica, dott. Giovanni Legnini, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza	

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ISPRA-SNPA – Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (FEDERPARCHI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante <i>governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure .....	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al codice civile in materia di classificazione e regime giuridico dei beni, nonché definizione della nozione di ambiente. C. 1744 D'Ippolito ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	13
<b>COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)</b>	
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00659 Di Stasio: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).	
7-00667 Fassino: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).	
7-00679 Delmastro delle Vedove: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp) ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	19
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	24

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32

### III Affari esteri e comunitari

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 <sup>a</sup> sessione. C. 2666 CNEL ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a</i> ) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; <i>b</i> ) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. C. 3043 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. C. 3044 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37

#### RISOLUZIONI:

7-00644 Spadoni: Sulla definizione in sede G20 di una <i>roadmap</i> per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39

### IV Difesa

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	40
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione del Presidente del Comitato militare dell'UE, Generale Claudio Graziano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari .....	41
--	----

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco .....	41
--	----

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	42
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
---	----

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	49
---	----

Sulla pubblicità dei lavori .....	49
-----------------------------------	----

5-05978 Martinciglio: Semplificazione delle procedure per l'accesso all'agevolazione fiscale del « <i>Superbonus</i> » ed estensione di tale misura all'anno 2024 e ad ulteriori tipologie di intervento .....	50
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	54
--	----

5-06048 Nardi: Regime di tassazione per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime da parte degli esercenti di spettacoli viaggianti .....	50
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	56
--	----

### RISOLUZIONI:

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo ( <i>Discussione e rinvio</i> )	50
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53
---	----

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo .....	53
--	----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### RISOLUZIONI:

7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Revoca dell'abbinamento della risoluzione n. 7-00550 Lattanzio – Approvazione della risoluzione n. 8-00126</i> ) .....	58
--	----

ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	62
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	60
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ..... 66

Audizione di rappresentanti di Confindustria digitale e di Confindustria Radio-TV, in videoconferenza ..... 67

## ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 67

Proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 88 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 67

Proposta di nomina dell'ingegner Matteo Africano a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 85 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 68

## SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 73

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 74

## SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 1259 Rotelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 73

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 73

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 76

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19. C. 2763 Zucconi (*Seguito esame e conclusione*) ..... 76

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative approvate*) ..... 80

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016. C. 3041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 77

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 81

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 78

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 82

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06218 Sut: Sulla disciplina dei controlli in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili .....	78
ALLEGATO 4 (Testo della risposta del Governo) .....	83
5-06219 Benamati: Sulle procedure di <i>capacity market</i> 2023 .....	78
ALLEGATO 5 (Testo della risposta del Governo) .....	85
5-06220 Moretto: Sul decreto di immissione nel mercato degli agitatori per bevande .....	78
ALLEGATO 6 (Testo della risposta del Governo) .....	87
5-06221 Squeri: Sullo sviluppo della generazione termica da biomasse .....	79
ALLEGATO 7 (Testo della risposta del Governo) .....	88

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italgas, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno .....	79
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Acquirente Unico, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri ( <i>nuova formulazione</i> ) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica .....	79
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	90
Commemorazione di Ettore Guglielmo Epifani .....	90
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	93

## SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	96
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili .....	97

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .....	97
---	----

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Rell. Lapia e Novelli) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Nuovo testo C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e VII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	113

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	107
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	114
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	144

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI) e del Consorzio nazionale apicoltori (CONAPI) sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune .....	146
---	-----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06222 Ciaburro: Iniziative a tutela del comparto vitivinicolo italiano, in relazione alla regolamentazione del vino dealcolato .....	147
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	151
5-06223 Gadda: Sull'avvenuto blocco sino al 31 dicembre 2021 della pesca dei gamberi di profondità per le unità di pesca di lunghezza superiore a 24 metri .....	147
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	152
5-06224 Golinelli: Sull'applicazione del decreto ministeriale del 6 agosto 2020 relativo all'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate .....	147
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	153
5-06225 L'Abbate: Sul riconoscimento di un'unica organizzazione interprofessionale per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola .....	148
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	154
5-06226 Bond: Sullo sviluppo degli impianti fotovoltaici su terreni a vocazione agricola ....	148
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	155

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) ...	148
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	158
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. C. 2751 Governo (Parere alle Commissioni II e VII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	163
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	161
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
ERRATA CORRIGE .....	162

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	166
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	168

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	172
---	-----

## AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, della Ministra per il Sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i> ) .....	172
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	173
Solidarietà nei confronti dell'onorevole Davide Aiello, vittima di una vile aggressione a fini intimidatori .....	173
Audizione del signor Giuseppe Cimarosa .....	173
Seguito dell'esame della Relazione del XX Comitato .....	173
COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA .....	174

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di schemi di regolamento ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	175
Comunicazioni del Presidente .....	175

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	176
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione del presidente e dell'amministratore delegato della Società generale d'informatica Spa – SOGEI, Biagio Mazzotta e Andrea Quacivi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	176

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	177
Audizione dell'Amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale	177

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori .....	179
---------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	180
---	-----

## COMMISSIONE PLENARIA:

Esame del Regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	180
ALLEGATO ( <i>Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori</i> ) .....	182

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0147350\*